

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 38

35° anno

15 febbraio 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
92/C 38/01	n. 2602/90 degli on. Enrique Sapena Granell, María Izquierdo Rojo, Ludivina García Arias, Juan de la Cámara Martínez, Mateo Sierra Bardají, Javier Sanz Fernández e José Vásquez Fouz alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria nel settore del turismo	1
92/C 38/02	n. 2897/90 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Politica della concorrenza — Codice di comportamento nel settore della chimica o fibre di sintesi	2
92/C 38/03	n. 2957/90 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Bilancio comunitario	2
92/C 38/04	n. 192/91 dell'on. Marc Galle al Consiglio Oggetto: Negoziati tra la CE e l'EFTA sull'instaurazione di uno Spazio economico europeo (SEE)	3
92/C 38/05	n. 392/91 dell'on. Neil Blaney alla Commissione Oggetto: Angel Dust	4
92/C 38/06	n. 652/91 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Controllo delle direttive sugli ormoni e 1992	4
92/C 38/07	n. 653/91 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Attuazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del PE sui problemi della qualità nel settore delle carni	4
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 392/91, 652/91 e 653/91	5
92/C 38/08	n. 424/91 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Intervento comunitario in tema di immigrazione dai paesi terzi, in particolare da quelli dell'Europa centrale e orientale	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 38/09	n. 482/91 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Degrado alla foce del fiume Ferrol in Galizia (Spagna)	6
92/C 38/10	n. 500/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Misure di tutela di monumenti del patrimonio culturale che sono stati definiti degni di conservazione	6
92/C 38/11	n. 576/91 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Progetti FSE	7
92/C 38/12	n. 634/91 dell'on. Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati	7
92/C 38/13	n. 635/91 dell'on. Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Vaccino vivo geneticamente costruito contro la rabbia virale	8
92/C 38/14	n. 645/91 dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Carenze nel controllo aereo a Barajas (Madrid)	8
92/C 38/15	n. 677/91 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Importazione di materiale militare	9
92/C 38/16	n. 683/91 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Contaminazione radioattiva di dipendenti dell'Euratom	9
92/C 38/17	n. 736/91 dell'on. Karel Pinxten alla Commissione Oggetto: Quote per l'importazione di autovetture giapponesi in Francia — Rifiuto da parte dello Stato francese di immatricolare autovetture giapponesi importate dal Belgio in Francia ...	10
92/C 38/18	n. 754/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Caos nel trasporto aereo spagnolo e problemi di sicurezza e tutela degli utenti	11
92/C 38/19	n. 812/91 dell'on. James Janssen van Raay alla Commissione Oggetto: Scorie di natura sconosciuta nel tunnel sotto il Canale della Manica	11
92/C 38/20	n. 846/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Commercio di pellicce di gatto marmorato	12
92/C 38/21	n. 858/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici nelle isole Strofadi	12
92/C 38/22	n. 869/91 dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Costruzione del bacino di Rialb (Catalogna, Spagna)	13
92/C 38/23	n. 884/91 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Limiti di velocità sulle autostrade	14
92/C 38/24	n. 953/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Rifiuti radioattivi	14
92/C 38/25	n. 1026/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Controllo scientifico delle derrate alimentari	15
92/C 38/26	n. 1071/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Sostegno comunitario all'industria del marmo	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 38/27	n. 1106/91 dell'on. Dimitrios Dessylas alla Commissione Oggetto: Lottizzazione delle superfici boschive in Grecia	16
92/C 38/28	n. 1125/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Sovvenzione per il rinnovo della biblioteca di Andritsena nell'Elide	16
92/C 38/29	n. 1127/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Sovvenzione comunitaria ai monumenti bizantini del dipartimento dell'Elide	17
92/C 38/30	n. 1128/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Conseguenze transfrontaliere dei programmi irrigui	17
92/C 38/31	n. 1130/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Conseguenze transfrontaliere della utilizzazione delle acque del bacino del fiume Tejo	18
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1128/91 e 1130/91	18
92/C 38/32	n. 1129/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Disastro ecologico a Nauplio	18
92/C 38/33	n. 1153/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Sistema di pagamento in Ecu all'Est	19
92/C 38/34	n. 1157/91 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: Stato giuridico consultivo delle ONG	19
92/C 38/35	n. 1162/91 dell'on. Maxime Verhagen alla Commissione Oggetto: Ambiente e sviluppo	20
92/C 38/36	n. 1165/91 dell'on. Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Attribuzione del premio Nobel a Magnago	21
92/C 38/37	n. 1175/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Igiene alimentare	21
92/C 38/38	n. 1176/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Igiene alimentare	21
92/C 38/39	n. 1177/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Igiene alimentare	21
92/C 38/40	n. 1178/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Igiene alimentare	21
92/C 38/41	n. 1179/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Igiene alimentare	21
92/C 38/42	n. 1180/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Igiene alimentare	21
92/C 38/43	n. 1181/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Igiene alimentare	22
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. da 1175/91 a 1181/91	22

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 38/44	n. 1216/91 degli on. Xavier Rubert de Ventós, Barbara Dührkop Dührkop, Josep Verde i Aldea, Roberto Barzanti, Jessica Larive e Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Progetto IREF — Insegnamento della filosofia in Europa	22
92/C 38/45	n. 1233/91 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Partecipazione comunitaria all'anno santo giacobita del 1993	23
92/C 38/46	n. 1262/91 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Conferenza sull'ambiente Rio 1992	23
92/C 38/47	n. 1291/91 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Effetto redistributivo delle spese comunitario	24
92/C 38/48	n. 1310/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Partecipazione delle regioni al processo di integrazione comunitario	24
92/C 38/49	n. 1329/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos al Consiglio Oggetto: Misure per proteggere il territorio CE dall'epidemia di colera	25
92/C 38/50	n. 1351/91 degli on. Bartho Pronk e Arie Oostlander alla Commissione Oggetto: Caratteri mancanti sulle tastiere standard	25
92/C 38/51	n. 1353/91 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Sospensione dei lavori di TIDE (Technology for the Socio-Economic Integration of Disabled and Elderly People)	25
92/C 38/52	n. 1421/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Violazione del diritto comunitario da parte di industrie estrattive	26
92/C 38/53	n. 1424/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Violazione di una direttiva	26
92/C 38/54	n. 1438/91 dell'on. Freddy Blak al Consiglio Oggetto: Direttiva sulla parità di trattamento	27
92/C 38/55	n. 1446/91 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Creazione di un fondo CEE per vittime di catastrofi	27
92/C 38/56	n. 1449/91 dell'on. Hermann Verbeek alla Commissione Oggetto: Obiettori di coscienza greci	28
92/C 38/57	n. 1460/91 dell'on. Mechtild von Alemann al Consiglio Oggetto: Carte telefoniche	28
92/C 38/58	n. 1467/91 della on. Raymonde Dury alla Commissione. Oggetto: Acquisto di caffè recante il marchio «Max Havelaar» da parte dei servizi comunitari ..	29
92/C 38/59	n. 1476/91 dell'on. Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Illegittimità della tassa italiana sull'iscrizione nel registro delle imprese	29
92/C 38/60	n. 1498/91 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Sistemi di pagamento elettronici e posizione del consumatore	29
92/C 38/61	n. 1499/91 dell'on. Marijke Van Hemeldonck al Consiglio Oggetto: Proposta di direttiva concernente gli obiettivi di qualità delle acque con riferimento al cromo	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 38/62	n. 1504/91 dell'on. Terence Wynn al Consiglio Oggetto: Debito del terzo mondo	30
92/C 38/63	n. 1518/91 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Esclusione della carragenina naturale delle Filippine dal mercato comunitario	31
92/C 38/64	n. 1525/91 dell'on. Heinke Salisch alla Commissione Oggetto: Dialogo sociale a livello europeo in materia di funzione pubblica	32
92/C 38/65	n. 1534/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Articolo 52 del trattato Euratom	32
92/C 38/66	n. 1550/91 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Servizi funebri	32
92/C 38/67	n. 1889/91 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Funerali	33
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1550/91 e 1889/91	33
92/C 38/68	n. 1553/91 dell'on. Winifred Ewing al Consiglio Oggetto: IVA sulle calzature per bambini	33
92/C 38/69	n. 1554/91 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Collaborazione internazionale contro il traffico di stupefacenti	33
92/C 38/70	n. 1556/91 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Diritti in materia di sicurezza sociale dei volontari europei per lo sviluppo	34
92/C 38/71	n. 1564/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Risultato degli insegnamenti da trarre dall'incidente di Cernobil	34
92/C 38/72	n. 1569/91 dell'on. Carmen Llorca Vilaplana al Consiglio Oggetto: Scuole pubbliche per la formazione di levatrici in Spagna	34
92/C 38/73	n. 1574/91 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Lotterie in Europa	35
92/C 38/74	n. 1606/91 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Trasferimento della scuola europea	35
92/C 38/75	n. 1613/91 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Ostacoli frapposti dalle autorità italiane ai trasporti su strada da parte di stranieri	35
92/C 38/76	n. 1632/91 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Relazioni tra la Comunità e il Consiglio d'Europa	36
92/C 38/77	n. 1637/91 dell'on. Henry Chabert alla Commissione Oggetto: Promozione dell'apprendimento delle lingue più diffuse nei paesi dell'Est	36
92/C 38/78	n. 1678/91 dell'on. Jacques Vernier alla Commissione Oggetto: Tecniche di raffreddamento delle carcasse di volatili	37
92/C 38/79	n. 1684/91 dell'on. Yves Verwaerde al Consiglio Oggetto: Mobilitazione nella lotta contro il propagarsi dell'AIDS	38

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 38/80	n. 1706/91 dell'on. Marie Jepsen alla Commissione Oggetto: Rimborso di dazi doganali pagati in eccesso alla CE, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 148/87	38
92/C 38/81	n. 1710/91 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Prevenzione del diabete	39
92/C 38/82	n. 1722/91 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Assunzione di cittadini comunitari da società site al di fuori della Comunità	39
92/C 38/83	n. 1725/91 dell'on. Maxime Verhagen alla Commissione Oggetto: Conferenza mondiale sull'ambiente del 1992 a Brasilia	40
92/C 38/84	n. 1738/91 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Sorveglianza marittima delle imbarcazioni da pesca della Comunità europea	40
92/C 38/85	n. 1741/91 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione Oggetto: Periodi di tirocinio presso la Commissione per funzionari dei paesi dell'Europa centrale e orientale	40
92/C 38/86	n. 1749/91 dell'on. José Vazquez Fouz alla Commissione Oggetto: Priorità per la modernizzazione della politica comune della pesca	41
92/C 38/87	n. 1752/91 dell'on. Rolf Linkohr al Consiglio Oggetto: Apporti di capitale per le banche di garanzia da parte della Banca europea degli investimenti	41
92/C 38/88	n. 1760/91 degli on. Eugenio Melandri e Dacia Valent alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio in favore del Vietnam	41
92/C 38/89	n. 1762/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Costo sociale dell'alcolismo	42
92/C 38/90	n. 1763/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Costo sociale dell'alcolismo	42
92/C 38/91	n. 1764/91 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: «Stagiaires» assegnati alle direzioni e ai servizi della Commissione	43
92/C 38/92	n. 1768/91 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Indennità compensative per il tonno	43
92/C 38/93	n. 1175/91 dell'on. Teresa Domingo Segarra alla Commissione Oggetto: Sospensione degli aiuti intesi al miglioramento delle strutture agricole in Spagna	44
92/C 38/94	n. 1780/91 dell'on. Karel Pinxten alla Commissione Oggetto: Controlli frontaliери sistemati sul traffico intracomunitario di persone e di beni nel quadro di cosiddetti «scioperi dello zelo»	44
92/C 38/95	n. 1823/91 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento del programma HORIZON	45
92/C 38/96	n. 1825/91 dell'on. Winfried Menrad alla Commissione Oggetto: Mantenimento nel mercato interno europeo dopo il gennaio 1993 di norme particolari sulle porte di sicurezza	46
92/C 38/97	n. 1861/91 dell'on. Roberto Barzanti alla Commissione Oggetto: Cambiamento delle date del Festival cinematografico di Cannes	47

(*segue in 3ª pagina di copertina*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 38/98	n. 1875/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Il lavoro dei disabili nella Comunità europea	47
92/C 38/99	n. 1878/91 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Contratto tipo per l'ingaggio di calciatori professionisti	48
92/C 38/100	n. 1879/91 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Organizzazione di lotterie nei locali dei club di calcio professionisti portoghesi	48
92/C 38/101	n. 1902/91 dell'on. Juan Colino Salamanca al Consiglio Oggetto: Benessere degli animali da allevamento	49
92/C 38/102	n. 1945/91 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Responsabilità dei vettori per i controlli alle frontiere	50
92/C 38/103	n. 1948/91 dell'on. Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Protezione dell'industria conciaria europea	50
92/C 38/104	n. 1954/91 dell'on. José Mendes Bota alla Commissione Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione di candidature al progetto LEADER	51
92/C 38/105	n. 1989/91 dell'on. Gerd Walter alla Commissione Oggetto: Stanziamenti CE destinati allo Schleswig-Holstein	52
92/C 38/106	n. 2001/91 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Pensionati britannici residenti in Belgio	52
92/C 38/107	n. 2007/91 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Incenerimento di pneumatici usati	52
92/C 38/108	n. 2012/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Valutazione del programma ERASMUS	53
92/C 38/109	n. 2025/91 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Politica dei prezzi della rivista <i>The European</i>	54
92/C 38/110	n. 2035/91 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Discriminazione nei confronti delle donne anziane	54
92/C 38/111	n. 2048/91 dell'on. Pierre Bernard-Reymond alla Commissione Oggetto: Concessione di un finanziamento CE per la costruzione di un autosilo	54
92/C 38/112	n. 2090/91 dell'on. Edward Kellett-Bowman alla Commissione Oggetto: Agenzie private di investigazione e di sorveglianza	55
92/C 38/113	n. 2102/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Applicabilità della normativa comunitaria alle società a responsabilità limitata con un unico socio	55
92/C 38/114	n. 2257/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Sorveglianza multilaterale e consulenza comunitaria	55
92/C 38/115	n. 2368/91 dell'on. Heinz Köhler alla Commissione Oggetto: Stanziamenti destinati alla Baviera	56
92/C 38/116	n. 2424/91 dell'on. Willem van Velzen alla Commissione Oggetto: Premio giornalistico europeo sul tema dell'immigrazione	56

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2602/90

degli on. Enrique Sopena Granell, María Izquierdo Rojo,
Ludivina García Arias, Juan de la Cámara Martínez,
Mateo Sierra Bardají, Javier Sanz Fernández
e José Vázquez Fouz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(92/C 38/01)

Oggetto: Politica comunitaria nel settore del turismo

Tenendo conto dell'importanza di questo settore in quanto fattore di sviluppo e di unificazione europea, nonché della necessità di elaborare una nuova strategia che consenta di potenziare la conoscenza del settore realizzare un maggiore sviluppo delle imprese turistiche,

quali iniziative intende prendere la Commissione per promuovere la conoscenza dell'ambiente delle imprese del settore turistico? Quali azioni prevede la Commissione per il miglioramento dell'ambiente giuridico e amministrativo delle imprese turistiche? Intende procedere alla revisione del ruolo del comitato consultivo per il turismo per promuovere la sua funzione di coordinamento nei confronti delle nuove proposte legislative o regolamentari?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(6 settembre 1991)

La Commissione è consapevole dell'importanza del turismo sottolineata dagli onorevoli parlamentari. Anch'essa ritiene che il turismo possa svolgere un ruolo importante nel ravvicinare le popolazioni europee e nel favorire la reciproca conoscenza dei popoli e delle culture europee e non.

Per rispondere alla richiesta formulata dai ministri del turismo nella riunione del 29 novembre 1990, in data 11

aprile 1991 ⁽¹⁾ la Commissione ha adottato un programma che attualmente viene discusso presso il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale.

Detto programma d'azione vuole mettere la Comunità in grado di imprimere il necessario impulso allo sviluppo delle imprese turistiche. Il programma vuole privilegiare un'impostazione orizzontale del turismo secondo diversi orientamenti.

Si vuole favorire innanzitutto una migliore conoscenza dell'attività turistica in Europa. A tale scopo si prevede di realizzare alcuni studi e di dare attuazione della decisione del 17 dicembre 1990, relativa a un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo ⁽²⁾.

Anche potenziando il coordinamento delle politiche comunitarie che hanno un'influenza sul turismo è possibile favorire lo sviluppo di quest'ultimo. La procedura esistente di valutazione dell'incidenza di tutte le misure proposte dalla Commissione sulle imprese, per esempio, consentirà di individuare i campi nei quali dev'essere riconosciuta una dimensione turistica specifica, nel quadro e nel rispetto degli obiettivi generali della Comunità.

Per coordinare meglio le politiche occorre altresì intensificare i legami tra politiche comunitarie e politiche nazionali. La maggiore cooperazione con gli Stati membri nell'ambito del comitato consultivo nel settore del turismo istituito con decisione del 22 dicembre 1986 ⁽³⁾ garantisce, attraverso riunioni più frequenti e regolari, una migliore informazione sulle decisioni che accompagnano l'attuazione delle politiche comunitarie. In tale contesto, all'interno del comitato, è stato elaborato e discusso un documento che verrà regolarmente aggiornato. Le frequenti riunioni del comitato durante i lavori di preparazione hanno consentito di definire meglio le misure che compongono il programma di azioni.

Contestualmente, tenendo conto dei tipi di esigenze, la Commissione consulta infine le organizzazioni di categoria del settore turistico, soprattutto raccogliendo il parere

dei rappresentanti dell'industria e dei responsabili delle organizzazioni europee in merito ad aspetti specifici della politica comunitaria esistente o in corso di elaborazione.

(¹) Doc. COM(91) 97 def.

(²) GU n. L 358 del 22. 12. 1990.

(³) GU n. L 384 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2897/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 gennaio 1991)

(92/C 38/02)

Oggetto: Politica della concorrenza — Codice di comportamento nel settore della chimica o fibre di sintesi

1. Quali esperienze ha raccolto la Commissione per quanto concerne l'applicazione e gli effetti del codice sulle fibre di sintesi esistente da anni in questo settore? In che modo sono evolute la produzione e la commercializzazione nonché la cooperazione con i singoli produttori a seguito della conclusione dell'accordo?

2. Corrisponde al vero che i partecipanti erano in conflitto circa l'inclusione delle fibre di sintesi per prodotti tecnici, a fronte dei prodotti tessili, e quale era l'oggetto di tale conflitto?

3. L'accordo di autolimitazione ovvero di produzione, conformemente al punto 1, è l'unico di questo genere nel variegato panorama industriale della Comunità?

4. Come giudica la Commissione il prevedibile sviluppo nei prossimi anni della produzione e della commercializzazione delle fibre di sintesi di tipo tessile e tecnico nelle relative sedi di produzione all'interno della Comunità? Esistono parametri comparativi di altre regioni del mondo?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(17 settembre 1991)

1. Dopo quattordici anni di applicazione della disciplina relativa al settore delle fibre sintetiche la Commissione ritiene che questo strumento di controllo degli aiuti di Stato abbia contribuito efficacemente al sostanziale miglioramento delle condizioni economiche generali del settore.

Tale miglioramento si è tradotto, per i quattro gruppi di fibre contemplati dalla disciplina, in una riduzione delle capacità e in un'espansione globale del mercato.

I servizi della Commissione hanno seguito con attenzione l'andamento del settore in collaborazione con i rappresentanti dei settori professionali interessati.

2. Di recente alcuni produttori di fibre sintetiche ed un'associazione professionale hanno adito la Corte di giustizia in merito ad un caso concreto di applicazione della disciplina nel settore delle fibre sintetiche ad uso tecnico. Secondo i ricorrenti questo tipo di fibre è sempre stato soggetto alla disciplina e di conseguenza la Commissione avrebbe dovuto, conformemente a quest'ultima, esigere la notifica di un aiuto concesso dal governo francese nel giugno 1989. La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sul merito della controversia.

3. Altre discipline comunitarie in materia di aiuti all'industria sono attualmente in vigore nel settore siderurgico, automobilistico e della cantieristica navale.

4. Dopo un lungo periodo nel quale il rapporto tra l'offerta e la domanda ha progredito verso una posizione di equilibrio, sembra che negli ultimi due anni gli effetti della congiuntura economica generale abbiano provocato un'interruzione della tendenza al riequilibrio produttivo. Questa circostanza, che sembra confermarsi per il 1991, è rilevabile sia nel settore delle fibre impiegate per prodotti tessili che in quello delle fibre ad uso industriale.

In considerazione dello stretto legame tra la congiuntura economica generale e le condizioni del mercato non è possibile formulare alcuna previsione certa.

Gli altri grandi produttori di fibre sintetiche sono gli Stati Uniti ed il Giappone: insieme con la Comunità questa zone forniscono quasi la metà della produzione mondiale complessiva.

La situazione del mercato in Giappone e negli Stati Uniti è simile a quella esistente in Europa; il tasso di utilizzazione degli impianti pare peraltro essere più elevato in tali paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2957/90

dell'on. Ian White (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 gennaio 1991)

(92/C 38/03)

Oggetto: Bilancio comunitario

Può la Commissione specificare l'importo del contributo annuo dei singoli Stati membri al bilancio comunitario?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1991)

Il finanziamento del bilancio della Comunità per l'esercizio 1990 (realizzazione) si presenta come segue:

Stato membro	Milioni di Ecu, prezzi correnti			Ripartizione per Stato in percentuale		
	Risorse proprie tradizionali (*)	Altre (*)	Totale	Risorse proprie tradizionali (*)	Altre (*)	Totale
Belgio	825,66	938,05	1 763,71	6,79	3,21	4,26
Danimarca	247,05	528,04	775,09	2,03	1,80	1,87
Repubblica federale di Germania	3 424,23	6 933,24	10 357,47	28,16	23,70	25,01
Grecia	169,83	393,84	563,67	1,40	1,35	1,36
Spagna	634,05	3 037,49	3 671,54	5,21	10,38	8,87
Francia	1 737,27	6 352,12	8 089,39	14,29	21,71	19,53
Irlanda	146,88	221,37	368,25	1,21	0,76	0,89
Italia	1 308,51	4 788,94	6 097,45	10,76	16,37	14,72
Lussemburgo	9,63	65,19	74,82	0,08	0,22	0,18
Paesi Bassi	1 138,41	1 479,09	2 617,50	9,36	5,06	6,32
Portogallo	152,46	350,01	502,47	1,25	1,20	1,21
Regno Unito	2 366,73	4 167,58	6 534,31	19,46	14,25	15,78
EUR 12	12 160,71	29 254,96	41 415,67	100,00	100,00	100,00

(*) Prelievi agricoli, contributi zucchero e dazi doganali (importi al 90 %, al netto delle spese di riscossione).

(*) Risorse IVA e PNL, compresi i saldi degli esercizi anteriori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 192/91

dell'on. Marc Galle (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(20 febbraio 1991)
(92/C 38/04)

Oggetto: Negoziati tra la CE e l'EFTA sull'instaurazione di uno Spazio economico europeo (SEE)

A detta del ministro italiano degli esteri e presidente in carica del Consiglio, la conferenza ministeriale congiunta Comunità europea/Associazione europea di libero scambio del 19 dicembre ultimo scorso avrebbe fatto compiere notevoli passi sulla strada dell'attuazione dello Spazio economico europeo (SEE). Ciò premesso, potrebbe il Consiglio confermare se, con riguardo alla soluzione di uno dei punti ancora in sospeso (ossia il processo decisionale dello SEE), si intenda dar vita a un consiglio SEE composto dal Consiglio dei ministri, dai ministri dell'EFTA (ivi compreso il Lichtenstein) oltretutto dalla Commissione CE, con l'incarico di decidere sulle necessarie modifiche dei trattati?

Potrebbe il Consiglio far sapere se lo schema istituzionale assegni un ruolo anche al Parlamento europeo?

Conviene il presidente in carica che, alla luce delle rivendicazioni del PE di colmare il deficit democratico, occorra attribuire a questa istituzione poteri codecisionali sul SEE?

Risposta

(15 gennaio 1992)

1. Il Consiglio conferma che, nell'incontro ministeriale svoltosi il 19 dicembre scorso con i paesi dell'EFTA, è stato previsto che la struttura istituzionale del processo decisionale nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) potrà comprendere:

- un consiglio del SEE, composto dei membri del Consiglio delle Comunità europee, di membri della Commissione delle Comunità europee e di ministri dei paesi dell'EFTA, competente segnatamente in materia di:
 - impulso e direttive politiche generali;
 - valutazione globale del funzionamento e dello sviluppo dell'accordo, compresa, se necessario, la possibilità di sollevare un problema («droit d'évocation»);
 - decisioni politiche intese a modificare l'accordo SEE;
- un organismo congiunto responsabile dell'attuazione e del funzionamento dell'accordo, comprese le decisioni concernenti lo SEE.

La composizione dell'organo di cui alla lettera b), la ripartizione delle competenze e la gerarchia degli organismi di cui alle lettere a) e b) non sono ancora state precisate.

Inoltre, conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio, si prevede la creazione di un comitato

parlamentare misto al fine di istituzionalizzare i contatti e la cooperazione a livello parlamentare.

Tale comitato sarebbe incaricato di promuovere, attraverso il dialogo, il dibattito e la concertazione, una migliore comprensione tra la Comunità e i paesi dell'EFTA.

2. Per quanto riguarda poi le decisioni nell'ambito dello SEE, esse sarebbero adottate mediante consenso tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e i paesi dell'EFTA che si esprimono ad una voce, dall'altro. La Comunità manterrà piena autonomia decisionale e gli impegni assunti nell'ambito dello SEE lasceranno impregiudicate le procedure decisionali interne della Comunità, compreso, in tale contesto, il ruolo che compete al Parlamento europeo conformemente alle norme istituzionali comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 392/91

dell'on. Neil Blaney (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1991)

(92/C 38/05)

Oggetto: Angel Dust

1. Premesso:

- che desta serie preoccupazioni in Irlanda il crescente impiego illegale della cosiddetta «polvere degli angeli» (Angel Dust) — denominazione che copre varie sostanze della categoria dei beta-agonisti — per incrementare il peso del bestiame;
- che secondo il portavoce dell'organizzazione degli agricoltori irlandesi (Irish Farmers Association) la Angel Dust ha cominciato ad essere impiegata dopo l'introduzione del divieto comunitario su tutti gli ormoni della crescita, che ha determinato gravi perdite per gli allevatori;
- che l'impiego della Angel Dust può incrementare il peso della carcassa di 80-150 libbre;
- che gli allevatori che usano tali sostanze rischiano l'avvelenamento;
- che il consumo di carni provenienti da capi così trattati può causare gravi malattie (come riferito da un recente articolo apparso in *The Lancet* a seguito di uno studio condotto su 43 famiglie in Spagna);
- che la Angel Dust viene distribuita da una rete internazionale analoga a quelle dedite al traffico di cocaina e di altre droghe pesanti;
- che, poiché in Irlanda vi è scarsa domanda di carne proveniente da capi trattati con tali sostanze — che risulta essere dura e priva di sapore — la maggior parte del prodotto è venduta all'intervento.

si chiede alla Commissione:

2. di sottoporre al Parlamento un rapporto esauriente sui problemi che la Angel Dust provoca nella Comunità;
3. di indicare i costi stimati per il FEOG dei quantitativi supplementari di carne che finiscono per essere conferiti all'intervento;
4. di indagare in merito alle affermazioni secondo cui la Angel Dust sarebbe prodotta nell'Europa orientale;
5. di indicare le misure contemplate in ambito comunitario per frenare il traffico illecito di tali sostanze.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 652/91

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1991)

(92/C 38/06)

Oggetto: Controllo delle direttive sugli ormoni e 1992

Il completamento del mercato interno nel 1992 e l'apertura delle frontiere si ripercuoteranno ovviamente anche sul commercio di farmaci veterinari, ormoni e prodotti ormonali. Crescerà inoltre anche il trasporto degli animali trattati in modo più o meno legale.

La cosiddetta «mafia degli ormoni» è già ora in procinto di organizzarsi su scala internazionale.

Tutto ciò solleva il problema dei controlli e delle ispezioni.

Può la Commissione:

1. fornire un quadro d'insieme sull'organizzazione dei vari servizi d'ispezione?
2. comunicare a quale livello e in che modo i vari servizi nazionali di ispezione si concertano?
3. se ha già preso misure per promuovere la cooperazione transfrontaliera dei servizi di ispezione o, in caso negativo, se è disposta a prendere le iniziative necessarie in materia?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 653/91

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1991)

(92/C 38/07)

Oggetto: Attuazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del PE sui problemi della qualità nel settore delle carni

Il 29 marzo 1989 la commissione d'inchiesta sui problemi della qualità nel settore delle carni ha presentato le sue

risultanze in una relazione che è stata discussa nel corso della successiva tornata di aprile.

La commissione d'inchiesta ha pubblicato un elenco dettagliato delle lacune esistenti nell'attuale legislazione ed ha presentato alla Commissione una serie di raccomandazioni.

Può la Commissione far sapere in che misura è stato dato seguito alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta?

**Risposta comune data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 392/91, 652/91 e 653/91
(13 agosto 1991)**

La Commissione è al corrente delle preoccupazioni manifestatesi in Irlanda e in altre parti della Comunità a proposito dell'impiego illegale di sostanze appartenenti alla categoria dei beta-agonisti, comunemente note come «polvere degli angeli» (Angel Dust). Ha accolto inoltre con la dovuta attenzione la relazione e le raccomandazioni del comitato parlamentare d'inchiesta sui problemi della qualità nel settore delle carni, fra i quali l'impiego illegale in zootecnia di altre sostanze chimiche, soprattutto di taluni ormoni.

La Commissione si preoccupa del fatto che questo impiego illegale è dannoso alla salute degli allevatori e dei consumatori. Tutti gli Stati membri sono già stati invitati ad intensificare gli accertamenti e le misure di controllo per prevenire metodi illeciti di produzione delle carni e impedire l'ammissione delle carni così trattate nelle scorte d'intervento. Essa sta procedendo nei vari Stati membri ad un'approfondita inchiesta nell'intero settore. Una volta ultimate le indagini ed esaminati i risultati, la Commissione studierà con urgenza il modo migliore di rinforzare il regime comunitario sotto il profilo giuridico e di rendere vieppiù efficienti i servizi d'ispezione e di controllo. Non è possibile stabilire alcun nesso tra l'impiego illegale della «polvere degli angeli» ed i quantitativi delle carni bovine conferite all'intervento.

La Commissione è perfettamente al corrente del fatto che queste sostanze anaboliche possono essere fabbricate sia in territorio comunitario, sia fuori di esso. I nostri servizi ispettivi, unitamente a quelli degli Stati membri, considerano questo aspetto con particolare attenzione, nell'ambito delle varie missioni che essi svolgono nella Comunità e nei paesi terzi.

La Commissione ha già presentato talune proposte, approvate dal Parlamento ed adottate dal Consiglio, intese a migliorare la cooperazione tra i servizi nazionali competenti per le frodi transfrontaliere. Sta inoltre svolgendo un'accurata inchiesta in materia di ispezione e controllo delle risorse, di organizzazione e di infrastruttura negli Stati membri, quale ulteriore contributo all'adozione della migliore linea di condotta in futuro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 424/91

**dell'on. Marc Galle (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 marzo 1991)
(92/C 38/08)**

Oggetto: Intervento comunitario in tema di immigrazione dai paesi terzi, in particolare da quelli dell'Europa centrale e orientale

Il 16 gennaio 1991 la Commissione ha avviato al proprio interno un dibattito sulla problematica dell'immigrazione nella Comunità europea.

È la Commissione disposta a rendere di pubblico dominio i memorandum degli esperti di cui ci si è serviti per il dibattito?

Può la Commissione riferire se le cifre su cui ci si è basati sono realistiche e affidabili?

Contempla essa un intervento comunitario in tale ambito o pensa piuttosto ad un'azione in un consesso più ampio quale l'OCSE o il Consiglio d'Europa?

Tale intervento si limiterebbe alla prevista ondata di immigrazione dall'Europa centrale e orientale o intende la Commissione includere nella sua azione anche l'immigrazione da Sud, in particolare dalle ex-colonie degli Stati membri?

Ha la Commissione già messo in cantiere iniziative concrete per l'integrazione sociale degli immigrati?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
(15 ottobre 1991)**

Non è abitudine della Commissione pubblicare i documenti interni su cui essa si basa per procedere alle proprie deliberazioni. Tale norma vale anche nel caso del dibattito del 16 gennaio 1991.

Oltre ad esaminare la questione dell'immigrazione nell'ambito della Comunità e degli Stati membri che la compongono, la Commissione partecipa attivamente ai lavori svolti in altre sedi, come la conferenza di Vienna del Consiglio d'Europa o la conferenza di Roma dell'OCSE. A Vienna si è discusso essenzialmente sull'immigrazione Est-Ovest, a Roma, invece, è stato affrontato più particolarmente l'aspetto Nord-Sud.

La Commissione esamina le conclusioni della relazione di esperti sulle «politiche di immigrazione e di integrazione sociale degli immigrati nella Comunità europea» ⁽¹⁾ allo scopo di determinare l'opportunità di presentare proposte in merito.

⁽¹⁾ Doc. SEC(90) 1813 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 482/91**dell'on. Alonso Puerta (GUE)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 marzo 1991)**(92/C 38/09)***Oggetto:** Degrado alla foce del fiume Ferrol in Galizia (Spagna)

Considerando il grave degrado alla foce del fiume Ferrol dove si riversano quotidianamente circa 160 000 m³ di acque di scarico di origine urbana e industriale senza che si provveda a una loro depurazione,

considerando che il continuo aggravarsi della situazione ambientale nella suddetta foce rappresenta una seria minaccia per il patrimonio ittico (mitili) della zona e crea il rischio di veder cessare un'attività economica che coinvolge migliaia di persone,

1. vorrà la Commissione controllare che in questo caso vengono applicate correttamente le direttive:

a) 76/464/CEE ⁽¹⁾ concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità;

b) 79/923/CEE ⁽²⁾ relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura?

2. Vorrà la Commissione, d'intesa con le competenti autorità, varare opportune misure allo scopo di elaborare un piano anti-rifiuti che consenta di risanare realmente la foce del fiume Ferrol?

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(29 luglio 1991)

In applicazione della direttiva 76/464/CEE (sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico) spetta alle autorità competenti degli Stati membri sottoporre ad autorizzazione ogni scarico di sostanze pericolose appartenenti all'elenco I (articolo 3) o II (articolo 7 paragrafo 2).

Le autorizzazioni di scarico devono essere conformi alle condizioni stabilite nelle direttive comunitarie specifiche per le sostanze dell'elenco I e ai programmi nazionali di riduzione delle sostanze dell'elenco II (articolo 7, paragrafi 1 e 3).

In tale contesto la Commissione è tuttora in attesa di una risposta da parte della Spagna alle domande d'informazione generali che le sono state trasmesse. Ottenute tali risposte, la Commissione potrà farsi un'idea degli scarichi complessivi effettuati e verificare se le autorità locali competenti hanno preso o intendono prendere le misure opportune.

La direttiva 79/923/CEE del Consiglio relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura è stata recepita nel diritto spagnolo con il decreto reale 38/1989. Le autorità spagnole hanno designato nel 1990, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 79/923/CEE, la zona del Ria de Ferrol come zona di molluschicoltura. Conformemente all'articolo 5 gli Stati membri devono mettere a punto programmi di riduzione dell'inquinamento affinché le acque designate ottemperino ai requisiti della direttiva entro sei anni dalla designazione. La Commissione non ha ancora ricevuto nessun dato di controllo né informazioni in merito a tale programma.

Il 18 marzo 1991 il Consiglio è giunto ad un accordo sulla proposta della Commissione di una direttiva del Consiglio relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Non appena la direttiva sarà adottata formalmente e sarà entrata in vigore, la Comunità disporrà di uno strumento legale adeguato per garantire che gli scarichi degli impianti di acque reflue siano trattati adeguatamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 500/91**dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 marzo 1991)**(92/C 38/10)*

Oggetto: Misure di tutela di monumenti del patrimonio culturale che sono stati definiti degni di conservazione

È noto che la tutela dei monumenti storici del patrimonio culturale che sono le tappe del percorso storico di ogni popolo viene imposta mediante misure legislative.

Nell'isola di Paxos i monumenti più importanti sono stati proclamati degni di conservazione e vengono protetti per legge. Tuttavia un carente controllo del patrimonio architettonico rende problematica la conservazione degli elementi della tradizione culturale con gravissime conseguenze per l'ambiente culturale del luogo, ma anche per l'economia.

In particolare il castello dell'isola di Agios Nikolaos, che appartiene a Paxos e costituisce un paesaggio di particolare bellezza naturale, è stato dichiarato monumento degno di conservazione con le decisioni ministeriali GU 734/B del 10 luglio 1974 e 687/B del 24 maggio 1976. Tuttavia, conformemente alle denunce presentate da enti e da abitanti dell'isola è in progetto la costruzione di un'edificio che altererà la fisionomia della zona, nuocerà all'architettura locale e sostanzialmente si oppone alle prospettive di sviluppo turistico dell'isola.

Quali misure pensa di adottare la Commissione nel senso della tutela dei monumenti di particolare bellezza naturale da contraffazioni di dubbio valore estetico affinché il modello dello sviluppo sia il rispetto dell'ambiente naturale e della tradizione culturale?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(9 ottobre 1991)

La Commissione porta avanti, per l'ottavo anno consecutivo, la sua azione a favore della tutela e della salvaguardia del patrimonio architettonico comunitario. Tale azione è stata realizzata su iniziativa del Parlamento europeo, nel quadro della risoluzione del Consiglio del 13 novembre 1986.

Tuttavia la tutela dei monumenti dichiarati patrimonio culturale dalle competenti autorità nazionali o regionali è un settore di cui sono responsabili esclusivamente tali autorità.

La Commissione, pertanto, non ha alcuna competenza in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 576/91

**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(26 marzo 1991)

(92/C 38/11)

Oggetto: Progetti FSE

Può la Commissione indicare quali progetti sono stati sovvenzionati dall'FSE in Belgio (se possibile ripartiti per regione) durante il 1990, specificando in particolare:

- descrizione del progetto,
- nome e domicilio del richiedente (o dell'organismo richiedente),
- descrizione del campo di applicazione del progetto,
- contributo erogato per progetto,
- ammontare per progetto del finanziamento a carico del richiedente?

Si insiste perché la Commissione fornisca una ripartizione con dati riguardanti le Fiandre, Bruxelles e la Vallonia per avere un quadro dell'utilizzazione dell'FSE nelle singole regioni.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(15 novembre 1991)

Dal 1990 la Commissione dispone dei programmi operativi presentati per i vari obiettivi nel quadro della riforma dei fondi, mentre le autorità nazionali e regionali compe-

tenti hanno i progetti concreti presentati nel quadro dei loro programmi.

In risposta all'interrogazione scritta n. 49/91 ⁽¹⁾ la Commissione ha inviato all'onorevole parlamentare delle tabelle che gli consentiranno di avere un'idea generale degli interventi previsti dal Fondo sociale europeo per il Belgio nel quadro dei diversi obiettivi.

⁽¹⁾ GU n. C 144 del 3. 6. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 634/91

dell'on. Enrico Falqui (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)

(92/C 38/12)

Oggetto: Immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

Può la Commissione fornire un elenco di tutte le immissioni deliberate nell'ambiente di organismi geneticamente modificati che sono stati effettuati o si prevede di effettuare nell'ambito della ricerca o di altri progetti finanziati parzialmente o totalmente dalla Comunità europea, specificando:

1. l'organismo ospite,
2. le caratteristiche costruite,
3. tutte le parti contraenti (istituzioni, partner industriali e fondatori del progetto),
4. ubicazione,
5. dimensioni,
6. obiettivi,
7. metodi di controllo,
8. procedure di autorizzazione,
9. procedure eventuali per informare il pubblico,
10. fonte o fonti di finanziamento?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(19 luglio 1991)

Nel quadro del programma di ricerca nel settore della biotecnologia (BAP) 1986-1989 sono stati finanziati diversi progetti sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati. Tali progetti sono elencati nel catalogo dei contratti BAP di cui una copia viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento. Questo documento fornisce una ri-

sposta a gran parte dei questi posti. Nel quadro del programma BRIDGE ⁽¹⁾, si prevede che la Comunità finanzia un certo numero di progetti che comportano l'emissione di organismi geneticamente modificati (GMO). Tra i 112 progetti selezionati nel quadro di questo programma, 5 comportano l'emissione di organismi geneticamente modificati. I contratti di questi 5 progetti non sono ancora stati firmati. Non appena i contratti nel quadro del programma BRIDGE verranno firmati sarà pubblicato un catalogo contenente una lista completa. Tale catalogo, che contiene quasi tutte le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare, gli sarà poi spedito.

Visto che la direttiva 90/220/CEE ⁽²⁾ del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati non è ancora entrata in vigore, le emissioni effettuate in passato nell'ambito di tale programma di ricerca sono soggette alle normative nazionali, quando esistono. Le emissioni successive all'ottobre 1991 saranno soggette alle disposizioni della direttiva 90/220/CEE.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio del 27 novembre 1989, GU n. L 360 del 9. 12. 1989 concernente il programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della biotecnologia (1990-1994/BRIDGE).

⁽²⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 635/91

dell'on. Enrico Falqui (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)

(92/C 38/13)

Oggetto: Vaccino vivo geneticamente costruito contro la rabbia virale

È al corrente la Commissione di un'eventuale immissione deliberata nell'ambiente già effettuata oppure programmata di un vaccino vivo geneticamente costruito contro la rabbia virale da parte della ditta Transgene di Strasburgo, Francia, in tutti gli Stati membri salvo in Belgio? In questo caso:

1. quando e dove si è proceduto a questa immissione?
2. quale è stata l'area di diffusione?
3. quante esche sono state posate?
4. qual è il metodo di diffusione?
5. quale tipo di controllo si sta conducendo dopo la diffusione?
6. quale tipo di valutazione del rischio ambientale e di sanità pubblica è stato effettuato prima dell'immissione e come è stato informato il pubblico?
7. le valutazioni del rischio per l'ambiente e per la salute pubblica sono conformi ai criteri fissati dalla direttiva sull'immissione deliberata nell'ambiente di OGM (90/220/CEE) ⁽¹⁾?

8. la Commissione è coinvolta nel progetto?

È al corrente la Commissione di eventuali immissioni deliberate nell'ambiente di vaccino vivo geneticamente costruito contro la rabbia virale eventualmente effettuate o programmate da organismi situati nella CE in paesi terzi? In questo caso può la Commissione fornire le corrispondenti risposte alle domande n. 1-8 di cui sopra?

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(19 luglio 1991)

La Commissione non dispone delle informazioni richieste, visto che la direttiva 90/220/CEE relativa all'immissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'atmosfera entrerà in vigore solo il 23 ottobre 1991. Nel frattempo le immissioni di organismi geneticamente modificati sono autorizzate, in conformità alle normative nazionali, negli Stati membri i quali non sono tenuti ad informarne la Commissione. Pertanto la Commissione non ha ricevuto comunicazioni ufficiali circa eventuali emissioni di vaccini virali vivi geneticamente costruiti, sia nei paesi comunitari che nei paesi terzi, in conformità alla direttiva 90/220/CEE. La Commissione disporrà delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare solo per le emissioni di organismi geneticamente modificati che avverranno dopo il 23 ottobre 1991.

Alcune informazioni di carattere generale circa tali emissioni in Belgio sono state fornite alla Commissione conformemente alla decisione 89/445/89 del Consiglio concernente i progetti pilota per l'eradicazione della rabbia. Dalle informazioni messe a disposizione del pubblico si rileva che emissioni di tale particolare organismo hanno avuto luogo non solo in Belgio, ma anche in Francia e negli Stati Uniti. L'onorevole parlamentare è invitato a rivolgersi alle autorità nazionali di tali paesi per maggiori informazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 2. 8. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 645/91

dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)

(92/C 38/14)

Oggetto: Carenze nel controllo aereo a Barajas (Madrid)

Il 7 marzo 1991 rappresentanti di 49 compagnie aeree spagnole e internazionali hanno inoltrato una protesta al ministro spagnolo dei trasporti per le gravi carenze nel controllo aereo all'aeroporto internazionale di Barajas,

che sono all'origine di frequenti cancellazioni e ritardi dei voli, con conseguenti disagi per gli utenti.

La causa principale di questa situazione è data dal trasferimento del centro di controllo aereo da Paracuellos del Jarama a Torrejón de Ardoz, pianificato in modo inadeguato.

Tenendo conto della grave crisi strutturale di cui risentono attualmente le compagnie europee, può la Commissione intervenire presso le autorità spagnole perché queste ovvino alle carenze nel controllo aereo a Barajas?

Potrebbe inoltre studiare delle misure preventive da adottare affinché situazioni simili non si verifichino in altri aeroporti dei paesi membri della Comunità?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(7 ottobre 1991)**

Le gestione dei servizi di controllo del traffico aereo rientra nelle competenze dei singoli Stati membri. Pertanto la Commissione non ha competenze giuridiche per intervenire in tale settore e le azioni in materia devono essere decise in ambito nazionale.

Ciò nonostante rappresentanti della Commissione partecipano a numerosi convegni riservati all'esame dei problemi dell'aviazione civile e hanno l'opportunità di seguire le iniziative decise nel campo della gestione del traffico aereo. Per quanto riguarda più specificamente gli aeroporti, della task force dell'ECAC⁽¹⁾, incaricata di individuare i problemi che impediscono il corretto funzionamento dei sistemi di controllo dell'avvicinamento, fanno parte anche funzionari della Commissione. Sulla scorta delle relazioni che tale gruppo specializzato elabora e trasmette alle direzioni generali competenti, la Commissione intende controllare l'applicazione delle raccomandazioni emanate e attuare interventi adeguati che consentano di evitare situazioni analoghe a quelle verificatesi nell'aeroporto di Madrid-Barajas.

⁽¹⁾ Conferenza europea dell'aviazione civile, organizzazione intergovernativa che promuove il coordinamento tra gli enti nazionali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 677/91
dell'on. Gijs de Vries (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 aprile 1991)
(92/C 38/15)**

Oggetto: Importazione di materiale militare

Nel 1989 la Commissione ha emesso pareri motivati contro il Belgio, la Danimarca, il Regno Unito, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi per importazione in esen-

zione da dazi doganali di materiale per scopi militari (procedure per infrazione A/84/342-7).

1. Come mai la Commissione, dopo aver avviato le procedure, ha aspettato 5 anni prima di esprimere dei pareri motivati?
2. Non ritiene la Commissione che la lentezza del suo intervento rafforzi negli Stati membri l'opinione che non sia necessario preoccuparsi delle procedure per infrazione poiché possono passare degli anni prima che una causa venga portata in Corte di giustizia e successivamente trascorrono altri anni prima che questa emetta una sentenza?
3. A quale data esatta la Commissione ha deferito le cause in questione alla Corte di giustizia?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(29 ottobre 1991)**

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che i pareri motivati relativi alle infrazioni per importazioni di materiale per scopi militari sono stati inviati agli Stati membri nel mese di luglio 1985, ovvero un anno dopo l'avvio delle procedure.

Il carattere generalizzato di tali infrazioni nonché gli elementi presentati in risposta ai pareri motivati hanno indotto la Commissione a cercare una soluzione legislativa anziché contenziosa. Poiché la Commissione ritiene che la sospensione dei dazi doganali relativa alle importazioni di materiali per scopi militari possa essere decisa solo con un atto del Consiglio basato sull'articolo 28 del trattato CEE, e ciò per un numero limitato di materiali, essa ha inviato al Consiglio, nel 1989, una proposta di regolamento in questo senso. Essa ritiene, inoltre, che tale maniera di procedere non pregiudichi assolutamente la credibilità delle procedure d'infrazione.

La Commissione deciderà se portare avanti o meno le procedure d'infrazione cui allude l'onorevole parlamentare, in base ai progressi compiuti nel quadro del Consiglio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 683/91
dell'on. Hiltrud Breyer (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1991)
(92/C 38/16)**

Oggetto: Contaminazione radioattiva di dipendenti dell'Euratom

Secondo le indagini finora condotte, quattro dipendenti dell'Euratom, fra cui due ispettori, un elettricista e un

operaio, che lavorano tutti nell'edificio dell'Euratom del Kirchberg a Lussemburgo, sarebbero stati contaminati da radioattività. Sulle cause di tale contaminazione continua a regnare l'incertezza anche dopo la presentazione dei risultati delle indagini della commissione d'inchiesta comunitaria.

1. Può escludere la Commissione delle CE che la contaminazione abbia avuto luogo a causa di un oggetto contaminato presente in uno dei locali di lavoro dell'Euratom del Kirchberg a Lussemburgo?
2. Se la contaminazione ha avuto luogo in una centrale nucleare o in un impianto di trattamento, di quale impianto si tratta?
3. È vero che nei locali dell'Euratom del Kirchberg a Lussemburgo c'è un laboratorio in cui viene trattato materiale radioattivo?
4. Conviene la Commissione delle CE con la commissione d'inchiesta che l'avvenuta contaminazione sia così debole da non rendere necessario sottoporre a visita medica le persone che abitano nelle vicinanze?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(26 luglio 1991)**

Dato che il personale della direzione «Controllo di sicurezza» è assimilato ai lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti, esso viene sorvegliato in modo continuo e esauriente sotto l'aspetto della protezione sanitaria (dosimetria, controlli medici, controllo antropogammametrico, analisi delle urine, ecc.)

Benché nei laboratori del Kirchberg vengano manipolate esclusivamente sorgenti sigillate, per misura di precauzione la direzione si è dotata di un servizio di controllo della contaminazione che sorveglia i luoghi di lavoro ed il materiale che è stato utilizzato nelle installazioni nucleari.

Per quanto concerne il soggetto indicato dall'onorevole parlamentare, la Commissione assicura che nel frattempo le cause ed i motivi della questione sono stati chiariti integralmente.

1. Una tale «contaminazione» non ha avuto luogo.
2. Senza oggetto.
3. Euratom utilizza nei suoi laboratori sorgenti sigillate che sono richieste per gli apparecchi di misura, ma non materie radioattive in senso stretto.
4. Siccome non c'è stata contaminazione, la Commissione non vede motivo per tali esami.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 736/91

dell'on. Karel Pinxten (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1991)

(92/C 38/17)

Oggetto: Quote per l'importazione di autovetture giapponesi in Francia — Rifiuto da parte dello Stato francese di immatricolare autovetture giapponesi importate dal Belgio in Francia

Nell'interrogazione scritta n. 1472/90 ⁽¹⁾ si chiedeva alla Commissione di esprimersi sulla quota per le importazioni di autovetture giapponesi in Francia e più particolarmente sul rifiuto, da parte dello Stato francese, di immatricolare autovetture giapponesi importate dal Belgio in Francia.

Al punto 2 dell'interrogazione si chiedeva alla Commissione se tale immotivato rifiuto non comportasse una violazione degli articoli 9, 10 e 30 del trattato CEE.

Nella sua risposta la Commissione ha sostenuto di fare tutto il possibile affinché le disposizioni dei suddetti articoli del trattato vengano rispettate, e perché sia quindi garantito ai cittadini comunitari il diritto di importare e immatricolare in tutti i paesi della Comunità le autovetture acquistate in un altro Stato membro.

Non si contraddice allora la Commissione quando da un lato afferma di fare tutto il possibile affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli citati e, dall'altro, rifiuta di dare seguito ad un ricorso mosso contro lo Stato francese sulla base dell'articolo 30 del trattato CEE?

Come spiega la Commissione tale contraddizione?

⁽¹⁾ GU n. C 303 del 3. 12. 1990, pag. 55.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(31 luglio 1991)**

La Commissione non ha rifiutato di dare seguito ai ricorsi concernenti l'immatricolazione di autovetture di origine giapponese in Francia.

Al contrario, il 18 febbraio essa ha attirato per iscritto l'attenzione delle autorità francesi sull'atteggiamento del Service des mines nei riguardi dell'immatricolazione di autovetture di origine giapponese in libera pratica nella Comunità. Tale comportamento è stato valutato precisamente sotto l'aspetto degli articoli 30-36 del trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 754/91**dell'on. José Valverde López (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 aprile 1991)**(92/C 38/18)*

Oggetto: Caos nel trasporto aereo spagnolo e problemi di sicurezza e tutela degli utenti

Il controllo del traffico aereo in Spagna negli ultimi due mesi è stato definito caotico dal comitato degli operatori di linee aeree di Madrid. La situazione è stata denunciata alla JATA. Si è molto preoccupati per le numerose carenze del sistema di comunicazioni radio nonché per la mancanza di preparazione tecnica dei controllori. I responsabili della gestione del trasporto e del transito aereo hanno ammesso l'incapacità di pianificare la formazione e l'addestramento del personale necessario per le nuove tecnologie introdotte nel centro di controllo di Madrid. Ne conseguono un'insicurezza generale, l'annullamento di centinaia di voli e ritardi notevoli. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita per tale situazione.

Di quali informazioni dispone la Commissione europea in merito a tale grave problema?

Non pensa la Commissione che ci si trovi di fronte a gravi violazioni delle norme internazionali e del diritto comunitario, come pure dei diritti degli utenti?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

La Commissione è consapevole della gravità dei problemi che riguardano la capacità del sistema di traffico aereo. Tuttavia il Consiglio non ha finora previsto alcun ampliamento del ruolo della Commissione a tale riguardo.

Nonostante tali limiti, la Commissione segue gli sviluppi nel settore della gestione del traffico aereo partecipando ai diversi convegni sull'aviazione civile. L'identificazione dei problemi che ostacolano la corretta interazione tra sistemi aeroportuali e di controllo aereo è stata affidata a una task force della ECAC ⁽¹⁾, di cui fanno parte funzionari della Commissione. L'aeroporto di Madrid-Barajas non era tra quelli visitati. Tuttavia i dati che lo riguardano sono stati forniti dall'associazione degli utenti dello spazio aereo.

Stando alle informazioni disponibili, il trasferimento delle operazioni di controllo al nuovo centro situato a Torrejon de Ardoz ha causato numerosi disagi agli utenti, in quanto i voli hanno subito diverse ore di ritardo e le frequenti interruzioni delle comunicazioni terra-aria hanno indotto ad allungare gli intervalli fra un volo e l'altro.

Benché l'allegato 1 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (cui le norme spagnole sono conformi) di-

spona che esistano comunicazioni a due vie dirette, rapide e ininterrotte fra l'unità che assicura il controllo dell'avvicinamento e l'aereo che le è affidato e che tali condizioni non sono sempre state rispettate nel periodo in questione (causando indubbiamente irregolarità nel servizio), la Commissione non dispone di strumenti giuridici per intervenire in materia e qualsiasi intervento in tal senso spetta all'amministrazione spagnola.

⁽¹⁾ Conferenza europea dell'aviazione civile, organizzazione intergovernativa che promuove il coordinamento tra i diversi enti nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 812/91**dell'on. James Janssen van Raay (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 maggio 1991)**(92/C 38/19)*

Oggetto: Scorie di natura sconosciuta nel tunnel sotto il Canale della Manica

1. Dispone la Commissione di informazioni sul fatto che nella costruzione del tunnel sotto il Canale della Manica siano state utilizzate scorie di natura sconosciuta? In caso affermativo, è disposta a condurre un'indagine più approfondita sull'argomento?

2. Sa la Commissione che imprese non comunitarie invadono il mercato dei rifiuti e minacciano di monopolizzare la «gestione dei rifiuti» sottraendosi al severo controllo ambientale delle autorità europee?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1991)

1. La Commissione non dispone di alcuna informazione riguardo all'uso di scorie per la costruzione del tunnel sotto la Manica. La Commissione sarebbe tuttavia disposta ad esaminare la questione se l'onorevole parlamentare fornisce informazioni più precise. Essa rileva tuttavia che alcuni tipi di scorie sono d'uso corrente nelle costruzioni e che i procedimenti applicati costituiscono possibilità di valorizzazione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente. Le direttive 75/442/CEE ⁽¹⁾ e 78/319/CEE ⁽²⁾ relative ai rifiuti e ai rifiuti tossici e nocivi impongono una procedura di autorizzazione e di controllo da parte delle autorità competenti per qualsiasi trattamento dei rifiuti.

2. La Commissione è al corrente degli investimenti effettuati da società esterne alla Comunità nelle imprese europee di eliminazione dei rifiuti, ma non dispone di elementi che facciano pensare all'esistenza di posizioni di monopolio. Il controllo delle attività di gestione dei rifiuti

e le procedure di autorizzazione delle attività e degli impianti non devono creare una distinzione tra imprese europee e straniere né tradursi in una riduzione della responsabilità di queste ultime.

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

(²) GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 846/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 maggio 1991)
(92/C 38/20)

Oggetto: Commercio di pellicce di gatto marmorato

Secondo quanto affermato nel programma della BBC «Wildlife» (marzo 1991), il commercio di pellicce di gatto marmorato, quantunque vietato in tutto il mondo, prosegue fiorente. Parte sostanziale di tale commercio ha luogo in Grecia, e per di più in regime di piena libertà. D'altra parte la Grecia, in quanto membro della CEE, è impegnata al rispetto della convenzione CITES che vieta il commercio della pelliccia della maggior parte dei tipi di questo felino e pone limitazioni al commercio di quello dei restanti.

Alla fine del 1989 l'unione britannica consumatori ha inviato un suo membro a Rodi, che è uno dei più importanti centri commerciali di questo settore in Europa, per svolgere un'indagine, in esito alla quale si è constatato che effettivamente a Rodi ha luogo liberamente il commercio di tali pellicce. Detta constatazione è suffragata anche dall'organizzazione LYNX (che porta avanti una lotta contro il commercio di pellicce in genere) che ha inoltre svolto un'indagine sulla situazione a Rodi e ad Atene. Nel 1984 la Comunità europea ha emanato una serie di regolamenti che rendono obbligatoria l'applicazione della convenzione CITES negli Stati membri; in quanto aderente a tale convenzione, la Grecia è quindi obbligata ad osservarne i divieti, a meno che non riesca a dimostrare di aver precedentemente importato quantitativi tali di pellicce da rendere tuttora possibile la relativa produzione e commercializzazione. È a conoscenza la Commissione di questo commercio illecito? Ha svolto un'indagine sui metodi su cui si basa? Quali provvedimenti intende adottare al riguardo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(20 agosto 1991)

La Commissione è consapevole del fatto che le pellicce di gatto marmorato sono in vendita nei negozi di pellicce greci e sta attualmente indagando presso le autorità greche per appurare se le pellicce in questione sono entrate

nella Comunità anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3626/82 (¹) del Consiglio.

(¹) GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 858/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 maggio 1991)
(92/C 38/21)

Oggetto: Violazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici nelle isole Strofadi

Le isole Strofadi (Stamfani, la più grande e Arpia, la più piccola) che si trovano nel mare Ionio, hanno una notevole importanza storica, strategica ed ecologica. Vi si trovano reperti paleontologici e il monastero fortificato dedicato alla Vergine delle Grazie che risale al XII secolo.

Vi si trova inoltre un bosco secolare che ospita rare specie quale la *Juniperus Phoenicea*, che è un tipo di cedro unico in Grecia e forse in tutto il Mediterraneo. Le isole Strofadi, dove nidificano molte rare specie ornitologiche, costituiscono inoltre un importantissimo biotopo per gli uccelli che migrano dall'Africa verso la Grecia settentrionale e l'Europa.

Tuttavia negli ultimi anni le isole Strofadi sono letteralmente invase da moltissimi cacciatori, soprattutto nei mesi di aprile e maggio quando la caccia è vietata; si tratta di gente ricca e senza grande cultura che «visita» le isole con canotti ed elicotteri. Alla catastrofica attività venatoria, comodamente esercitata dai canotti, si associano anche cacciatori della vicina Zante; in quest'isola le armi ufficialmente dichiarate sono 13 000 mentre, secondo una stima effettuata dalla guardia forestale, il numero complessivo di armi in circolazione è di 30 000.

Le norme nazionali e quelle comunitarie, soprattutto la direttiva 79/409/CEE (¹), vengono ripetutamente violate, la vegetazione e il bosco vengono distrutti mediante la costruzione di «postazioni» per la caccia, ecc., e il monastero continua a subire danni. Il controlli di polizia sono quasi inesistenti malgrado le diverse denunce che stigmatizzano l'atteggiamento di indulgenza e le connivenze di diverse autorità. Le isole Strofadi figurano quale importante biotopo nell'elenco che raggruppa le aree ornitologiche di rilievo e nel programma CORINE.

L'associazione greca di difesa della natura e l'organizzazione «Greek Animal Welfare Fund» propongono di dichiarare queste isole «monumento della natura» conformemente alla legge 996/1971 mentre altri organismi suggeriscono di organizzarvi «camping ecologici» sull'esempio di quanto avviene in altre regioni europee.

È al corrente la Commissione del caso che abbiamo sopra esposto? In che modo intende intervenire affinché si ri-

spetti almeno la direttiva 79/409/CEE? Potrebbe essa contribuire al rafforzamento delle misure di tutela delle suddette isole ed eventualmente alla realizzazione dei progetti sopra esposti?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(17 ottobre 1991)

La Commissione è stata recentemente informata che le autorità greche competenti (ministero dell'ambiente, ministero dell'agricoltura e prefettura di Zante) hanno deciso di classificare le isole Strofadi come «monumento naturale», in conformità alla loro legislazione, e che è stata avviata in proposito la relativa procedura amministrativa.

Parallelamente si è deciso di proibire la caccia su queste isole per un periodo di dieci anni.

Il contributo della Commissione alla realizzazione dei progetti citati dall'onorevole parlamentare può essere concesso previo esame dei progetti eventualmente presentati dalle autorità greche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 869/91

dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 maggio 1991)

(92/C 38/22)

Oggetto: Costruzione del bacino di Rialb (Catalogna, Spagna)

Considerando che la costruzione del bacino di Rialb, i cui lavori inizieranno fra breve, provocherà danni irreparabili in una regione che presenta caratteristiche interessantissime dal punto di vista agricolo, culturale, architettonico e ecologico,

considerando che saranno sommersi diversi comuni nei quali si trovano chiese preromaniche e romaniche,

considerando che il bacino sarà costruito in una zona a rischio geofisico e quindi costituirà un pericolo potenziale per la popolazione interessata,

considerando che sono state presentate soluzioni alternative che prevedevano sbarramenti minori nell'alevo del fiume Segre e altri sbarramenti laterali in quello dei suoi affluenti,

sottolineando la necessità di adottare misure per la previsione, la prevenzione e il controllo dei fenomeni naturali al fine di evitare che assumano proporzioni catastrofiche,

1. può la Commissione richiedere informazioni necessarie per valutare se il progetto e l'esecuzione dei lavori di costruzione del bacino di Rialb siano conformi alle disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente nonché di sicurezza delle persone e dei beni?
2. Può comunicare se ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale, obbligatoria ai sensi della direttiva 85/377/CEE (¹) debba comprendere un'analisi completa, di tipo geomorfologico e geofisico, della zona in cui è prevista la costruzione del bacino?
3. Qualora per il progetto venga previsto un contributo finanziario della Comunità, può la Commissione specificare la natura e l'importo di detto contributo?

(¹) GU n. L 175 del 7. 5. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(24 luglio 1991)

1. La Commissione si è già occupata del bacino di Rialb nel quadro di una petizione (n. 230/85) inviata al Parlamento europeo nel 1985.

Nel corso dell'esame della suddetta petizione la Commissione era stata informata dalle autorità spagnole che uno studio d'impatto, unitamente ad una consultazione del pubblico interessato dal progetto e delle autorità responsabili per l'ambiente, avrebbe preceduto l'autorizzazione del suddetto bacino, in conformità della direttiva 85/337/CEE.

Questa direttiva è stata in seguito trasposta in diritto interno dalla legge del 28 giugno 1988 (decreto n. 1302).

Pertanto la decisione relativa dalla costruzione del bacino ha dovuto essere resa pubblica ed essa ha potuto essere quindi esaminata dettagliatamente dalle persone interessate.

Nel caso in cui l'onorevole parlamentare ritenesse che tale decisione sia in contraddizione con la procedura prevista dalla direttiva comunitaria, la Commissione desidererebbe esserne tenuta al corrente.

2. La Commissione ritiene che gli studi geomorfologici e geofisici della zona in questione costituiscono un preliminare scientifico indispensabile alla realizzazione del bacino e ciò indipendentemente dalle incidenze che tale opera potrebbe avere sull'ambiente.
3. La Commissione non ha concesso alcun finanziamento alla realizzazione di detto progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 884/91**dell'on. Dieter Rogalla (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(8 maggio 1991)**(92/C 38/23)***Oggetto:** Limiti di velocità sulle autostrade

1. Quali Stati membri hanno emanato dei limiti di velocità?
2. Quali velocità massime sono permesse negli Stati membri?
3. L'esistenza di limiti di velocità comporta:
 - una diminuzione relativa del numero di incidenti,
 - una minore gravità degli incidenti,
 - un flusso del traffico più lento,
 - una guida meno nervosa,
 - un consumo di carburante nettamente inferiore?
4. Per quanto concerne i limiti di velocità sulle autostrade intracomunitarie, a partire dal 1993 la Commissione intende:
 - esprimere raccomandazioni in tal senso,
 - proporre una normativa comunitaria uniforme in materia?
5. Quali velocità massime sulle autostrade devono fungere, secondo la Commissione, da norma comunitaria vincolante o orientativa:
 - 120 km/h,
 - 130 km/h?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(29 ottobre 1991)

Nel gennaio del 1987 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione relativa ai limiti di velocità ⁽¹⁾ nella quale l'onorevole parlamentare troverà informazioni e riflessioni in merito ai punti 1, 2 e 3 della sua interrogazione.

In seguito a detta comunicazione la Commissione ha presentato al Consiglio, in data 11 gennaio 1989 ⁽²⁾, una proposta relativa ai limiti di velocità dei veicoli industriali.

Attualmente la Commissione non prevede di proporre limiti di velocità per veicoli diversi da quelli contemplati nella suddetta proposta. Si tratta di un problema che la Commissione intende approfondire nell'ambito di uno studio condotto da un gruppo di esperti indipendenti ⁽³⁾.

Si invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alla risposta all'interrogazione orale n. H-538/89 dell'onorevole Galland ⁽⁴⁾, nonché all'intervento della Commissione in occa-

sione del dibattito svoltosi al Parlamento europeo il 14 settembre 1990 sulla succitata proposta di direttiva ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(86) 735 «Limiti di velocità nella Comunità».

⁽²⁾ GU n. C 33 del 9. 3. 1989.

⁽³⁾ «Relazione del gruppo di esperti ad alto livello per una politica europea di sicurezza stradale» (febbraio 1991).

⁽⁴⁾ PE, Resoconto integrale del 17. 1. 1990, pag. 202.

⁽⁵⁾ GU n. C 96 del 12. 4. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 953/91**dell'on. Llewellyn Smith (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 maggio 1991)**(92/C 38/24)***Oggetto:** Rifiuti radioattivi

Quali quantitativi rispettivamente di

1. Rifiuti radioattivi a breve vita e a bassa attività,
2. A breve vita e a media attività,
3. A lunga vita e a media attività e
4. A lunga vita e ad alta attività sono
 - a) depositati e
 - b) smaltiti in ciascuno Stato membro?

In che modo centralizza e confronta la Commissione tali dati?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(2 luglio 1991)

Le stime dei residui radioattivi (cifre indicative, situazione aggiornata al 1987) sono state pubblicate nella seconda comunicazione della Commissione al Consiglio sulla «Situazione attuale e previsioni nella gestione dei residui radioattivi nella Comunità europea» ⁽¹⁾. Una copia di tale documento sarà inviata all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

Le cifre che seguono si riferiscono all'insieme della Comunità:

Categoria dei residui	In deposito	Smaltiti
A breve vita, a bassa attività		
A breve vita, a media attività	60 000 m ³	1 000 000 m ³
A lunga vita (residui alfa)	60 000 m ³	0
Ad alta attività	2 000 m ³	0

La summenzionata comunicazione illustra le condizioni precise in cui queste cifre sono state ottenute e contiene le cifre relative ad ogni singolo Stato membro. I residui a breve vita e quelli a bassa e media attività sono considerati assieme, in quanto molti Stati membri li hanno posti nella stessa categoria.

Queste stime vengono periodicamente raccolte da un apposito gruppo di lavoro del comitato consultivo dei rappresentanti nazionali ⁽¹⁾, incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del piano d'azione comunitario in materia di residui radioattivi 1980—1992 e più precisamente del punto «Analisi permanente della situazione per l'adozione delle soluzioni necessarie».

È in preparazione una terza comunicazione sullo stesso argomento in cui le stime saranno aggiornate. Dal 1987, tuttavia, non ci sono stati cambiamenti significativi.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 312 def.

⁽²⁾ Risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 1980, GU n. C 51 del 29. 2. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1026/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 maggio 1991)
(92/C 38/25)

Oggetto: Controllo scientifico delle derrate alimentari

Proponendo una direttiva sull'assistenza e la cooperazione degli Stati membri per i controlli scientifici delle derrate alimentari, la Commissione abbandona l'idea di creare un'apposita agenzia europea.

Non crede la Commissione che il coordinamento con organismi quali l'Organizzazione mondiale della sanità o la Food and Drug Administration americana potrebbe avvenire in modo più diretto, e quindi più efficace, con un'agenzia europea piuttosto che con una cooperazione di Stati membri?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(19 agosto 1991)**

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta scritta all'interrogazione n. 904/91 dell'on. Bannotti ⁽¹⁾. La Commissione precisa che la cooperazione ha

luogo tra gli organismi scientifici e non tra i governi degli Stati membri e che le risorse di cui si potrebbe disporre mediante questa cooperazione sarebbero maggiori e più efficaci di quelle che potrebbero essere rese disponibili attraverso una agenzia europea dell'alimentazione.

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 2. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1071/91

dell'on. Filippos Pierros (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 maggio 1991)
(92/C 38/26)

Oggetto: Sostegno comunitario all'industria del marmo

Com'è noto, quello del marmo costituisce uno dei settori più dinamici dell'industria e delle esportazioni della Comunità. In particolare per alcuni paesi, quali l'Italia e la Grecia, le esportazioni di marmo sono responsabili di una quota cospicua dei proventi del commercio estero. Dopo l'Italia, in Europa la Grecia occupa fin d'ora il secondo posto per il volume di esportazioni in questo settore, che nel 1990 hanno raggiunto il valore di 20 miliardi di dracme e che quest'anno sembrano avere prospettive altrettanto lusinghiere, nonostante la crisi del Golfo.

Tuttavia, dato che questa industria dispone ancora di notevoli potenzialità, in particolare dal punto di vista delle esportazioni, è indispensabile che la Commissione metta a punto un sistema comunitario inteso al suo sostegno economico e alla sua promozione. Si chiede all'esecutivo di farci sapere se è intenzionato ad assumere iniziative in tal senso.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(25 settembre 1991)**

La Commissione è consapevole dell'importante ruolo svolto dal settore del marmo in alcune regioni della Comunità, segnatamente della Grecia. Nel quadro dei programmi operativi regionali essa partecipa al finanziamento in Grecia di una serie di misure, quali per esempio il miglioramento dei prodotti, la promozione delle esportazioni, l'elaborazione di studi settoriali ecc., intese a migliorare la competitività delle PMI di questo settore.

La Commissione ritiene che il sostegno offerto alle imprese del settore del marmo, come d'altronde alle imprese degli altri campi di attività, debba essere differenziato in modo tale da compensare gli handicap specifici delle imprese situate nelle regioni più svantaggiate della Comu-

nità. Un sistema di sostegno messo a punto nell'ambito dei QCS consente di utilizzare nel modo più opportuno parte del potenziale di ciascuna regione interessata.

In applicazione della risoluzione del Consiglio del 28 luglio 1989 relativa allo sviluppo dell'industria mineraria comunitaria (compreso il marmo), la Commissione, unitamente agli Stati membri, ha inoltre allo studio diverse misure destinate ad eliminare gli ostacoli amministrativi e/o fiscali e a migliorare il quadro socio-economico del settore, nell'ottica del completamento del mercato interno. Tale studio riguarda l'accesso ai dati geologici e minerari e la loro diffusione, la formazione professionale, l'imposizione fiscale e il quadro normativo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1106/91

dell'on. Dimitrios Dessylas (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 38/27)

Oggetto: Lottizzazione delle superfici boschive in Grecia

Il patrimonio forestale e ambientale greco è gravemente minacciato da un emendamento presentato dai ministri greci per l'ambiente (!!) e per l'economia ad un progetto di legge in tutt'altro campo (quello tributario).

La disposizione proposta consente a qualunque privato o società in possesso di una superficie superiore a 10 ettari di presentare un progetto inteso alla sua lottizzazione privata!

Questa iniziativa, motivata da considerazioni di gettito erariale ed interessi elettorali, assesta il colpo di grazia ai boschi e alle superfici boschive della Grecia che già negli ultimi anni si sono pericolosamente ridotti (i boschi coprono ora appena il 16 % del territorio ellenico) in conseguenza delle lottizzazioni e delle occupazioni abusive, del loro declassamento e trasformazione in cosiddetti «pascoli» dei grandi e frequenti incendi e della pratica delle cosiddette «obbligazioni fondiari» dello Stato ellenico, nonché della speculazione edilizia operata dalle ben note «cooperative edilizie» (persino di magistrati, deputati e giornalisti)!!

Questo processo senza precedenti di lottizzazione delle superfici boschive non fa che aggravare il disastro ambientale, che soprattutto ad Atene ha raggiunto ormai proporzioni insostenibili.

Si chiede alla Commissione qual è la sua posizione, quali misure intende adottare e quali iniziative assumere immediatamente presso le autorità elleniche per scongiurare

l'innammissibile lottizzazione e distruzione dei boschi e delle superfici boschive.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(20 agosto 1991)

La Commissione non ha avuto notizia ufficiale delle recenti decisioni del governo ellenico le quali, secondo l'onorevole parlamentare, potrebbero avere conseguenze gravi per le foreste e l'ambiente in generale. La Commissione conta pertanto chiedere tali informazioni alle autorità elleniche.

Tuttavia, trattandosi dell'eventuale assetto di zone forestali volto a permettere la realizzazione di lottizzazioni, la Commissione può intervenire solo nel caso di incompatibilità con la legislazione comunitaria (zone di protezione speciale — direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾).

Date le varie minacce che incombono sulla foresta europea e più in particolare sulla foresta mediterranea, la Commissione ritiene comunque che gli Stati membri dovrebbero evitare l'adozione di misure che potrebbero provocare un deterioramento della situazione forestale sul loro territorio.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1125/91

dell'on. Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 38/28)

Oggetto: Sovvenzione per il rinnovo della biblioteca di Andritseni nell'Elide

Com'è noto, la biblioteca di Andritseni nell'Elide (Grecia) è eccezionalmente ricca per numero e qualità delle opere conservate. Le migliaia di volumi di cui dispone sono considerati d'incalcolabile valore collezionistico, storico e nazionale.

La carenza di custodi, la situazione insostenibile in cui versa l'edificio, l'assoluta mancanza di restauri e l'insufficiente sistema di catalogazione e registrazione rischiano tuttavia di far scomparire o andare in malora questa ricchezza, eventualità questa che indubbiamente infliggerebbe un colpo letale al patrimonio storico della regione e distruggerebbe preziose testimonianze della memoria storica.

Può la Commissione dire di quali mezzi dispone per venire in aiuto all'opera di salvaguardia e valorizzazione della biblioteca di Andritsena nell'Elide?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione
(10 ottobre 1991)**

Il progetto di salvaguardia e ristrutturazione della biblioteca di Andritsaina è stato presentato alla Commissione nel 1990, nel quadro dell'azione annua a favore di progetti-pilota per la salvaguardia del patrimonio architettonico comunitario. Tuttavia, poiché quest'anno la tematica riguardava gli edifici e i complessi architettonici che costituiscono il tessuto rurale o urbano, non è stato possibile prendere in considerazione il progetto in questione.

Se si tiene conto del principio della sussidiarietà nonché della limitatezza dei mezzi a disposizione della Commissione, l'azione che quest'ultima svolge in merito mira, più particolarmente, a sensibilizzare le regioni d'Europa all'importanza culturale, sociale ed economica delle iniziative di salvaguardia e di valorizzazione del loro patrimonio.

Poiché la responsabilità della salvaguardia degli edifici storici e del loro mobilio è parte del patrimonio storico di una regione, essa rimane di assoluta competenza degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1127/91

**dell'on. Filippas Pierros (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/29)**

Oggetto: Sovvenzione comunitaria ai monumenti bizantini del dipartimento dell'Elide

È noto e, al contempo, degno di nota che il dipartimento dell'Elide in Grecia è ricco di monumenti bizantini. Vi sono presenti tra l'altro sublimi testimonianze rappresentative del periodo bizantino e postbizantino, in particolare chiese e castelli.

Questo ingente patrimonio architettonico ha urgente bisogno di un generoso programma di salvaguardia e valorizzazione, attraverso il quale contribuire non solo allo sviluppo turistico della regione, ma anche e soprattutto a salvare un importante e prezioso «pezzetto» del patrimonio greco e europeo.

Può la Commissione dire di quali mezzi dispone per intraprendere l'opera di salvaguardia e valorizzazione delle ricche testimonianze bizantine esistenti nel dipartimento dell'Elide?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione
(10 ottobre 1991)**

Nel quadro delle iniziative a favore della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio architettonico comunitario, la Commissione porta avanti, ogni anno, un'azione di sostegno a progetti-pilota di restauro. Tali progetti sono presentati in base a una tematica definita dal 1989 per un periodo di quattro anni. Lo scopo dell'azione è sensibilizzare le regioni d'Europa all'influenza che quest'ultima esercita a livello culturale, sociale ed economico.

In Grecia, del resto, vengono concessi annualmente contributi finanziari a favore del proseguimento dei lavori di restauro/conservazione dei monumenti siti sull'Acropoli e sul Monte Athos il cui prestigio culturale supera ampiamente l'ambito regionale e/o nazionale.

Tali azioni, tuttavia, nel rispetto del principio della sussidiarietà comunitaria, non consentono alla Commissione di intervenire nella salvaguardia sistematica e nella valorizzazione del patrimonio di un'intera regione europea. Questa politica, infatti, permane di competenza degli Stati membri.

Nel quadro degli interventi dei fondi strutturali, la salvaguardia del patrimonio bizantino potrebbe costituire l'oggetto di un cofinanziamento nella misura in cui la valorizzazione di tale patrimonio contribuisca allo sviluppo socio-economico della regione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1128/91

**dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/30)**

Oggetto: Conseguenze transfrontaliere dei programmi irrigui

Quali saranno, a giudizio della Commissione, le conseguenze della costruzione di dighe e altre opere irrigue realizzate nell'ambito dei programmi finanziati dalla CEE lungo il bacino del fiume Duero o Douro in Spagna e Portogallo, per quanto riguarda:

1. il livello e la stagionalità del flusso delle acque in Portogallo,
2. l'agricoltura portoghese,

3. i 40 000 ettari che costituiscono un importante rifugio di uccelli lungo il corso superiore del Douro e lungo i fiumi Sabor e Agudea nel Portogallo settentrionale?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1130/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 38/31)

Oggetto: Conseguenze transfrontaliere della utilizzazione delle acque del bacino del fiume Tejo

Quali saranno, a giudizio della Commissione, le conseguenze della costruzione di dighe e altre opere irrigue realizzate nell'ambito dei programmi finanziati dalla CEE lungo il bacino del fiume Tejo in Spagna, per quanto concerne:

1. il livello e la stagionalità del flusso delle acque in Portogallo,
2. l'agricoltura portoghese,
3. i 18 000 ettari che costituiscono un importante rifugio di uccelli lungo il corso superiore del Tejo nel Portogallo centrale,
4. i 40 000 ettari che costituiscono un altrettanto importante rifugio di uccelli negli estuari nella valle del Tejo nella zona di Lisbona, nei quali sono compresi i 14 563 ettari protetti dalla convenzione di Ramsar e la zona di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE (¹)?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 1128/91 e 1130/91

(18 ottobre 1991)

A norma delle procedure di valutazione attuate per garantire la conformità dei programmi alla legislazione e alla politica comunitaria, le autorità spagnole hanno comunicato informazioni particolareggiate sull'ambiente per il programma della regione Castilia Leon. Quanto prima dovrebbero pervenire alla Commissione le informazioni riguardanti il programma della regione Castiglia La Manica.

Le autorità spagnole si sono inoltre impegnate a condurre uno studio sull'impatto ambientale, in conformità alla direttiva 85/337/CEE (¹) relativa ai progetti che potrebbero avere effetti sull'ambiente. L'articolo 7 di questa direttiva dispone inoltre la valutazione dell'impatto che la realizzazione di alcuni lavori di costruzione potrebbe avere sull'ambiente di un altro Stato membro. Seguendo la procedura indicata in questo articolo, spetta agli Stati membri

interessati organizzare lo scambio di informazioni e la consultazione bilaterale adeguata sulle opere in questione.

In considerazione del preciso interesse presentato da questi progetti, sia per lo sviluppo agricolo che per la tutela ambientale, la Commissione ne seguirà con attenzione lo svolgimento e chiederà alle autorità spagnole di comunicare i risultati delle valutazioni in corso.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1129/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 38/32)

Oggetto: Disastro ecologico a Nauplio

Agli inizi del 1990 sono cominciati i lavori per aprire un «marciapiede» che avrebbe dovuto collegare la località di Arvaniti con la zona di Karathona a Nauplio. Il luogo si trova ai piedi della storica rocca di Palamidi e per la realizzazione dell'opera non è stato eseguito nessuno studio d'impatto ambientale né sono state richieste le autorizzazioni della sovrintendenza alle antichità bizantine, della direzione forestale del dipartimento dell'Argolide e dell'assessorato dell'urbanistica di Nauplio. Il risultato è che invece di un «marciapiede» di larghezza limitata è stata aperta una vera e propria strada larga tra i 5 metri e mezzo e gli 8 metri e mezzo, sono stati colmati tutti i piccoli porticcioli naturali che si trovavano lungo la strada e è stato gravemente perturbato l'equilibrio ecologico della zona, per cui di recente si è avuta tutta una serie di smottamenti causati dalla «sbrigliatività» con cui è stata eseguita l'opera, con la conseguenza che gran parte della strada (circa 30 metri) è franata.

Poiché l'opera è stata realizzata nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale finanziati dal quadro comunitario di sostegno in violazione però della direttiva 85/337/CEE (¹), può la Commissione dire se ha intenzione di intervenire presso le competenti autorità greche affinché sia ristabilito l'equilibrio lungo la costa facendo sì che la strada venga utilizzata come marciapiede e affinché — ipotesi remota — venga per quanto possibile ripristinato lo stato iniziale del sito?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1991)

La Commissione era stata informata dalle autorità greche competenti (prefettura di Argolide) che il progetto cui fra riferimento l'onorevole parlamentare era stato bloccato.

Solo una piccola parte di questo è stata portata a termine (Arvanitia). Il consiglio archeologico centrale ha recentemente rilasciato un'autorizzazione per la prosecuzione dei rimanenti lavori (Arranitia-Karathona). La Commissione ha avuto conferma dalla prefettura di Argolide che verrà presa ogni misura correttiva atta a ripristinare l'equilibrio ecologico lungo la fascia costiera e che questo itinerario sarà usato come sentiero pedestre. Inoltre verrà eseguito quanto prima uno studio valutativo dell'impatto ambientale, da parte delle autorità competenti, che indicherà le misure correttive da prendere e l'ambito entro cui dovranno essere eseguiti i rimanenti lavori.

La Commissione continuerà ad occuparsi della questione e seguirà lo sviluppo di questo progetto allo scopo di garantire che sia rispettata la legislazione sull'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1153/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 38/33)

Oggetto: Sistema di pagamento in Ecu all'Est

La Commissione è al corrente di una ipotesi di lavoro avanzata, da un lato da rappresentanti dei poteri pubblici sovietici, polacchi, cecoslovacchi e ungheresi e, dall'altro, dai rappresentanti di numerosi grandi istituti bancari occidentali, che mira ad istituire un sistema di pagamento fra le ex «democrazie popolari» basato sull'Ecu?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(11 luglio 1991)

La domanda rivolta dall'onorevole parlamentare si riferisce ad un progetto, proveniente da banche commerciali della Comunità, di allargare l'attuale sistema di compensazione dei pagamenti bancari in Ecu a banche di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.

La Commissione è stata informata di tale progetto che essa ritiene interessante, soprattutto perché proviene dal settore privato. Il sistema previsto potrebbe agevolare gli scambi commerciali dei paesi interessati; esso fornirebbe alle loro banche un accesso a una tecnologia informatica di punta e a un sistema di pagamenti efficiente. Infine, contribuirebbe allo sviluppo del ruolo dell'Ecu nel contesto dei legami commerciali, finanziari e monetari fra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale, legami che sono destinati a svilupparsi. Per queste ragioni la Commissione segue attentamente gli sviluppi del progetto in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1157/91

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 38/34)

Oggetto: Stato giuridico consultivo delle ONG

La vostra risposta alla mia interrogazione (H-0197/91) ⁽¹⁾ concernente lo stato giuridico consultivo delle ONG presso la Commissione non mi sembra completa. Potreste quindi sviluppare gli aspetti seguenti?

1. Quali sono le ragioni che vi spingono a moltiplicare i raggruppamenti di ONG?
2. Quale argomento contro l'esistenza di uno stato giuridico consultivo invocate la troppo grande diversità dei settori associativi. Altre istanze internazionali, ed esempio l'ONU, non hanno incontrato le medesime difficoltà? Non potreste studiare la loro esperienza in materia?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-403 (marzo 1991).

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

1. In linea di massima la Commissione incoraggia il raggruppamento, a livello europeo, delle ONG privilegiando le relazioni con queste ultime per questioni di facilità ed efficacia di gestione.

La Commissione ha favorito, in particolare, il raggruppamento delle ONG in alcuni settori d'intervento per le seguenti ragioni:

- Nel settore dell'aiuto d'urgenza: da un lato, allo scopo di coordinare ed armonizzare le azioni per le quali le ONG chiedono il finanziamento della Comunità e, dall'altro, per rendere possibile il lavoro di gestione della Commissione.
- Nel settore della lotta alla povertà: per consentire alle ONG che operano nel settore di avere contatti immediati con le istituzioni europee.

L'esistenza di un comitato di collegamento riservato a tali organizzazioni deve consentire contemporaneamente di stimolare gli scambi di esperienze ed informazioni tra le ONG che perseguono gli stessi scopi, aumentandone in tal modo l'efficacia, e consentire a loro, inoltre, di esprimersi su quelle politiche europee che possono avere un impatto sui gruppi svantaggiati.

- Nel settore delle migrazioni: il Foro degli emigranti è stato fondato per consentire agli emigranti prove-

nienti dai paesi terzi e legalmente residenti sul territorio comunitario di esprimersi chiaramente a livello politico nel dialogo con le istituzioni comunitarie, colmando, così, quella che finora costituiva una vera e propria lacuna. Esso è stato istituito nel maggio 1991 dalla Commissione, a seguito di un'iniziativa parlamentare.

2. Basandosi sull'esperienza propria e su quella di organismi internazionali come l'ONU, la Commissione non ritiene opportuno creare uno stato giuridico consultivo. La mancanza di una procedura di accreditamento è in parte spiegata dalle difficoltà di mettere a punto norme precise che possano applicarsi alla totalità degli organismi con i quali la Commissione ha relazioni di lavoro.

La Commissione ha peraltro sempre considerato la concessione di uno stato giuridico consultivo incompatibile con la sua esigenza di indipendenza nei confronti di dette associazioni. La Commissione ritiene, inoltre, che non sia prudente concedere una specie di «certificato di buona condotta» ad organizzazioni di cui essa non è in grado di controllare le attività.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1162/91

dell'on. Maxime Verhagen (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/35)

Oggetto: Ambiente e sviluppo

1. È vero che tramite lo sportello Cheysson sono state finanziate un'industria per la produzione di CO₂ in America latina e una segheria nell'Amazzonia?
2. Ritiene la Commissione che queste attività industriali siano compatibili con la necessaria protezione dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo e in particolare con la tutela della foresta pluviale tropicale?
3. Quali misure intende adottare la Commissione per evitare che tramite lo sportello Cheysson vengano effettuati investimenti contrari ai criteri ambientali definiti ad esempio nel quadro della nuova politica nei confronti dei paesi ALA?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(11 ottobre 1991)**

1. Effettivamente un'unità di produzione di CO₂ in America latina e una segheria in Amazzonia sono state

finanziate dal programma ECIP. La fabbrica di CO₂ ha sede in Bolivia e produce CO₂ in contenitori e bombole, nonché ghiaccio secco (anidride carbonica solida) destinato al settore dei rifornimenti, della macellazione, dell'industria del gelato e ai trasporti frigoriferi. Si tratta di una fabbrica installata in conformità delle norme in vigore in tale paese. I soci della CEE sono danesi.

Dallo studio di fattibilità preliminare risulta che tale nuova unità risponde ad una necessità e che l'incidenza qualitativa sullo sviluppo è positiva (si produce CO₂ di migliore qualità destinato al settore della produzione di birre e di acque minerali, si consente una migliore qualità e conservazione delle derrate alimentari deperibili, in particolare in occasione del loro trasporto). La produzione di CO₂ è attualmente di circa 2 300 tonnellate all'anno e potrebbe raggiungere le 3 000 tonnellate (il Sud America contribuisce annualmente ad un incremento netto del tasso di CO₂ nell'atmosfera pari a 710 000 di tonnellate (WRI — 1990)).

La seconda joint venture riguarda l'insediamento e lo sfruttamento di una piantagione di Teak in Brasile, nel Mato Grosso. I soci della CEE sono danesi e tedeschi. Si tratta del rimboschimento di una zona forestale secondaria e di scarso valore, per ricreare un clima favorevole alla ricostituzione della foresta naturale. Questo progetto è conforme alle norme del codice forestale brasiliano.

La foresta compirà il suo ciclo di crescita dopo 25 anni e coprirà, nel 2014, una superficie pari a 6 300 ettari. Il rendimento per ettaro di una tale superficie corrisponde a quello di una superficie di foresta naturale compresa tra 5 e 10 ettari. La gestione professionale contribuisce alla prevenzione degli incendi. Il progetto risponde ad una crescente richiesta di materie prime dei mercati internazionali e del Brasile stesso e ridurrà la dipendenza nei confronti dell'Estremo Oriente, produttore di un legno di qualità identica ma di provenienza tropicale. Il progetto ha beneficiato dell'accordo specifico preliminare della direzione generale dell'ambiente della Commissione.

2. La Commissione ritiene che tali attività industriali non siano in contraddizione con le esigenze in materia di tutela dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo e, in particolare, con la protezione della foresta tropicale.

3. Ai fini della valutazione e del controllo dei progetti nel quadro dell'ECIP, è stato creato un meccanismo di consultazione con tutte le direzioni generali interessate.

Per garantire che gli investimenti cofinanziati dall'ECIP non siano contrari ai criteri di tutela ambientale alla base della nuova politica di cooperazione con i PVS-ALA, la Commissione intende consolidare tale procedura di consultazione. Inoltre, per i progetti che possono avere conseguenze negative sull'ambiente, è richiesta una valutazione del loro impatto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1165/91

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
al Consiglio delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/36)

Oggetto: Attribuzione del premio Nobel a Magnago

Per chiedere se il Consiglio è disposto ad impegnarsi a rifiutare l'adesione dell'Austria alla Comunità fino a che continuerà a sostenere il premio Nobel per Magnago, il quale ha rivendicato gli attentati contro l'Italia e con la sua azione politica fomenta la lotta all'interno di uno Stato sovrano quale l'Italia, alimentando il separatismo.

Risposta

(15 gennaio 1992)

Il Consiglio discuterà in merito all'adesione dell'Austria alla Comunità in base al parere recentemente espresso dalla Commissione.

Il Parlamento europeo, dal canto suo, sarà chiamato a dare il suo parere conforme e l'onorevole parlamentare potrà far valere le proprie opinioni in tale occasione.

Per quanto riguarda l'attribuzione del premio Nobel, il Consiglio non è competente in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1175/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/37)

Oggetto: Igiene alimentare

Quali sono le ragioni per cui la Commissione ritiene necessario procedere all'elaborazione di una futura direttiva sulla formazione professionale in materia di igiene alimentare?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1176/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/38)

Oggetto: Igiene alimentare

Quando intende la Commissione presentare una proposta sulla formazione professionale in materia di igiene alimentare?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1177/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/39)

Oggetto: Igiene alimentare

In che modo una direttiva CEE sulla formazione professionale in materia di igiene alimentare contribuirà alla completa realizzazione del mercato unico europeo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1178/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/40)

Oggetto: Igiene alimentare

Condivide la Commissione l'opinione dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui il diploma di «dirigente di igiene alimentare» contribuirà ad una più efficace formazione professionale degli operatori in campo alimentare?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1179/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/41)

Oggetto: Igiene alimentare

Riconosce la Commissione la necessità di un miglior coordinamento e di una miglior comunicazione tra datore di lavoro, lavoratore, consumatore e tra i vari gruppi di interesse, in materia normativa e formativa nel campo della formazione professionale in materia di igiene alimentare?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1180/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 38/42)

Oggetto: Igiene alimentare

Riconosce la Commissione la necessità della creazione di un Foro europeo di sicurezza alimentare, che sia al tempo stesso organismo responsabile e consultivo, per garantire un miglior coordinamento e una miglior comunicazione tra le parti interessate?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1181/91**dell'on. Llewellyn Smith (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 giugno 1991)**(92/C 38/43)***Oggetto:** Igiene alimentare

Riconosce la Commissione che una normativa europea in materia di formazione professionale nel campo dell'igiene alimentare esige un insieme di competenze comuni e di criteri di prestazione per quanto riguarda la vendita al dettaglio e le operazioni di servizio alimentare? In caso di risposta affermativa, come vi provvederà?

**Risposta comune data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. da 1175/91 a 1181/91
(19 luglio 1991)**

La Commissione ritiene necessario elaborare a breve scadenza una direttiva quadro sull'igiene dei prodotti alimentari per integrare la normativa già esistente con alcuni provvedimenti miranti a migliorare l'igiene alimentare e ad accrescere l'affidabilità del livello di igiene dei prodotti in libera circolazione. La proposta della Commissione prevede requisiti riguardanti gli aspetti critici del controllo di processo, i locali degli stabilimenti e gli edifici vari, le attrezzature, i rifiuti alimentari, l'acqua, l'igiene del personale e del processo di produzione, nonché quelli relativi alla formazione degli ispettori in campo alimentare.

Nella proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure supplementari concernenti il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, che sarà presto presentata dalla Commissione, si richiede agli Stati membri di procedere in maniera tale da accertarsi che la formazione degli ispettori in campo alimentare sia tale che le loro competenze tecniche ed amministrative risultino adeguate. L'importanza di una adeguata formazione di tutti coloro che si occupano del trattamento degli alimenti, consumatori inclusi, non deve essere sottovalutata. In considerazione del principio di sussidiarietà, della grande varietà di modi di trattamento degli alimenti, delle diverse abitudini alimentari e condizioni climatiche, la Commissione ritiene che si debba provvedere ad una formazione specifica per l'igiene alimentare.

Pertanto la Commissione ritiene che gli Stati membri dovranno decidere se una certificazione di igiene per i responsabili del settore alimentare favorisca una più efficace formazione per coloro che operano in tale settore ed inoltre se riconoscere la necessità di un migliore coordinamento e di una migliore comunicazione tra datori di la-

voro, personale, consumatori, organismi competenti in materia normativa e di formazione relativamente all'addestramento nel campo dell'igiene alimentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1216/91

**degli on. Xavier Rubert de Ventós, Barbara Dührkop
Dührkop, Josep Verde i Aldea (S), Roberto Barzanti
(GUE), Jessica Larive (LDR) e Luciano Vecchi (GUE)**

alla Commissione delle Comunità europee*(11 giugno 1991)**(92/C 38/44)***Oggetto:** Progetto IREF — Insegnamento della filosofia in Europa

Come è noto, a partire dalla proposta di risoluzione Rubert de Ventós (doc. B2-1394/87) e della relazione Larive (doc. A2-285/88) riguardanti il progetto IREF, relativo all'insegnamento della filosofia, sono nate aspettative e iniziative europee testimoniate dalla riunione di Dobrik, alla quale hanno partecipato non solo i rappresentanti degli Stati membri della CEE, ma anche dei paesi dell'Est.

Visto che la Commissione sta esaminando la possibilità di finanziare la cooperazione tra gli istituti di filosofia e il progetto di normalizzazione europea della filosofia come insegnamento programmatico, può essa specificare lo scadenario, l'ammontare e le forme concrete del finanziamento in esame?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 novembre 1991)

La Commissione segue con interesse i progressi compiuti dal progetto IREF per promuovere lo studio della filosofia nell'ambito dei programmi scolastici, in quanto favorisce lo sviluppo generale del bambino in individuo autonomo e indipendente.

Nonostante l'assenza di fondi specificamente destinati al settore dell'istruzione primaria e secondaria, recentemente la Commissione ha messo a disposizione dell'IREF un modesto finanziamento per la riunione dei centri di ricerca che partecipano al progetto, che si terrà nell'autunno 1991 e contribuirà al proseguimento del progetto, per sottolinearne la dimensione europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1233/91**dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 giugno 1991)**(92/C 38/45)*

Oggetto: Partecipazione comunitaria all'anno santo giacobita del 1993

L'importanza culturale che il Camino de Santiago ha per tutta l'Europa impone alla Comunità, in vista dell'anno santo del 1993, la definizione di una politica globale che valorizzi la suddetta tradizione europea, culturale e religiosa insieme, come uno dei primi valori comuni che hanno creato nel cittadino europeo la coscienza di un universalismo europeista.

Di fronte alla scarsa omogeneità dimostrata dalla Comunità su questo tradizionale fenomeno europeo, è necessario adottare ora, in occasione della ricorrenza summenzionata, un programma comune che ridia lustro alla suddetta tradizione, elevando al rango di somma concezione europeista la diffusione e la promozione di questa dimensione religiosa e culturale europea che ha le sue origini nel medioevo.

In considerazione di quanto detto, ritiene la Commissione di dover fornire appoggio e riconoscimento alla tradizione europeista rappresentata dal Camino de Santiago adottando misure di sostegno che potenzino il futuro sviluppo della più importante arteria culturale della storia europea?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(16 settembre 1991)

Nella risoluzione del 17 febbraio 1986 relativa alla messa a punto di itinerari culturali transnazionali, i ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di «favorire le attività nel settore degli itinerari culturali transnazionali esortando le autorità competenti degli Stati membri a collaborare attraverso le frontiere alla progettazione e all'eventuale sviluppo di itinerari d'interesse europeo».

Nel corso della riunione informale dei ministri della cultura degli Stati membri della Comunità (Santiago di Compostela, aprile 1989), i ministri Semprun e Lang hanno firmato un accordo franco-spagnolo per la creazione della fondazione europea del cammino di Santiago, accordo aperto ad altri paesi e organizzazioni europei.

Pur riconoscendo il ruolo fondamentale del cammino di Santiago nella costruzione europea, la Commissione ritiene che l'iniziativa debba partire dalla fondazione. Essa esaminerà a tempo debito e con grande attenzione le pro-

poste che le verranno presentate in merito alle disponibilità di bilancio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1262/91**dell'on. Paul Staes (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 giugno 1991)**(92/C 38/46)*

Oggetto: Conferenza sull'ambiente Rio 1992

L'attuazione del mercato unico europeo non mancherà di incidere in maniera tutt'altro che trascurabile sull'ambiente, a livello mondiale. Detti riflessi rivestono sicuramente non poco rilievo per la conferenza sull'ambiente UNCED in programma a Rio de Janeiro nel 1992.

Tempo fa la Commissione europea ha fatto predisporre dai suoi servizi, sotto la direzione di uno dei suoi funzionari di alto livello, una relazione relativa alle incidenze sull'ambiente risultanti dal mercato unico. Le conclusioni della medesima sono chiaramente negative per l'ambiente.

Ciò premesso, è la Commissione europea disposta a far pervenire detta relazione alla segreteria e al direttivo della conferenza in oggetto quale rilevante materiale informativo atto a contribuire alla formulazione da parte della conferenza di Rio di eventuali conclusioni contestualmente a una strategia internazionale di tutela dell'ambiente mondiale di cui la CE fa parte integrante?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(19 agosto 1991)

La relazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, «1992 — La dimensione ambientale», è stata preparata da una task force creata nel settembre 1988. La task force era composta di esperti indipendenti provenienti da diversi paesi della Comunità; le conclusioni della relazione esprimono la posizione di tale task force e non riflettono necessariamente il punto di vista della Commissione. La Commissione ha pubblicato la relazione.

Per quanto riguarda le conclusioni di questa relazione, il principio di uno sviluppo durevole — che renda possibile una soluzione dei problemi della nostra generazione senza compromettere la possibilità di generazioni future di risolvere i loro propri problemi — resta un elemento fondamentale della politica ambientale della Commissione. La relazione della task force ha dato ulteriore credito a questa nozione quale elemento di una linea politica richiamando l'attenzione sul fatto che, sebbene lo sviluppo economico possa dar adito, attraverso le attività industriali, a situazioni di degrado ambientale, la nuova enfasi data ad una crescita durevole costituisce in linea di massima un mezzo atto a permettere di riconciliare lo sviluppo economico con le esigenze ambientali.

I presupposti di questa riconciliazione – politica ambientale più rigorosa, ristrutturazione delle industrie e sviluppo di tecnologie pulite, combinati con le opportunità e le risorse che il completamento del mercato interno apporterà al miglioramento della situazione ambientale – rappresentano una sfida: la Comunità deve elaborare e attuare politiche che valorizzino e confermino il principio di una crescita durevole. Questi fattori chiave si rifletteranno nella relazione della Comunità per la UNCED 1992 e la Commissione asserisce pertanto che questa relazione, piuttosto che la relazione della task force sul mercato interno 1989/1990, fornisce una panoramica più ampia della politica ambientale della CEE ai fini della conferenza UNCED 1992.

governi e alle imprese piuttosto che alle famiglie, come avviene invece per vari settori della spesa nazionale. L'incidenza per le famiglie, quindi, il più delle volte può essere solo di tipo indiretto. Allo stesso modo, contrariamente a gran parte del gettito fiscale nazionale, le risorse proprie della Comunità non provengono dalle famiglie ma soprattutto da dazi doganali e prelievi (versati da importatori, soprattutto ditte) e contributi basati sulle entrate IVA e sul PNL (messi a disposizione della Commissione dagli Stati membri).

- In secondo luogo, non sono disponibili cifre uniformi sulle fonti di reddito e sulla destinazione delle spese delle famiglie nella Comunità.

Entrambi questi elementi sono essenziali per poter rispondere all'interrogazione dell'on. Ford.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1291/91

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1991)

(92/C 38/47)

Oggetto: Effetto redistributivo delle spese comunitarie

1. Di quali dati dispone la Commissione circa l'effetto redistributivo delle spese comunitarie, per la Comunità nel suo insieme e per ciascuno Stato membro, alla luce dell'articolo «Gli effetti delle imposte e dei profitti sul reddito delle famiglie nel 1987» apparso nella pubblicazione del governo britannico «Social Trends», che illustra tale effetto per il Regno Unito?

2. In particolare, può la Commissione fornire informazioni sulle quote di reddito del 20% delle fasce sociali più povere, del 20% di quelle più ricche e dei gruppi intermedi («quintili»), per la Comunità nel suo insieme e per ciascuno Stato membro, prima e dopo aver tenuto conto delle spese comunitarie?

3. Può inoltre fornire informazioni sul «coefficiente Gini» di disuguaglianza, per la Comunità nel suo insieme e per ciascuno Stato membro, prima e dopo aver tenuto conto delle spese comunitarie?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(5 settembre 1991)

Purtroppo la Commissione non dispone dei dati richiesti dall'on. Ford, relativi all'effetto redistributivo delle spese comunitarie sul reddito delle famiglie.

Ciò è dovuto in particolare a due ragioni:

- Innanzitutto, la maggior parte delle spese comunitarie è costituita da sussidi e aiuti versati direttamente ai

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1310/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1991)

(92/C 38/48)

Oggetto: Partecipazione delle regioni al processo di integrazione comunitario

La Commissione ha ricevuto ufficialmente a Bruxelles, lunedì 29 aprile 1991, rappresentanti di Länder tedeschi venuti ad esprimere il loro parere in merito al rafforzamento della partecipazione delle regioni al processo di integrazione comunitario.

Di una siffatta iniziativa in occasione della preparazione della conferenza intergovernativa sull'Unione politica non ci si può che compiacere.

Quando e secondo quale procedura le autorità regionali degli altri Stati membri potranno esprimere le loro proposte alla Commissione?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

Le autorità regionali di tutto il territorio comunitario possono, a prescindere da colloqui e dagli incontri che si tengono nell'ambito del consiglio consultivo degli enti regionali e locali, comunicare liberamente il proprio parere alla Commissione. Non vi è alcuna procedura particolare da seguire, e, d'altro canto, la Commissione riceve spesso delegazioni di enti regionali provenienti da diversi Stati membri.

Quanto alla rappresentanza delle regioni e di altri enti territoriali, la Commissione, in ottemperanza alle idee espresse nel suo parere del 21 ottobre 1990 sull'unione

politica (sezione III,2), ha recentemente inviato alla conferenza intergovernativa un documento di lavoro che propone di modificare il trattato CEE, in previsione dell'istituzione di un comitato consultivo delle regioni e degli enti territoriali. Il Parlamento europeo e, in particolare, la commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale ne sono stati informati nel corso della riunione del 28 giugno 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1329/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(24 giugno 1991)
(92/C 38/49)

Oggetto: Misure per proteggere il territorio CE dall'epidemia di colera

L'epidemia di colera che si sta attualmente diffondendo a velocità impressionante nei paesi dell'America latina è paragonabile, secondo le valutazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, a quella del 1971, che è stata la più grave della nostra epoca. Nel ritenere critica la situazione, la stessa OMS afferma che un quarto (120 milioni di persone) degli abitanti dell'America latina rischiano di essere contagiati. Si chiede al Consiglio:

1. se intende adottare misure immediate e concrete per evitare la diffusione del colera in Europa, e
2. se intende inviare un «corpo di spedizione» medico-sanitario europeo per far fronte all'epidemia di colera che sta flagellando l'America latina.

Risposta

(15 gennaio 1992)

Al Consiglio non è pervenuta alcuna proposta della Commissione concernente le misure menzionate dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1351/91

degli on. Bartho Pronk e Arie Oostlander (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 giugno 1991)
(92/C 38/50)

Oggetto: Caratteri mancanti sulle tastiere standard

1. Può la Commissione comunicare quali caratteri dell'alfabeto latino utilizzati nelle lingue ufficiali della Co-

munità europea (ad esempio i caratteri ß, ÿ e ~) mancano su una tastiera standard di macchina da scrivere/ordinatore?

2. Non ritiene la Commissione che la mancanza di siffatti caratteri comporti un impoverimento culturale nella Comunità europea, una discriminazione tra le lingue ufficiali nonché sentimenti di disagio contro la Commissione europea, come emerso recentemente, ad esempio, in Spagna?

3. Può essa presentare una proposta volta a tradurre una tastiera che consenta a tutte le lingue ufficiali europee che usano l'alfabeto latino di esprimersi in modo completo?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(10 ottobre 1991)

Occorre anzitutto rilevare che nella Comunità non si trova sul mercato una sola tastiera standard, ma varie tastiere adattate alle esigenze della lingua scritta di ciascun paese.

Esiste già una norma interazionale elaborata dall'ISO (norma n. 8884 del 1989), intitolata «Trattamento dell'informazione — Sistemi buroatici — Tastiere multiple per lingue con alfabeto latino — Disposizione e funzionamento».

Il ricorso a questa norma dovrebbe escludere la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare, nella misura in cui essa prevede l'inclusione dei caratteri di una quarantina di lingue europee, che utilizzano un alfabeto basato sul latino. Inoltre permette di realizzare una tastiera latina sovranazionale, destinata ad un ambiente multilingue.

Queste diverse possibilità dovrebbero permettere ai fabbricanti di adeguare la loro produzione alla domanda del mercato e di assicurare così l'espressione scritta di un gran numero di culture.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1353/91

dell'on. David Martin (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 giugno 1991)
(92/C 38/51)

Oggetto: Sospensione dei lavori di TIDE (Technology for the Socio-Economic Integration of Disabled and Elderly People)

TIDE ha offerto a oltre 100 000 persone in Europa occidentale, portatrici di handicap o di età superiore ai 65 anni, la possibilità di usare nuove tecnologie per miglio-

rare tutti gli aspetti della loro vita quotidiana: occupazione, alloggio, trasporto, mobilità, tempo libero ed istruzione. Può la Commissione far sapere perché sono stati sospesi i lavori di un progetto così importante?

Poiché TIDE è un programma a misura di utente che consente ai portatori di handicap e agli anziani l'accesso alle telecomunicazioni, all'informazione e alle tecnologie di controllo in quanto mezzi per condurre una vita più indipendente e meno isolata e fornire il proprio contributo alla società ad un livello pari a quello delle persone sane, esso è un modo eccellente per coinvolgere i portatori di handicap e gli ultrasessantacinquenni in una vera Europa dei cittadini. Può la Commissione far sapere quando riprenderanno i lavori dell'unità TIDE e con quale dotazione finanziaria?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(30 luglio 1991)

Sembra che, in generale, sussista una certa disinformazione per quanto riguarda il programma TIDE. La Commissione è in grado di assicurare all'onorevole parlamentare che, nonostante la sua impressione, l'attività di TIDE non ha subito interruzioni e procede come previsto.

Un gruppo internazionale di esperti sta ora valutando i circa 70 progetti inoltrati in seguito all'invito formulato nell'ambito della fase pilota del programma TIDE.

I risultati figureranno in una relazione destinata alla commissione di esperti di TIDE, la cui riunione è prevista a Bruxelles il 4 e il 5 settembre 1991.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri di TIDE, è attualmente in corso un processo di valutazione. La dotazione del programma per il 1991 è di 8 milioni di Ecu, mentre per il 1992 è stato iscritto nel progetto preliminare di bilancio della Comunità uno stanziamento di 2 milioni di Ecu.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1421/91

**dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(12 luglio 1991)

(92/C 38/52)

Oggetto: Violazione del diritto comunitario da parte di industrie estrattive

Alla foce dell'Acheloos, che costituisce un biotopo di eccezionale importanza, protetto tra l'altro anche dalla convenzione Ramsar, è in corso — per una serie di iniziative, per colpevole convenienza economica o nell'illegalità più completa, senza autorizzazione e, beninteso, senza al-

cuno studio di impatto ambientale — un'attività estrattiva di materiali da costruzione. Quattro sono le cave individuate: 1) accanto alla centrale di pompaggio del Luros, 2) nella zona di Aghios Taxiarchis (Neochori) dove a fare le spese dello scempio è ancora una volta la collina di Koutsilari, 3) nella zona di Dioni (Katochi) dove ha luogo il passo di uccelli migratori e 4) nell'isolotto di Skrofopula che si trova al centro della foce dell'Acheloos. Tutte e quattro le cave sono illegali e costituiscono di per sé una violazione di direttive comunitarie (85/337/CEE ⁽¹⁾ e 79/409/CEE ⁽²⁾). In particolare la quarta è stata finanziata nell'ambito del PMI per la Grecia occidentale!

Si chiede alla Commissione: quali misure intende adottare per bloccare lo sviluppo delle suddette attività? Con quali provvedimenti intende provvedere ad un ripristino, sia pure incompleto, dell'assetto ambientale nei tre casi suddetti? Come intende evitare d'ora in poi che vengano utilizzati fondi CEE per violare il diritto comunitario?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1991)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per le informazioni comunicate sulle attività estrattive nel delta dell'Acheloos.

Secondo le informazioni della Commissione, nessuna delle attività menzionate nell'interrogazione scritta dell'onorevole è finanziata dal PIM.

Per integrare la politica dell'ambiente nelle altre politiche comunitarie, la Commissione verifica l'osservanza del disposto della direttiva 85/337/CEE, eventualmente con riferimento alla direttiva 79/409/CEE.

Per quanto riguarda i fatti citati dall'onorevole parlamentare, la Commissione, dopo essersi messa in contatto con le autorità greche, esaminerà prontamente le possibili iniziative da prendere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1424/91

**dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(12 luglio 1991)

(92/C 38/53)

Oggetto: Violazione di una direttiva

Nella zona costiera di Dioni, nella municipalità di Katochi, nel cuore del biotopo alla foce del fiume Acheloos, è da tempo in corso un'attività edilizia su vasta scala che si

ripercuote negativamente sull'ambiente modificandolo in misura decisiva: si scaricano detriti in mare per innalzarne il livello e costruirci sopra, si rendono irraggiungibili le rive, si recitano vaste estensioni di terreno, si abbattano gli alberi dell'importante bosco locale (conifere, cedri, ...); il processo di disboscamento e di occupazione abusiva dei suoli si è esteso in certi casi estremi fino alle sponde stesse dell'Acheloos, che in alcuni punti sono irraggiungibili. Tale situazione di illegalità è già stata riconosciuta dallo Stato ellenico: vi sono varie sentenze amministrative in ordine alla demolizione delle costruzioni e delle recinzioni, che però non sono state eseguite.

Poiché tale zona è protetta dalla convenzione Ramsar, mentre gli interventi in questione costituiscono una violazione della direttiva 79/409/CEE (¹), si chiede alla Commissione in qual modo intenda attivarsi per far rispettare la normativa comunitaria e porre riparo, per quanto possibile, ai danni subiti da questo ecosistema particolarmente sensibile.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1991)

Al momento la tutela di zone di importanza comunitaria è garantita dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE riguardante la protezione degli uccelli selvatici e lo sarà in futuro anche dalla direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche proposta dalla Commissione (¹).

La Commissione richiederà alle autorità greche informazioni complementari per esaminare più dettagliatamente i fatti citati dall'onorevole parlamentare e adotterà i necessari provvedimenti per garantire la corretta applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente nelle zone interessate.

(¹) GU n. C 247 del 21. 9. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1438/91

dell'on. Freddy Blak (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 38/54)

Oggetto: Direttiva sulla parità di trattamento

La direttiva sulla parità di trattamento è in vigore da cinque anni. Cosa intende fare il Consiglio per far sì che la direttiva abbia un effetto concreto?

Un'indagine recentemente effettuata dall'associazione danese dei datori di lavoro ha dimostrato che le retribu-

zioni delle donne sono mediamente inferiori del 25 % circa a quelle degli uomini, divario che non si può giustificare con la differente presenza delle donne nei vari comparti economici.

Risposta

(15 gennaio 1992)

Spetta alla Commissione e, eventualmente, alla Corte di giustizia vigilare all'applicazione del trattato e degli atti adottati in virtù di quest'ultimo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1446/91

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 38/55)

Oggetto: Creazione di un fondo CEE per vittime di catastrofi

Può la Commissione comunicare a che punto sono i suoi lavori concernenti eventuali proposte in merito a un fondo CEE per assistere e aiutare le vittime di catastrofi come inondazioni, tempeste, incidenti stradali e ferroviari nella Comunità? Non ritiene che tale fondo dovrebbe essere suddiviso in due parti: una per aiutare i singoli e l'altra per finanziare la ricostruzione delle infrastrutture?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

La Commissione è particolarmente attenta al problema sollevato dall'onorevole parlamentare circa l'istituzione di un fondo CEE di assistenza alle vittime di catastrofi naturali, non soltanto per prestare aiuti d'urgenza bensì anche per riattare le infrastrutture danneggiate.

Sebbene il problema fosse stato spesso sollevato in passato, le autorità di bilancio non vi avevano prestato molta attenzione.

La Commissione, in effetti, dispone nel suo bilancio di uno stanziamento destinato agli aiuti d'urgenza. Si tratta di una somma molto modesta (nomenclatura attuale, articolo B4-3301: 5 milioni di Ecu per il 1991) per concedere aiuti d'urgenza alle popolazioni della Comunità vittime di catastrofi.

Sfortunatamente l'importo annuo di tale stanziamento ha subito, nel corso degli ultimi anni, e nonostante l'aumento delle richieste di aiuto e l'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri del bacino mediterraneo, geologicamente e geograficamente soggetti a catastrofi naturali, un aumento minimo rispetto al numero e alla gravità delle catastrofi nella Comunità.

È superfluo ricordare la portata umanitaria, psicologica e politica di questo tipo di aiuti che costituiscono una testimonianza della solidarietà delle popolazioni della Comunità nei confronti dei cittadini europei colpiti da catastrofi naturali, e l'influenza positiva di tali interventi comunitari su dette popolazioni.

In considerazione delle difficoltà che la Comunità attualmente attraversa in materia di bilancio, sarebbe forse inopportuno istituire un vero e proprio fondo di soccorso. Tuttavia, in seguito all'azione che l'onorevole parlamentare nonché altri autorevoli membri del Parlamento europeo svolgono fin dal 1985, la Commissione sta esaminando la possibilità di estendere gli stanziamenti di cui dispone attualmente ad alcune azioni di primo intervento riconosciute indispensabili dagli esperti e dalle autorità locali e nazionali europee, in particolare per la salvaguardia del patrimonio culturale e storico delle zone colpite da tali catastrofi. C'è da sperare che, già con il bilancio 1992, questo articolo di bilancio (nuova nomenclatura: B4-3400) possa essere corredato da un'aggiunta che preveda gli interventi d'urgenza della Comunità anche in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1449/91

dell'on. Hermann Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 38/56)

Oggetto: Obiettori di coscienza greci

1. Quale azioni ha la Commissione promosso, nel corso dell'ultimo biennio, in ordine al problema degli obiettori di coscienza greci, al fine di:
 - a) indurre il governo greco a adeguare l'apposita normativa in modo che non risulti più contraria alle disposizioni internazionali sui diritti umani;
 - b) migliorare la situazione individuale o collettiva dei detenuti per obiezione di coscienza?
2. Reputa la Commissione che sussistano motivi per supporre che la legislazione greca in materia verrà, a scadenza ravvicinata, resa più umana? In caso negativo, sarebbe la Commissione disposta a premere sul governo di Atene perché preveda un servizio obbligatorio sostitutivo invece delle pesanti pene detentive (4-6 anni di reclusione) per gli obiettori di coscienza?
3. Potrebbe la Commissione far sapere se, dal dicembre 1990, si siano migliorate le condizioni di detenzione dei 277 obiettori di coscienza detenuti nel carcere militare di Avlons (cellule sovraffollate, insufficiente ricambio d'aria e illuminazione, carenti infrastrutture medico-sanitarie e forniture alimentari, scarse possibilità di movimento)?

In caso negativo, sarebbe la Commissione disposta a rivolgere un appello al governo greco perché adotti tempe-

stivi provvedimenti a favore di questa categoria di detenuti?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1991)

La Commissione deve ribadire che i trattati non hanno conferito alla Comunità una competenza generale per garantire l'osservanza dei diritti fondamentali. In questo campo la Comunità ha competenze solo in materia di applicazione del diritto comunitario, il quale è basato sul rispetto dei diritti fondamentali.

Dai fatti evocati dall'onorevole parlamentare non emerge una violazione del diritto comunitario, motivo per cui, nel settore in questione, non spetta alla Commissione esercitare le proprie responsabilità di guardiana dei trattati.

L'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è ampiamente garantita negli Stati membri da efficaci sistemi di controllo, sia all'interno avvalendosi dei mezzi di tutela sanciti nel diritto nazionale, sia all'esterno tramite i meccanismi istituiti dalla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Questa convenzione è stata ratificata dai dodici Stati membri della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1460/91

dell'on. Mechtild von Alemann (LDR)

al Consiglio delle Comunità europee

(16 luglio 1991)

(92/C 38/57)

Oggetto: Carte telefoniche

Premesso che nei vari Stati membri della Comunità europea si adoperano carte telefoniche di tipo diverso, che dopo la realizzazione del mercato interno è ipotizzabile un ulteriore intensificarsi dei viaggi privati e d'affari, si chiede al Consiglio:

Conta esso di adoperarsi affinché le società nazionali interessate emettano, analogamente a quanto avvenuto per le banche, una carta telefonica unica? Le «piccole riforme» assumono infatti un valore paradigmatico per il processo di realizzazione dell'unità europea e l'adozione in tutta la Comunità di un'unica carta telefonica rappresenterebbe un'iniziativa di grande efficacia in tal senso.

Risposta

(15 gennaio 1992)

A tutt'oggi il Consiglio non ha ricevuto alcuna proposta della Commissione sull'argomento citato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1467/91

della on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1991)

(92/C 38/58)

Oggetto: Acquisto di caffè recante il marchio «Max Havelaar» da parte dei servizi comunitari

Mi risulta che il parlamento olandese ha deciso di rifornirsi di caffè del tipo «Max Havelaar». Chiarisco subito che non si tratta di una nuova marca di caffè bensì di un marchio concesso a tutti i torrefattori che accettano di porre in vendita caffè acquistato direttamente dai piccoli produttori a un prezzo minimo garantito.

Poiché si tratta di una pratica concreta di cooperazione attiva con il terzo mondo, non ritiene la Commissione che i servizi comunitari interessati potrebbero compiere lo stesso gesto fatto dal parlamento olandese?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione

(6 novembre 1991)

I diversi servizi della Commissione di bar e distribuzione di caffè in riunione sono gestiti pariteticamente con i rappresentanti del personale.

Il problema di utilizzare il caffè «Max Havelaar» formerà oggetto di una proposta che verrà sottoposta al comitato paritetico interessato, tenuto conto del fatto che il caffè «Max Havelaar» costa più caro degli altri e che la sua utilizzazione comporterà pure un aumento dei prezzi.

Al contrario, questo tipo di caffè figura già fra la gamma proposta agli utilizzatori dello spaccio della Commissione. Ciò lascia loro la libera scelta di partecipare a questa operazione. Una campagna pubblicitaria d'informazione era già stata fatta per la vendita di tale prodotto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1476/91

dell'on. Francesco Speroni (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1991)

(92/C 38/59)

Oggetto: Illegittimità della tassa italiana sull'iscrizione nel registro delle imprese

Con parere motivato espresso il 5 novembre 1990 secondo l'articolo 189 del trattato, la Commissione ha ritenuto che la legislazione italiana concernente la tassa sulle concessioni governative relativa all'iscrizione nel registro delle imprese sia in contrasto con la normativa comunitaria;

non risulta peraltro che lo Stato italiano abbia provveduto ad adeguare conseguentemente la propria legislazione.

Si chiede se e dentro quali tempi la Commissione intenda sottoporre il caso alla Corte di giustizia.

Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione

(11 settembre 1991)

Effettivamente il parere motivato del 5 novembre 1990 con il quale la Commissione invitava l'Italia a modificare le disposizioni relative alla tassa di «concessione governativa» applicata all'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese e successivamente ogni anno, ritenendole non conformi alla direttiva 69/335/CEE, non ha avuto seguito.

La Commissione ha pertanto deciso di sottoporre il caso alla Corte di giustizia. Il ricorso è stato depositato il 5 luglio 1991 ed iscritto a ruolo con il n. C/176/91.

Va inoltre segnalato che la Corte era già stata investita del problema nella questione pregiudiziale n. C/71/91, posta dal tribunale di Genova.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1498/91

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1991)

(92/C 38/60)

Oggetto: Sistemi di pagamento elettronici e posizione del consumatore

In un recente articolo scientifico ⁽¹⁾ viene criticata l'inerzia della Commissione nel settore della tutela del consumatore nell'ambito dei sistemi di pagamento elettronici. Infatti né gli emittenti di carte di pagamento (banche e istituti di credito) né i fornitori di sistemi di pagamento né gli Stati membri hanno fatto il necessario per dare attuazione alla raccomandazione 88/590/CEE ⁽²⁾ del 17 novembre 1988 concernente i sistemi di pagamento ed in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta. Nondimeno la raccomandazione prevede che la Commissione controlli la relativa applicazione e dopo dodici mesi, se l'applicazione risulta insoddisfacente, adotti le misure appropriate, ovvero misure coercitive. Tuttavia, a tredici mesi di distanza, non è ancora stata presentata una proposta che preveda norme vincolanti in materia.

Intende la Commissione affrettarsi ad elaborare tale proposta oppure si deve concludere che essa condivide i

«codici di condotta» elaborati da banche e commercianti che però non rispecchiano in alcun modo la suddetta raccomandazione? A che punto si trova l'attuazione della raccomandazione da parte degli Stati membri?

(¹) S. Gurwirth e T. Joris, «Electronic funds transfer and the consumer: the soft law approach in the E.C. and Australia», ICLO, aprile 1991, pag. 265-301.

(²) GU n. L 317 del 24. 11. 1988, pag. 55.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1991)

La Commissione ha adottato il 17 novembre 1988 una raccomandazione concernente i sistemi di pagamento e in particolare i rapporti fra titolari e emittenti di carte.

Nel marzo 1990 le principali banche emittenti di carte hanno presentato alla Commissione un progetto di «codice di migliore prassi». Anche il settore del commercio sta preparando un proprio codice.

La Commissione ha accettato l'idea di un approccio non vincolante in questo campo, purché siano applicate le due seguenti condizioni:

- i vari codici devono procurare almeno lo stesso livello di tutela del consumatore del testo comunitario,
- devono essere effettivamente osservati da tutti i membri delle associazioni che li hanno ratificati.

Il codice delle principali banche emittenti di carte ha costituito oggetto di un esame particolareggiato e di successive discussioni con tali banche durante tutto l'anno 1990 e fino all'inizio del 1991. Questi scambi di pareri hanno permesso di chiarire un gran numero di questioni.

Il progetto di codice elaborato dal settore del commercio è stato discusso nel gennaio 1991 durante una riunione congiunta di rappresentanti del Consiglio consultivo dei consumatori (CCC) e di membri del Comitato del commercio e della distribuzione (CCD), i quali avevano redatto il progetto. Il progetto di codice è in fase di redazione finale e, dopo che sarà stato adottato dal CCD, sarà presentato alla Commissione per esame, probabilmente nell'autunno 1991.

Tali questioni sono state presentate in una comunicazione inviata alla Comunità nel marzo 1991 (¹).

I servizi della Commissione procederanno all'inizio del 1992 ad una verifica dell'applicazione di detta raccomandazione. Se risulta che il dialogo tra i rappresentanti di categoria e la Commissione e la soluzione dell'autoregolamentazione non hanno portato ai risultati voluti, la Commissione esaminerà le misure opportune da adottare.

(¹) Doc. SEC(91) 493.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1499/91

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 38/61)

Oggetto: Proposta di direttiva concernente gli obiettivi di qualità delle acque con riferimento al cromo

Il 18 dicembre 1985 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva concernente gli obiettivi di qualità delle acque per il cromo (COM(85) 0733 def.).

Per quale motivo questa proposta non è ancora stata adottata dal Consiglio?

Quali sono gli insormontabili problemi che essa pone al Consiglio?

Risposta

(15 gennaio 1992)

La proposta cui fa riferimento l'interrogazione dell'onorevole parlamentare è stata esaminata tre volte dal Consiglio, di cui l'ultima nella sessione del 21 marzo 1988.

Il Consiglio non è stato in grado di delineare un accordo al riguardo, in particolare per la complessità della materia e per le divergenze tra Stati membri su alcuni aspetti della proposta.

Le divergenze vertono in particolare sull'instaurazione di norme di emissione comunitarie oltre agli obiettivi di qualità. Inoltre in seno al Consiglio sussistono dubbi sulla coerenza delle disposizioni proposte con la direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (¹) e in particolare sull'opportunità di disciplinare a livello comunitario sostanze contenute nell'elenco II della direttiva suddetta mentre al tempo stesso altre sostanze ritenute più pericolose in quanto contenute nell'elenco I della stessa direttiva non sono state ancora oggetto di disposizioni comunitarie specifiche.

(¹) GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1504/91

dell'on. Terence Wynn (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 38/62)

Oggetto: Debito del terzo mondo

Perché la Comunità europea non ha ancora risolto il problema del debito ACP/CE a 8 mesi dalla presentazione da parte della Commissione di proposte concrete?

Risposta

(15 gennaio 1992)

L'esame del problema del debito degli Stati ACP nei confronti della Comunità prosegue in seno agli organi del Consiglio dopo la trasmissione da parte della Commissione di due comunicazioni, rispettivamente nel novembre 1990 e nel gennaio 1991, che propongono un'operazione globale di riduzione del debito contratto dagli Stati ACP con la Comunità nell'ambito dell'applicazione degli strumenti finanziari delle varie convenzioni ACP-CEE.

Tale problema è stato considerato fin dal dicembre 1990 a livello di Consiglio «Affari generali» e di Consiglio «ECO/FIN». Se ne è occupato anche il Consiglio europeo del dicembre 1990. Esso ha chiesto un rapido esame delle proposte della Commissione.

Il Consiglio cerca di trovare soluzioni costruttive a questo complesso problema che tengano conto in particolare della necessità, sottolineata dal Consiglio europeo e rammentata ancora ultimamente dal Consiglio «ECO/FIN», di rispettare i principi fondamentali della strategia internazionale del debito. Nella ricerca di tali soluzioni, il Consiglio tiene anche debitamente conto delle conseguenze delle misure che potrebbero essere adottate, sia sul piano finanziario e giuridico che per quanto riguarda la loro conformità con la politica seguita in materia bilateralmente dagli Stati membri. I suoi lavori vertono in particolare sulle possibilità d'intervento per diminuire l'onere del debito degli Stati ACP nei confronti della Comunità nel quadro dello STABEX e dei prestiti speciali.

Il Consiglio confida di pervenire prontamente a conclusioni operative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1518/91

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1991)

(92/C 38/63)

Oggetto: Esclusione della carragenina naturale delle Filippine dal mercato comunitario

Nella direttiva 90/612/CEE ⁽¹⁾, che stabilisce i requisiti di purezza della carragenina, si prescrive che tale sostanza non possa contenere più del 2% di materie insolubili nell'acido (*Acid Insoluble Matter*, AIM). Tale disposizione ha fatto scomparire la carragenina delle Filippine (*Philippine natural grade carrageenan*, PNG) dalla nomenclatura di tali sostanze gelatinose, con gravi conseguenze per le Filippine che non possono più vendere tale prodotto sul mercato europeo.

L'industria delle alghe, che dà lavoro a 25 000 addetti, subirà gravi contraccolpi, al punto che circa 300 000 piccoli agricoltori e pescatori filippini rischiano di trovarsi senza mezzi di sostentamento.

Da uno studio del dr. Harris Bixler (*Brown's Head Ventures*), recante la data del 3 dicembre 1990, si apprende che

una percentuale di AIM superiore al 2% non è dannosa per il consumatore e che l'AIM contenuta nella carragenina PNG è composta per il 95% da cellulosa, per il 4% da proteine e per l'1% da sali inorganici. Senonché la cellulosa viene considerata una valida componente nutrizionale, mentre le proteine e i sali inorganici si ritrovano nella carragenina autorizzata.

In data 12 luglio 1990 la Food and Drug Administration americana ha dichiarato sicura ai fini del consumo umano la carragenina PNG. Sulla scorta dei dati suesposti, la rappresentanza filippina presso la CEE chiede ora una revisione della direttiva 90/612/CEE che consenta di ricomprendere la carragenina delle Filippine nella relativa nomenclatura.

Per il consumatore europeo assume inoltre rilevanza il fatto che la carragenina delle Filippine costi circa 3 dollari al chilo contro i 12-16 dollari degli altri tipi.

Si chiede:

1. Il contenuto di AIM superiore al 2% rappresenta l'unica differenza fra la carragenina naturale delle Filippine e la carragenina quale definita nella direttiva 90/612/CEE?
2. È veramente innocuo per il consumatore il contenuto di AIM della carragenina delle Filippine?
3. Se la risposta ai primi due quesiti è affermativa, cosa impedisce l'adeguamento della direttiva 90/612/CEE?
4. Come giudica la Commissione la decisione della Food and Drug Administration americana del 12 luglio 1990 che dichiara sicura la carragenina PNG?

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 58.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(11 settembre 1991)

1. Nel 1990 la Commissione ha adottato una direttiva che modifica i criteri di purezza relativi alla carragenina E 407 prescrivendo, soprattutto per quanto riguarda il contenuto di materie insolubili nell'acido (AIM), un limite massimo del 2%. La Commissione applica così i criteri di purezza del Codex alimentarius, come disposto dal comitato misto di esperti (FAO/OMS) sugli additivi alimentari. Ne consegue che la carragenina delle Filippine non è più conforme ai criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 90/612/CEE e deve quindi essere considerata un additivo alimentare di altro tipo.

2. La direttiva quadro 89/107/CEE prescrive che tutti gli additivi devono essere esaminati dal comitato scientifico per l'alimentazione allo scopo di valutarne l'idoneità al consumo umano. In varie occasioni le autorità filippine sono state invitate dalla Commissione a presentare una

documentazione scientifica sulla carragenina al fine di studiarne gli eventuali rischi per la salute umana.

3. Quando il comitato scientifico per l'alimentazione avrà espresso il suo parere, la Commissione farà il necessario per includere il prodotto filippino nell'elenco positivo degli additivi alimentari autorizzati.

4. La Commissione non conosce ancora il contenuto della documentazione presentata dalle autorità filippine alla Food and Drug Administration americana. Essa discuterà la questione nei prossimi contatti bilaterali USA-CEE.

tico per il settore delle telecomunicazioni e si sta lavorando per costituire un comitato per il settore delle poste.

Nel settore dei trasporti, a fine 1984 si è costituito un comitato paritetico delle ferrovie.

Al dialogo sociale interprofessionale di Val Duchesse partecipa il Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP), che rappresenta le pubbliche imprese nella Comunità.

Inoltre il 6 settembre 1990 il CEEP e la Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno firmato un accordo quadro relativo alle aziende ferroviarie e alla distribuzione di energia. Per attuare tale accordo quadro sono in corso riunioni tra il CEEP e la CES.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1525/91

dell'on. Heinke Salisch (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1991)
(92/C 38/64)

Oggetto: Dialogo sociale a livello europeo in materia di funzione pubblica

Quali passi ha fatto o conta di fare la Commissione per avviare e promuovere il dialogo sociale a livello europeo per la funzione pubblica?

La Commissione intende istituire anche per la funzione pubblica un comitato paritetico? In caso negativo, cosa osta all'istituzione di tale organismo?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
(8 ottobre 1991)

L'avvio del dialogo sociale a livello settoriale di norma è un'iniziativa delle parti sociali stesse (o di una di esse).

Per il settore «Servizi pubblici» a tutt'oggi non si è avuta nessuna iniziativa: tale situazione si spiega forse per il fatto che il concetto di «Servizi pubblici» copre vari sottosettori, con conseguente mancanza di un'organizzazione professionale unica che li raggruppi tutti.

Inoltre il datore di lavoro che dovrebbe prender parte al dialogo sociale per i servizi pubblici è l'amministrazione nazionale degli Stati membri, ovvero i responsabili politici dei diversi settori, il che pone problemi di rappresentatività e di mandato.

Sembra quindi difficile, se non impossibile, costituire un comitato paritetico unico per tutti i servizi pubblici.

Per alcuni sottosettori si sono tuttavia compiuti progressi: nel giugno 1990 è entrato in funzione un comitato parite-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1534/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1991)
(92/C 38/65)

Oggetto: Articolo 52 del trattato Euratom

Quale ruolo ha svolto la Commissione, in conformità dell'articolo 52 del trattato Euratom, nel controllo dei contratti per il ritrattamento firmati da Cogema in Francia e da BNFL e UKAEA nel Regno Unito?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(4 ottobre 1991)

I contratti cui allude l'onorevole parlamentare sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 75 del trattato Euratom. Secondo il disposto del suddetto articolo, soltanto questi contratti vanno notificati alle autorità comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1550/91

dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1991)
(92/C 38/66)

Oggetto: Servizi funebri

La Commissione ha in programma azioni miranti ad armonizzare le pratiche funerarie nella CE, in particolare per quanto riguarda le inumazioni e le cremazioni?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1889/91**dell'on. Elio Di Rupo (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° settembre 1991)**(92/C 38/67)***Oggetto:** Funerali

Le legislazioni nazionali in materia di funerali variano a seconda degli Stati membri. Peraltro alcuni Stati riservano alla cremazione un trattamento diverso da quello applicato all'inumazione.

Dato che in questo settore entrano in gioco somme assai considerevoli (circa 2 miliardi di Ecu) e che è necessaria un'armonizzazione delle condizioni in materia di trasporti funebri transfrontalieri, la Commissione ritiene opportuno presentare una proposta di direttiva concernente i funerali?

**Risposta comune data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 1550/91 e 1889/91*(5 novembre 1991)*

Nella prospettiva della realizzazione del mercato unico la Commissione ha preso la decisione di avviare alcuni lavori per eliminare i controlli effettuati alle frontiere al trasferimento intracomunitario dei corpi di persone decedute.

In questo contesto è in corso uno studio in seno ai servizi della Commissione per stabilire quali potrebbero essere le grandi linee di una proposta in tale senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1553/91**dell'on. Winifred Ewing (ARC)****al Consiglio delle Comunità europee***(23 luglio 1991)**(92/C 38/68)***Oggetto:** IVA sulle calzature per bambini

Può il presidente del Consiglio dei ministri delle finanze far sapere per quale motivo nella riunione del 18 marzo le calzature per bambini sono state cancellate dall'elenco di voci soggette a un'aliquota ridotta dell'IVA (e quindi ad aliquota zero per il governo del Regno Unito)? Il Consiglio non è consapevole dei gravi danni sanitari e sociali che provocherà un aumento dei prezzi del 17,5 % nelle famiglie a basso reddito?

Risposta*(15 gennaio 1992)*

Il Consiglio è consapevole dell'importanza del problema sollevato dall'onorevole parlamentare. Ha previsto infatti

nelle conclusioni del 24 giugno 1991 in materia di IVA le seguenti disposizioni derogatorie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993:

- gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta o superridotta, compresa l'aliquota zero, alle calzature per bambini, potranno mantenere dette aliquote per i prodotti in questione;
- gli Stati membri che a decorrere al 1° gennaio 1993 dovranno aumentare la loro aliquota IVA normale di oltre il 2 %, rispetto a quella applicata al 1° gennaio 1991, avranno facoltà di applicare a detti prodotti un'aliquota ridotta o superridotta, ad eccezione dell'aliquota zero.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1554/91**dell'on. Winifred Ewing (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 luglio 1991)**(92/C 38/69)***Oggetto:** Collaborazione internazionale contro il traffico di stupefacenti

Può la Commissione far sapere se la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di narcotici e sostanze psicotrope è entrata in vigore (ovvero se almeno venti Stati l'hanno ratificata)? Inoltre può la Commissione far conoscere quali Stati membri della CE l'hanno già firmata?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1991)

La convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope è entrata in vigore il 20 novembre 1990, data alla quale la Spagna ha depositato il proprio strumento di ratifica (si è così raggiunto il numero necessario di 20 Stati).

Tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione e la maggior parte l'ha anche ratificata.

Anche la Comunità europea ha firmato e ratificato la convenzione di cui è parte contraente sin dall'inizio. Il suo strumento di ratifica è stato depositato il 31 dicembre 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1556/91**dell'on. Winifred Ewing (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 luglio 1991)**(92/C 38/70)*

Oggetto: Diritti in materia di sicurezza sociale dei volontari europei per lo sviluppo

In risposta all'interrogazione orale n. H 1144/90 ⁽¹⁾, riguardante la relazione della Commissione sui primi due anni di applicazione della raccomandazione 85/308/CEE ⁽²⁾ del 13 giugno 1985, fu rilevato che gli Stati membri erano estremamente lenti nel fornire alla Commissione le necessarie informazioni sui diritti, in materia di sicurezza sociale, dei volontari europei per lo sviluppo. In quell'occasione la Commissione si augurò di essere in grado di informare il Consiglio nel 1991. La Commissione è ora in grado di fornire tali informazioni?

⁽¹⁾ *Discussione del Parlamento europeo*, n. 3-396 (novembre 1990).

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 48.

**Risposta data dalla sig. Papandreou
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1991)

La Commissione ha ripetutamente chiesto ai governi degli Stati membri di essere informata sul regime previdenziale applicato ai volontari che lavorano nei paesi in via di sviluppo, nonché sull'applicazione della raccomandazione 85/308/CEE del 13 giugno 1985.

Molte delle risposte sono state inviate dagli Stati membri con notevole ritardo oppure sono incomplete. La Commissione spera di riuscire a presentare un rapporto sull'applicazione della raccomandazione suddetta nel corso del 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1564/91**dell'on. Raymonde Dury (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 luglio 1991)**(92/C 38/71)*

Oggetto: Risultato degli insegnamenti da trarre dall'incidente di Cernobil

Le indagini condotte nell'ambito del parlamento belga a proposito degli insegnamenti da trarre dall'incidente nucleare di Cernobil hanno messo in luce carenze in materia di rilevamento dei rischi e dei piani di pronto soccorso della popolazione.

Ha preso nota la Commissione di queste indagini e delle loro conclusioni?

Quali sono le sue proposte per risolvere i problemi in parola?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(12 agosto 1991)

La Commissione non è stata informata dell'inchiesta menzionata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1569/91**dell'on. Carmen Llorca Vilaplana (PPE)****al Consiglio delle Comunità europee***(24 luglio 1991)**(92/C 38/72)*

Oggetto: Scuole pubbliche per la formazione di levatrici in Spagna

In Spagna le scuole pubbliche per la formazione di levatrici, alla cui chiusura si sta provvedendo fin dal 1986 per procedere alla riforma dei programmi d'insegnamento in conformità di quanto disposto dalla direttiva 80/154/CEE ⁽¹⁾, non sono state ancora riaperte.

Questa situazione rende più difficoltoso l'esercizio della professione alle levatrici esistenti che sono costrette così a far fronte ad una domanda ogni giorno più vasta data la scarsità di professionisti che ne consegua.

Che cosa può fare il Consiglio per indurre il governo spagnolo a riaprire le scuole pubbliche per la formazione di levatrici, in ottemperanza alle norme previste dalla summenzionata direttiva?

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1.

Risposta

(15 gennaio 1992)

Evidentemente il governo spagnolo ritiene la decisione di chiudere le scuole pubbliche per la formazione di levatrici in Spagna, per adeguarne i programmi scolastici ai requisiti della direttiva 80/154/CEE del Consiglio, il modo migliore per attuare detta direttiva. Inoltre, purché il disposto della direttiva del Consiglio sia rispettato per quanto riguarda il merito della formazione sancita da diplomi riconosciuti, l'attuazione nei particolari spetta completamente allo Stato membro interessato.

Pertanto il Consiglio non è in grado di imporre al governo spagnolo di riaprire le scuole pubbliche per la formazione di levatrici attualmente chiuse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1574/91**dell'on. George Patterson (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 luglio 1991)**(92/C 38/73)***Oggetto:** Lotterie in Europa

Può la Commissione chiarire se i regolamenti CEE a tutela del libero movimento di capitali tra gli Stati membri si applichino anche a coloro che desiderassero importare vincite effettuate attraverso partecipazione a lotterie in un altro Stato membro?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(15 novembre 1991)

I giochi d'azzardo previsti dalla legge sono considerati attività di servizi. Il trasferimento di vincite a lotterie è quindi una transazione corrente e pertanto liberalizzata secondo le disposizioni del trattato e la direttiva 88/361/CEE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 178 dell'8. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1606/91**dell'on. Elio Di Rupo (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 luglio 1991)**(92/C 38/74)***Oggetto:** Trasferimento della scuola europea

Vuole la Commissione illustrare l'attuale situazione del fascicolo relativo al trasferimento della scuola europea sita in Avenue Oscar Jespers, 75 a Woluwé-St. Lambert, verso la destinazione presunta, cioè Houtweg (Haren-Bruxelles)? È stato raggiunto un accordo definitivo sull'ubicazione del sito? Sono state portate a conoscenza delle istanze comunitarie tutte le garanzie in materia acustica (rumore di aerei) e di ambiente atmosferico (effluvi nauseabondi provenienti dalle officine installate sul territorio di Vilvorde)?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(15 ottobre 1991)

La proposta delle autorità belghe del terreno sito ad Haren/Bruxelles per edificare la sezione distaccata della scuola europea di Bruxelles II/Woluwe è stata ritirata in seguito alle riserve in merito alle condizioni ambientali della località in questione, espresse dalla Commissione e da alcune delegazioni nazionali in seno al consiglio superiore delle scuole europee.

Le autorità belghe hanno reso noto che metteranno a disposizione un terreno situato ad Auderghem, più consono alle esigenze. Attualmente esse stanno cercando di ottenere l'accordo delle autorità della regione di Bruxelles-capitale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1613/91**dell'on. Ben Visser (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 luglio 1991)**(92/C 38/75)***Oggetto:** Ostacoli frapposti dalle autorità italiane ai trasporti su strada da parte di stranieri

Secondo notizie apparse sul *Volkskrant* dell'11 giugno ultimo scorso, l'organizzazione olandese dei trasportatori su strada NOB ha protestato presso le autorità olandesi e la Commissione europea per il provvedimento italiano inteso a ridurre il periodo di versamento dell'IVA. Per le merci importate l'IVA era dovuta alla frontiera entro 35 giorni, mentre ora gli agenti doganali devono versare l'IVA alle autorità italiane entro 7 giorni. Poiché esiste un'elevata probabilità che agli agenti doganali non sia accreditata l'IVA entro 7 giorni, questi ultimi hanno annunciato di procedere allo sdoganamento solo dopo che i destinatari avranno versato loro la totalità dell'IVA. Tutto ciò comporta per i trasportatori stranieri lunghissimi tempi di attesa alla frontiera.

1. Come giudica la Commissione il provvedimento italiano concernente il versamento dell'IVA entro 7 giorni?
2. Condivide la Commissione l'opinione della NOB secondo cui il provvedimento ha un effetto discriminatorio sui trasportatori stranieri?
3. Non ritiene la Commissione singolare che le autorità italiane siano molto spesso parte in causa in occasione di problemi frontaliери concernenti il trasporto su strada? Quali conclusioni ne ricava la Commissione?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1991)

- 1 e 2. La Commissione è al corrente della legislazione italiana menzionata dall'onorevole parlamentare.

La materia è disciplinata dalle disposizioni della sesta direttiva IVA 77/388/CEE ⁽¹⁾ del 17 maggio 1977 che stabiliscono le modalità di pagamento dell'IVA.

Nella sentenza Dansk Denkavit ApS/Ministero delle imposte (causa 42/83 del 10 luglio 1984) ⁽¹⁾, la Corte di giustizia ha stabilito che: «queste disposizioni non vietano ad uno Stato membro di fissare periodi di riferimento e termini di pagamento per l'IVA all'importazione diversi dai termini corrispondenti al pagamento del debito fiscale netto nel regime interno».

La Corte ha pertanto stabilito che nello stato attuale del diritto comunitario possono sussistere nella normativa nazionale differenze di termini in fatto di tassazione all'importazione e in regime interno, senza che ciò costituisca un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato CEE.

3. La Commissione fa presente all'onorevole parlamentare che le imperfezioni ancora esistenti nel sistema attuale sono dovute essenzialmente all'esistenza di frontiere fiscali tra gli Stati membri e che quindi vi si porrà termine non appena il mercato interno verrà completato il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

⁽²⁾ Raccolta 1984, pag. VII — 2649.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1632/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1991)

(92/C 38/76)

Oggetto: Relazioni tra la Comunità e il Consiglio d'Europa

Nel quadro del potenziamento delle relazioni tra la Comunità e il Consiglio d'Europa, può la Commissione presentare un bilancio succinto delle ultime tappe della cooperazione in parola, in particolare di quella a favore degli Stati dell'Europa centrale che hanno abbandonato le strutture economiche e politiche del centralismo marxista?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(9 ottobre 1991)

L'articolo 230 del trattato CEE, lo scambio di lettere del 16 giugno 1987 e la decisione del Consiglio del 20 marzo 1989 costituiscono attualmente i presupposti della cooperazione tra la Comunità e il Consiglio d'Europa. Conformemente a questi ultimi due atti, il 14 giugno 1991 la Commissione ha designato un nuovo alto funzionario responsabile della cooperazione e le riunioni quadrilaterali CEE-CDE, l'ultima delle quali si è tenuta a Stra-

sburgo il 15 maggio 1991, sono state convocate regolarmente.

La Comunità coopera in questo quadro con il Consiglio d'Europa per quanto riguarda i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO). In particolare, la Commissione ha partecipato alla riunione ministeriale speciale del CDE a Lisbona, il 23 e 24 marzo 1990, nonché alla riunione straordinaria del Consiglio dei ministri a Madrid il 21 febbraio 1991, entrambe riservate alla cooperazione con tali paesi. Responsabile del coordinamento in seno al gruppo dei 24 incaricato della ristrutturazione delle economie dei paesi dell'Europa centrale o orientale, la Commissione ha altresì regolarmente invitato il Consiglio d'Europa a partecipare al gruppo di lavoro «Formazione» per beneficiare del suo contributo e della sua esperienza in materia.

Al fine di evitare sovrapposizioni e assicurare che i programmi siano realizzati con la massima efficienza, la Commissione, rappresentata dal suo segretario generale, ha partecipato il 9 novembre 1990 alla prima riunione annuale di coordinamento dei programmi di assistenza ai PECO cui hanno preso parte altresì l'EFTA, l'OIL, l'UNESCO e la CEE-NU. Il 25 giugno 1991 i servizi della Commissione hanno altresì preso parte alla riunione di coordinamento dei programmi di cooperazione con i PECO, organizzata dal Consiglio d'Europa nel settore dei mass media.

La Comunità sostiene, pertanto, le iniziative realizzate nel quadro del Consiglio d'Europa ⁽¹⁾ e vigila affinché un buon coordinamento tra le due organizzazioni garantisca la massima efficacia a favore dei paesi beneficiari.

⁽¹⁾ Vedasi, in particolare, la comunicazione della Commissione del 18 aprile 1990 (SEC(90) 717 def.) sullo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e i PECO.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1637/91

dell'on. Henry Chabert (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1991)

(92/C 38/77)

Oggetto: Promozione dell'apprendimento delle lingue più diffuse nei paesi dell'Est

Dallo studio della situazione delle lingue internazionali in un paese come la Romania risulta che la lingua straniera più diffusa resta il francese, nonostante i tentativi passati dell'Unione Sovietica di imporre il russo. A tutt'oggi ancora il 37% dei giovani romeni scelgono il francese come prima lingua straniera, circa il 26% l'inglese e il 18% il tedesco.

Evidentemente nel mondo moderno la capacità di comunicare correttamente tra persone, regioni, imprese che impiegano lingue diverse è una necessità vitale per poter mettere in piedi vari progetti industriali, di formazione, di cooperazione, ... ecc.

Eppure una delle grandi difficoltà incontrate con i paesi dell'Est nel quadro degli scambi, dei colloqui, delle manifestazioni, dell'organizzazione di simposi e dell'insegnamento è quello delle lingue.

Di fronte all'urgenza esistente di rispondere alle necessità di sviluppo economico e culturale dei paesi dell'Est dell'Europa, la Commissione può dirci quali iniziative intende adottare al fine di consentire la realizzazione di un vero e proprio «Piano Marshall» linguistico volto a promuovere l'insegnamento e l'uso delle lingue più diffuse in Europa e nel mondo (il francese e l'inglese), al fine di consentire una migliore integrazione di questi paesi nell'economia europea e mondiale?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1991)

Non vi è dubbio che vi sia una grande necessità di incrementare la competenza nelle lingue europee occidentali moderne nell'Europa centrale ed orientale come parte integrante del processo di riforma e a favore dei legami sempre più stretti fra questi paesi e il resto d'Europa. Comunque la promozione e l'insegnamento delle lingue straniere sono per loro stessa natura attività che si dimostrano particolarmente adatte al sostegno bilaterale. Molti paesi stanno già fornendo o progettano di fornire assistenza per l'insegnamento linguistico su base bilaterale e l'assistenza bilaterale continuerà a formare una parte significativa dell'assistenza straniera in questo settore.

Tuttavia l'assistenza nel campo delle lingue straniere può anche essere offerta su base multilaterale, come è il caso del progetto di tirocinio linguistico dei G 24 in Polonia. Il progetto implica la prestazione di un'assistenza nello sviluppo di un certo numero di centri pilota multilingue di insegnamento linguistico tramite la fornitura di conoscenze tecniche di esperti e di attrezzature. La Commissione ha offerto, nel quadro del programma PHARE, di estendere queste opportunità ad altri paesi ma, a tutt'oggi, la risposta è stata limitata. Ciò non significa necessariamente una mancanza di interesse da parte di questi paesi ma è dovuto con maggior probabilità al fatto che essi si stanno trovando di fronte a scelte difficili riguardo ai settori in cui spendere le loro limitate risorse.

Per quanto riguarda l'assistenza della Comunità ai paesi dell'Europa centrale e orientale nel quadro del programma PHARE, bisogna tenere presente che non è la Comunità bensì sono i paesi beneficiari stessi a decidere quali settori abbiano bisogno di sostegno. Questo naturalmente si applica alle lingue straniere, campo in cui sia

l'ammontare dei fondi spesi che la scelta delle particolari lingue da sostenere resta una questione di competenza di questi paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1678/91

dell'on. Jacques Vernier (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 38/78)

Oggetto: Tecniche di raffreddamento delle carcasse di volatili

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 2213/90 ⁽¹⁾ la Commissione dichiara che la Germania proibisce di classificare nella categoria A i polli congelati e surgelati raffreddati ad acqua (raffreddamento per immersione). Questa tecnica è utilizzata nella maggior parte degli Stati membri ed è anche espressamente prevista dalla Commissione nella sua proposta di regolamento COM 89-668 (regole sanitarie per le carni fresche di volatili) (allegato, capitolo VI, punti 41 e 42). Le autorità francesi ritengono inoltre che la tecnica dell'immersione offra buone garanzie sanitarie alla pari di quelle dell'aspersione.

1. Ha motivo la Commissione di rimettere in causa l'utilizzazione della tecnica dell'immersione?
2. In caso contrario non ritiene che la regolamentazione tedesca rappresenti un ostacolo alle esportazioni di volatili congelati verso la Germania?
3. Ove è necessario quali misure intende prendere per rimediarvi?

⁽¹⁾ GU n. C 130 del 21. 5. 1991, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(11 settembre 1991)

1. Nel suo recente regolamento (CEE) n. 1538/91 ⁽¹⁾ recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce le norme di commercializzazione per le carni di pollame ⁽²⁾, la Commissione raccomanda la tecnica del raffreddamento per immersione come uno dei tre metodi che possono figurare sull'etichettatura delle carni di pollame. Le norme igieniche relative a tale tecnica sono state definite nell'allegato I, capitolo V, punti 28 bis e 28 ter, della direttiva 71/118/CEE ⁽³⁾. Tali norme sono peraltro riportate nella proposta della Commissione del 12 febbraio 1990 ⁽⁴⁾ che è intesa a sostituire la suddetta direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2 e 3. Le norme comuni relative alla commercializzazione delle carni di pollame, stabilite dai due regolamenti citati al punto 1), sono applicate con decorrenza dal 1° luglio 1991. A partire da tale data le norme nazionali non

vengono più applicate e per quanto riguarda le consegne alla Germania non sussisteranno più gli ostacoli imputabili alla precedente regolamentazione tedesca nel settore a cui fa riferimento l'onore parlamentare.

(¹) GU n. L 143 del 7. 6. 1991.

(²) GU n. L 173 del 6. 7. 1990.

(³) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971.

(⁴) GU n. C 84 del 2. 4. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1684/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

al Consiglio delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 38/79)

Oggetto: Mobilitazione nella lotta contro il propagarsi dell'AIDS

Nel quadro della lotta contro il propagarsi dell'AIDS quali azioni prioritarie il Consiglio intende prendere per la ricerca medica contro questo flagello, in parallelo ai programmi regionali di prevenzione, prognosi e aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo?

Risposta

(15 gennaio 1992)

1. Il 17 novembre 1987 il Consiglio ha adottato un programma di ricerca medico-sanitaria (1987-1991) (¹) per il quale sono stati stanziati 65 milioni di Ecu, 14 dei quali per la ricerca sull'AIDS.

Prossimamente il Consiglio dovrà adottare il programma specifico «Biomedicina e sanità» (1990-1994), sul quale ha assunto una posizione comune il 24 aprile 1991. La posizione comune del Consiglio prevede per tale programma una dotazione di 133 milioni di Ecu. Le ricerche sull'AIDS, che costituiscono uno degli obiettivi principali del programma, potrebbero comprendere cinque aspetti salienti:

- prevenzione;
- ricerca fondamentale;
- ricerca clinica;
- messa a punto di un vaccino europeo contro l'AIDS (EVA);
- sperimentazione di farmaci antivirali nella cura dell'AIDS (ADAM).

2. Per quanto riguarda più particolarmente i paesi in via di sviluppo, la Comunità sostiene progetti di ricerca sull'AIDS dal 1985, nell'ambito dei programmi «Scienza e tecnologia al servizio dello sviluppo» («STD I», 1983-1986, e «STD II», 1987-1991).

Il 7 giugno 1991 il Consiglio ha adottato il programma specifico «Scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo» («STD III», 1990-1994), per il quale sono stati stanziati 111 milioni di Ecu.

Nella parte relativa al «miglioramento delle condizioni sanitarie» il programma mira in particolare alla prevenzione e alla cura delle malattie contagiose, e più particolarmente dell'AIDS, nonché allo studio di strategie d'intervento che tengano conto delle condizioni socioeconomiche specifiche dei paesi in via di sviluppo. Tali azioni verranno attuate in relazione al programma «Biomedicina e sanità».

(¹) Decisione 87/551/CEE, GU n. L 334 del 24. 11. 1987, pag. 20.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1706/91

dell'on. Marie Jepsen (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 agosto 1991)

(92/C 38/80)

Oggetto: Rimborso di dazi doganali pagati in eccesso alla CE, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 148/87

Nel periodo 1973-1984 svariate imprese danesi hanno perduto ingenti somme per dazi doganali pagati in eccesso alla Comunità, a causa di un errore nella traduzione della tariffa doganale comune commesso dalla Commissione all'epoca in cui la Danimarca ha aderito alla CE. A seguito di tale svista nel periodo suddetto le forniture di attrezzature destinate a imbarcazioni di alto mare sono state erroneamente sottoposte al pagamento di dazi doganali.

Come noto, la Corte di giustizia delle CE ha deciso, con la sentenza nella causa 148/87, che fosse rimborsata a un'impresa danese la quota relativa ai dazi doganali pagati in eccesso. Tuttavia, con la sua decisione (COM(90) 1835 def.) del 20 settembre 1990, la Commissione ha respinto un'analogha richiesta di rimborso proveniente da un'altra impresa danese, e ciò sebbene all'origine dell'istanza vi fosse la stessa fattispecie.

Nella sua decisione la Commissione ha affermato che sia l'impresa sia il ministero delle finanze danese avrebbero dovuto presentare la richiesta molto tempo prima. L'impresa in questione aveva tuttavia inoltrato la propria istanza di rimborso nel giugno 1988, vale a dire prima che venisse pronunciata la sentenza nella causa 148/87, mentre il ministero delle finanze danese si è limitato ad attendere tale sentenza per ottenere chiarezza sulla situazione giuridica che da essa sarebbe scaturita.

Nella sua lettera del 16 gennaio 1991 il ministero ha illustrato alla Commissione tale circostanza, senza però che quest'ultima fornisse alcuna risposta. Alla luce di quanto

sopra, può la Commissione far sapere quando intende rispondere a tale richiesta in modo da permettere all'impresa danese interessata di ottenere il rimborso dei dazi doganali pagati in eccesso?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1991)

Il 21 settembre 1990 la Commissione ha notificato alla Danimarca la sua decisione n. C(90) 1835 con la quale respingeva come irricevibile la domanda di rimborso dei dazi all'importazione relativa ad importazioni di lotti di reti da pesca provenienti da paesi terzi. Tale decisione, dopo essere stata comunicata all'interessato dalle autorità nazionali, può formare oggetto di ricorso, o in ambito nazionale, secondo le disposizioni dello Stato membro interessato, o direttamente dinanzi alla Corte di giustizia di Lussemburgo, conformemente all'articolo 173 del trattato CEE.

Con lettera datata 16 gennaio 1991 l'amministrazione danese ha inviato alla Commissione copia di una lettera dell'avvocato dell'interessato indirizzata a detta amministrazione, recante talune osservazioni in merito alla succitata decisione. La Commissione, ritenendo che detta copia le fosse stata inviata per informazione, non ha ravvisato la necessità di rispondere alla comunicazione stessa.

In ogni caso non spetta alla Commissione modificare, ritirare o sostituire una decisione da essa adottata secondo la procedura stabilita dalla regolamentazione comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1710/91

**dell'on. Elio Di Rupo (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 agosto 1991)

(92/C 38/81)

Oggetto: Prevenzione del diabete

Il diabete è una malattia che colpisce più di 120 milioni di persone nel mondo. All'interno della Comunità europea si calcola che l'incidenza di tale affezione morbosa sia dell'ordine del 2-5 %, mentre nei paesi in via di sviluppo essa raggiunge tassi dell'ordine del 10-20 % (senza considerare che la percentuale dei casi non diagnosticati equivale grosso modo al numero dei casi di diabete diagnosticati).

Non ritiene la Commissione che in questo settore l'informazione data ai cittadini comunitari sia carente e che occorrerebbe avviare una campagna di prevenzione e di educazione su scala comunitaria per ridurre i rischi di insorgenza come pure l'incidenza di tale malattia?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(26 settembre 1991)

La Commissione, consapevole dell'importanza del problema del diabete, malattia che causa gravi incapacità e oneri socio-economici nella Comunità, ha di recente contribuito finanziariamente alla produzione di un film destinato al grande pubblico, per sensibilizzarlo alla prevenzione del diabete e al ruolo della nutrizione in questo contesto. Si prevede che il film, coprodotto dalla federazione internazionale per il diabete, sarà presentato, in vista della sua diffusione, a tutte le TV della Comunità in occasione della seconda giornata mondiale del diabete nel 1992.

Tuttavia la Commissione non prevede per ora di lanciare a livello comunitario una campagna di prevenzione, come suggerito dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1722/91

**dell'on. Alex Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 agosto 1991)

(92/C 38/82)

Oggetto: Assunzione di cittadini comunitari da società site al di fuori della Comunità

Quali normative disciplinano l'assunzione di cittadini comunitari per attività da svolgere al di fuori della Comunità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(30 settembre 1991)

Nell'attuale diritto comunitario non esiste alcun testo che disciplini il caso cui allude l'onorevole parlamentare.

Tuttavia, poiché si tratta del diritto alla parità di trattamento, la Corte ha sancito a più riprese (causa 237/83 — Prodest, Raccolta 1984, 3153) che «le disposizioni comunitarie in fatto di libera circolazione dei lavoratori vanno interpretate nel senso che il principio di non discriminazione si applica nei confronti del cittadino di uno Stato membro, dipendente da un'impresa di un altro Stato membro, anche durante il periodo nel quale il lavoratore svolge temporaneamente la propria attività fuori del territorio della Comunità per conto di detta impresa comunitaria».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1725/91

dell'on. Maxime Verhagen (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (7 agosto 1991)
 (92/C 38/83)

Oggetto: Conferenza mondiale sull'ambiente del 1992 a Brasilia

1. In quale modo sarà rappresentata la Comunità europea alla conferenza mondiale sull'ambiente che si terrà nel 1992 a Brasilia?
2. A che punto è la Commissione per quanto concerne i lavori preparatori e la definizione delle forme di rappresentanza nel quadro della conferenza mondiale sull'ambiente del 1992?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
 (17 ottobre 1991)

Alla conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo, che si terrà a Rio de Janeiro, la Comunità europea sarà rappresentata da una delegazione della Commissione guidata al più alto livello.

Nello scorso settembre, in previsione della conferenza, la Commissione ha approvato un rapporto sugli sviluppi della politica comunitaria in materia di ambiente negli ultimi 20 anni e una dichiarazione programmatica, come base per formulare posizioni concordate della Comunità e dei suoi Stati membri. Questi documenti sono stati trasmessi al Consiglio: la dichiarazione programmatica, per esame, e il rapporto, per informazione.

La Commissione è pienamente coinvolta nei lavori del comitato preparatorio della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo 1992 e dà il suo massimo contributo in tutti i relativi settori della preparazione della conferenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1738/91

dell'on. Anita Pollack (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (7 agosto 1991)
 (92/C 38/84)

Oggetto: Sorveglianza marittima delle imbarcazioni da pesca della Comunità europea

Intende la Commissione garantire che tutte le imbarcazioni della Comunità europea che praticano la pesca al largo della costa orientale del Canada siano dotate del nuovo sistema «Hail», affinché possano debitamente fornire informazioni precise via radio ogniqualvolta entrano o escono dalla zona NAFO (Organizzazione della pesca

nell'Atlantico nord-occidentale) oppure si spostano da un settore NAFO ad un altro oltre il limite delle 200 miglia dalla costa canadese?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
 (18 settembre 1991)

Il sistema «Hail» della NAFO, entrato in vigore il 27 luglio 1991, dispone che i pescherecci delle parti contraenti comunichino via radio la loro posizione ogniqualvolta entrano o escono dalla zona NAFO oppure passano da una divisione NAFO all'altra.

A sorvegliare il rispetto del sistema «Hail» provvedono gli ispettori delle parti contraenti, compresa la Comunità, che operano nell'ambito del sistema comune di sorveglianza internazionale della NAFO.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1741/91

dell'on. Anthony Simpson (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
 (7 agosto 1991)
 (92/C 38/85)

Oggetto: Periodi di tirocinio presso la Commissione per funzionari dei paesi dell'Europa centrale e orientale

Può la Commissione fornire un quadro sistematico e aggiornato del numero di funzionari, per ciascun paese dell'Europa centrale e orientale, che hanno ottenuto la possibilità di trascorrere periodi di tirocinio presso i servizi delle direzioni generali e del segretariato generale?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
 (7 ottobre 1991)

La Commissione ha incluso nel suo programma d'azione a favore dei paesi dell'Est l'organizzazione di tirocini per funzionari provenienti da tali paesi.

Nel 1991, pertanto, sono stati organizzati tirocini per:

- 19 funzionari polacchi,
- 18 funzionari cecoslovacchi,
- 20 funzionari ungheresi.

Oltre a queste azioni la Commissione organizzerà, nel novembre 1991, un seminario informativo per quindici alti funzionari polacchi e prevede seminari identici per alti funzionari cecoslovacchi ed ungheresi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1749/91

dell'on. José Vazquez Fouz (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (7 agosto 1991)
 (92/C 38/86)

Oggetto: Priorità per la modernizzazione della politica comune della pesca

La necessità di elaborare un'adeguata politica strutturale in materia di pesca non può non tener conto dell'importante fattore rappresentato dalla modernizzazione e dal rinnovo della flotta peschereccia.

Finora la Commissione ha preso in considerazione, anche in modo eccessivo, i parametri della capacità e del tonnellaggio, escludendo altri fattori non meno importanti e forse con maggiore incidenza sull'attività alieutica.

La riforma del regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾ e i criteri che si potrebbero individuare dalle riflessioni svolte dalla Commissione riguardo alla riforma della PCP potrebbero indurre a definire altre priorità in sede di concessione degli aiuti.

Condivide la Commissione questo parere?

Quali sono le priorità da essa definite per la modernizzazione della flotta peschereccia?

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 21. 12. 1986.

**Risposta data dal sig. Marín
 in nome della Commissione**
 (30 settembre 1991)

I progetti di ammodernamento presentati alla Commissione al fine di ottenere un aiuto finanziario vengono esaminati alla luce del regolamento (CEE) n. 4028/86 e delle relative modalità d'applicazione che figurano nel regolamento (CEE) n. 894/87 ⁽¹⁾.

Il finanziamento di progetti di ammodernamento è soggetto altresì ai programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca. Soltanto i progetti che sono conformi alle finalità ed agli obiettivi dei PPO sono idonei ad ottenere l'aiuto.

Le linee direttrici per esaminare i progetti di ammodernamento sono state formulate e trasmesse agli Stati membri attraverso il comitato permanente per le strutture della pesca. Copia di tali linee direttrici viene direttamente inviata all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento. Sebbene la Commissione riesamini periodicamente le linee direttrici in parola, non si prevede attualmente alcuna modifica alle stesse.

La Commissione è ora impegnata nelle trattative concernenti i nuovi programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca, presentati dagli Stati membri per il periodo 1992-1996. Essa è consapevole dei limiti che possono presentare le misure della stazza e della potenza motrice. Nel quadro delle trattative di cui sopra, gli Stati

membri sono stati pertanto invitati a prendere in considerazione parametri complementari per stabilire misure più complete che consentano un miglior controllo dello sforzo di pesca. È attualmente in preparazione un metodo per la valutazione tecnica delle informazioni fornite.

⁽¹⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1752/91

dell'on. Rolf Linkohr (S)
al Consiglio delle Comunità europee
 (7 agosto 1991)
 (92/C 38/87)

Oggetto: Apporti di capitale per le banche di garanzia da parte della Banca europea degli investimenti

Specie nei nuovi Länder tedeschi esiste un notevole fabbisogno di capitali per le banche di garanzia. Tuttavia la BEI, a norma dei suoi statuti, non può figurare come sottoscrittrice di quote, anche se questo sarebbe un modo molto efficace per promuovere in particolare la creazione di PMI.

Quale importanza attribuisce il Consiglio allo strumento delle banche di garanzia (specialmente per la politica regionale e la promozione delle PMI) ed è disposto ad avviare una modifica degli statuti della BEI che le consenta di conferire apporti di capitale per le banche di garanzia?

Risposta
 (15 gennaio 1992)

Il protocollo relativo allo statuto della Banca europea degli investimenti è unito al trattato CEE, di cui fa parte integrante. L'articolo 20 di detto statuto non consente in effetti alla Banca di acquistare partecipazioni.

Fino ad oggi non è stata presentata alcuna proposta di modifica del trattato a tale riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1760/91
dell'on. Eugenio Melandri (V) e Dacia Valent (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (1° settembre 1991)
 (92/C 38/88)

Oggetto: Linea di bilancio in favore del Vietnam

Recentemente, e soprattutto in seguito alle pressioni del Parlamento europeo, la Comunità ha ristabilito relazioni

diplomatico-politiche con il Vietnam che sono il preludio per il rafforzamento di più intense relazioni economiche. Esiste anche una linea di bilancio comunitario per finanziamenti in favore di progetti di sviluppo per il Vietnam.

A tutt'oggi risulta che nemmeno un Ecu sia stato speso, sebbene siano a disposizione 2 milioni di Ecu. Questo pare ancor più assurdo se si pensa che di certo non mancano le richieste di finanziamento, regolarmente depositate e vagliate, provenienti da vari organismi internazionali.

1. Si può sapere perché la Commissione continua a congelare l'uso di tale linea di bilancio?
2. Si può sapere dalla Commissione quali sono i motivi che la inducono a non dare seguito finanziario ai progetti approvati dai competenti servizi delle direzioni generali competenti?
3. Come risponde la Commissione al fatto che pare sia stata introdotta una arbitraria condizionalità politica nell'uso dei fondi pro-Vietnam, ed in particolare per quanto riguarda i boat-people?
4. Corrisponde al vero che la Commissione intende finanziare progetti con la linea di bilancio suddetta che riguardino esclusivamente i boat-people?
5. Come intende agire la Commissione per sbloccare l'accesso alla pertinente linea di bilancio?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1991)

1 e 2. La linea di bilancio B7-5074, dotata di 2 milioni di Ecu, è destinata al finanziamento delle azioni di sostegno realizzate dagli organismi non governativi (ONG) che operano in Vietnam nel settore dell'educazione sanitaria, del reinserimento e della formazione.

Le risorse iscritte nella succitata linea di bilancio saranno utilizzate nella loro totalità. I finanziamenti inizieranno quanto prima, in quanto i servizi della Commissione hanno praticamente ultimato l'identificazione e la scelta delle azioni da finanziare.

3, 4 e 5. La Commissione è convinta che l'aiuto della Comunità europea al reinserimento economico e sociale del «boat people» permanga un obiettivo prioritario in Vietnam. L'aiuto però è destinato anche alla popolazione residente; si vogliono infatti evitare discriminazioni tra i beneficiari e scoraggiare nuovi esodi.

Gli aiuti si prefiggono essenzialmente lo sviluppo delle attività economiche, la creazione di nuovi posti di lavoro, la promozione del lavoro autonomo, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la formazione in settori come l'agricoltura, il commercio, l'artigianato e i servizi. Pertanto non

beneficiano di questo aiuto esclusivamente i «boat people» bensì la popolazione vietnamita in generale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1762/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/89)

Oggetto: Costo sociale dell'alcolismo

Secondo un rapporto del comitato di concertazione sull'alcool e le altre droghe, della comunità francese del Belgio (ASBL), esiste un costo sociale del consumo d'alcool. Una componente di questo costo è costituita ad esempio dalle spese di sicurezza sociale per le cure alle persone in preda all'alcoolismo.

Il CCAD stima a 12 mila franchi belgi per anno e per abitante il costo sociale dell'alcoolismo in Belgio. In Francia tale costo sarebbe di 14 mila franchi belgi per abitante.

La Commissione non pensa che vi sia materia per un'azione comunitaria?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(30 settembre 1991)

Lo studio in questione, effettuato dal Comitato di concertazione sull'alcool e le altre droghe (CCAD), è ben noto alla Commissione.

Ci permettiamo di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale n. H-050/91 del sig. Blak durante l'ora delle interrogazioni della sessione del 20 febbraio 1991 (*) del Parlamento europeo sul «costo dell'alcolismo».

(*) *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 3-401 (febbraio 1991).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1763/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/90)

Oggetto: Costo sociale dell'alcolismo

Secondo un rapporto del comitato di concertazione sull'alcool e le altre droghe, della comunità francese del Belgio (ASBL), esiste un costo sociale del consumo d'al-

cool. Una componente di questo costo è costituita ad esempio dalle spese di sicurezza sociale per le cure alle persone in preda all'alcoolismo.

Il CCAD stima a 12 mila franchi belgi per anno e per abitante il costo sociale dell'alcoolismo in Belgio. In Francia tale costo sarebbe di 14 mila franchi belgi per abitante.

Il Consiglio non pensa che vi sia materia per un'azione comunitaria?

Risposta

(15 gennaio 1992)

Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato, il 29 maggio 1986, una risoluzione concernente l'abuso di alcool ⁽¹⁾.

Il Consiglio richiama peraltro l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che finora la Commissione non gli ha presentato alcuna proposta in materia.

⁽¹⁾ GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1764/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/91)

Oggetto: «Stagiaires» assegnati alle direzioni e ai servizi della Commissione

La Commissione può precisare al 30 giugno 1991 il numero di tirocinanti assegnati alle sue direzioni e servizi?

Inoltre a questa indicazione potrebbe accompagnarsi una ripartizione per nazionalità di detti tirocinanti?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1991)

La Commissione ritiene che sia il periodo di tirocinio che inizia nel mese di marzo sia quello che inizia nel mese di ottobre, ciascuno della durata di cinque mesi, facciano parte dello stesso esercizio annuo. Essa è quindi del parere che i dati relativi ai tirocini nei suoi servizi debbano essere stimati annualmente.

Poiché la Commissione è già in possesso delle cifre relative ai candidati prescelti per il mese di ottobre 1991, si invita l'onorevole parlamentare a prendere visione del prospetto riportato qui di seguito, che suddivide i tirocinanti nel 1991 per nazionalità, e nella quale i candidati dei paesi terzi sono stati tuttavia raggruppati sotto un'unica denominazione.

Tirocini marzo e ottobre 1991

Nazionalità	Totale
Repubblica federale di Germania	112
Francia	94
Regno Unito	97
Italia	104
Belgio	59
Paesi Bassi	61
Lussemburgo	13
Irlanda	38
Danimarca	58
Grecia	55
Spagna	69
Portogallo	18
Totale EUR 12	778
Paesi terzi	144
Totale EUR 12 + Paesi Terzi	922 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 224 non retribuiti

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1768/91

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/92)

Oggetto: Indennità compensative per il tonno

Durante il 1990 il forte calo dei prezzi del tonno nel mercato europeo ha fatto scattare il meccanismo dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori di tonno, previsto dal regolamento (CEE) n. 3796/81 ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3468/88 ⁽²⁾.

Fino a questo momento le organizzazioni di produttori interessate non hanno riscosso le indennità corrispondenti all'esercizio 1990.

Quali motivi giustificano il ritardo nei pagamenti di tali indennità a un settore colpito da una crisi così grave?

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(27 settembre 1991)

Il 5 aprile 1991 la Commissione ha adottato i regolamenti (CEE) n. 851/91 e (CEE) n. 852/91 ⁽¹⁾ ed il 21 aprile 1991

il regolamento (CEE) n. 1770/91 ^(*), che prevedono la concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nei periodi, rispettivamente, dal 1° aprile al 30 giugno 1990, dal 1° luglio al 30 settembre 1990 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

Al fine di verificare se tutte le condizioni imposte per ottenere l'indennità siano state rispettate, è indispensabile un'analisi della situazione del mercato comunitario, che sarà eseguita in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri e, in particolare, ai prezzi franco frontiera del tonno importato nella CEE.

(*) GU n. L 86 del 6. 4. 1991.

(*) GU n. L 158 del 22. 6. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1175/91

dell'on. Teresa Domingo Segarra (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/93)

Oggetto: Sospensione degli aiuti intesi al miglioramento delle strutture agricole in Spagna

Il governo spagnolo ha sospeso provvisoriamente l'accoglimento delle richieste e gli impegni di spesa nella concessione degli aiuti previsti dal decreto reale 808, corrispondente nella legislazione spagnola all'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al miglioramento dell'efficacia delle strutture agricole, a causa dell'esaurimento della dotazione di bilancio corrispondente.

1. La Commissione può far conoscere se la quota spettante alla Spagna dei fondi comunitari destinati all'obiettivo 5a è stata anch'essa completamente esaurita?
2. In caso contrario, quali provvedimenti intende prendere la Commissione per sgravare di questo onere comparativo gli agricoltori spagnoli, che si vedono privati dell'accesso agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾, applicabili direttamente su tutto il territorio comunitario?
3. Se si fa un raffronto tra le precedenti dotazioni di bilancio per le azioni dell'IRYDA spagnolo e quelle previste ora per l'applicazione del suddetto decreto reale 808, non si rileva un aumento significativo. In che modo la Commissione verifica che gli Stati membri rispettino il principio dell'addizionalità nell'applicazione dei fondi strutturali comunitari per impedire, ad esempio, che l'aumento degli aiuti della Comunità si limiti semplicemente a sostituire una parte dei finanziamenti nazionali invece di favorire un aumento degli stessi a fini strutturali?

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1991)

La Commissione è stata informata dal governo spagnolo in merito alla sospensione transitoria dell'approvazione delle decisioni relative alla concessione degli aiuti previsti dal regio decreto 808/87 che mette in applicazione in Spagna il regolamento (CEE) n. 797/85, nonché in merito all'elaborazione attualmente in corso di un nuovo regime di aiuti in materia.

1. Il cofinanziamento comunitario stabilito dal regolamento (CEE) n. 797/85 non prevede quote di ripartizione fra gli Stati membri.
2. Gli Stati membri sono tenuti a concedere gli aiuti agli investimenti agli agricoltori che soddisfano ai requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85; la Commissione tuttavia può accettare che uno Stato membro che deve far fronte a difficoltà finanziarie di eccezionale gravità differisca il versamento di tali aiuti per un periodo limitato, qualora ciò risulti necessario al fine di modificare l'applicazione del regolamento suddetto sul proprio territorio, salva restando la missione di controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria che le compete in virtù del trattato CEE.
3. Tenuto conto dell'aumento delle spese effettuate dalle autorità spagnole a titolo del regolamento (CEE) n. 797/85 e del mantenimento della maggior parte dei tassi di cofinanziamento, il problema della sostituzione delle spese nazionali con gli stanziamenti del FEOG-orientamento non dovrebbe porsi. La Commissione tuttavia continuerà ad essere vigile al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1780/91

dell'on. Karel Pinxten (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/94)

Oggetto: Controlli frontalieri sistematici sul traffico intracomunitario di persone e di beni nel quadro di cosiddetti «scioperi dello zelo»

Da alcune settimane i funzionari della dogana belga effettuano controlli frontalieri sistematici nel quadro di cosiddetti «scioperi dello zelo», cagionando considerevoli disturbi e ritardi alle frontiere interne a danno di cittadini europei, e precisamente di decine di migliaia di turisti.

1. La Commissione ritiene che l'effettuazione di questi controlli frontalieri sistematici, arbitrari o inutilmente severi sia in contrasto, tra l'altro, con la direttiva

83/643/CEE (¹), modificata dalla direttiva 87/53/CEE (²) e con le sentenze della Corte di giustizia del 27 aprile 1989 (causa 321/87, Commissione/Belgio) e del 30 maggio 1991 (causa C-68/89, Commissione/Paesi Bassi), del 25 ottobre 1979 (causa 159/78, Commissione/Italia) e del 22 marzo 1983 (causa 42/82, Commissione/Francia)?

La Commissione certamente non ignora che, in virtù della sentenza Cowan del 2 febbraio 1989, anche i turisti sono tutelati dal diritto comunitario.

2. La Commissione ha già preso iniziative, in relazione al caso in parola, nei confronti dello Stato membro sul cui territorio viene ostacolata la libera circolazione di persone e beni?

In caso affermativo, quali sono le iniziative adottate? In caso negativo, la Commissione conta tuttavia intervenire, in questo caso specifico come pure in altri casi analoghi che dovessero verificarsi nella Comunità?

(¹) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

(²) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 33.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1991)

L'azione rivendicativa a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, svoltasi effettivamente per qualche giorno sotto forma di controlli doganali metodici alle frontiere del Belgio, si è ormai conclusa.

Talune delle disposizioni comunitarie e delle sentenze menzionate dall'onorevole parlamentare riguardano i controlli di merci a cui sono generalmente preposti i funzionari doganali, mentre altre riguardano il controllo delle persone.

In ogni caso*, la Commissione ritiene che i controlli sistematici sui trasporti di merci o sulle persone in transito siano contrari al principio della libera circolazione sancito dal trattato CEE e alle direttive adottate ai fini dell'applicazione di tale principio (direttiva 83/643/CEE per la libera circolazione delle merci, direttive 68/360/CEE e 73/148/CEE per la libera circolazione delle persone).

Questa posizione è stata effettivamente confermata in diverse occasioni dalla Corte di giustizia, in particolare con le sentenze del 20 settembre 1988 per quanto riguarda le merci (causa 190/87) e del 30 maggio 1991 per le persone (causa 68/89).

La Commissione è già intervenuta presso gli Stati membri alle cui frontiere talune azioni rivendicative compromettevano la libera circolazione delle merci e delle persone.

L'Italia in particolare ha adottato una legge che consente, in caso di scioperi dei servizi doganali che arrechino grave pregiudizio all'interesse generale, di far fronte alle difficoltà affidando ad un altro servizio i controlli doganali.

Tuttavia iniziative del genere sono giustificate solo nel caso in cui gli ostacoli alla libera circolazione siano continuativi o ripetitivi e nell'eventualità che lo Stato membro interessato ometta di adottare misure atte ad attenuare le conseguenze di tale situazione per i trasportatori o i viaggiatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1823/91

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/95)

Oggetto: Stato di avanzamento del programma HORIZON

Tenendo conto che entro la fine di giugno gli Stati membri avrebbero dovuto trasmettere proposte di massima per i programmi HORIZON, può la Commissione far sapere quali paesi hanno presentato richieste, nonché indicare approssimativamente l'ammontare dei fondi offerti a ciascuno Stato membro? Può inoltre fornire un quadro dettagliato dei programmi che sono stati approvati (o rendere tali dati disponibili)? Nel caso non siano ancora state adottate decisioni, può fornire uno scadenziario di tutto il processo e confermare che i dati definitivi verranno resi disponibili?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(30 settembre 1991)

I programmi degli Stati membri che riguardano HORIZON, EUROFORM e NOW sono pervenuti alla Commissione alla fine di giugno, tranne quelli del Regno Unito, arrivati il 15 luglio, e quelli dell'Irlanda, arrivati all'inizio di luglio.

I programmi operativi (PO) saranno oggetto di una decisione della Commissione prima della fine dell'anno. I progetti che devono concretizzare questi PO saranno decisi a livello della collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri secondo e in funzione dei criteri fissati nei PO.

Gli importi indicativi che riguardano ogni PO ed ogni Stato membro sono ripartiti nel modo seguente:

Importi indicativi a favore degli Stati membri riguardo alle 3 Iniziative comunitarie «Risorse umane» (in milioni Ecu)

(Gli importi tra parentesi sono a favore delle regioni dell'obiettivo 1 negli Stati membri interessati da diversi obiettivi)

(In milioni Ecu)

Stato membro	Euroform	Now	Horizon	Totale	%
Belgio	6,8	3,4	2,5	12,7	2,4
Danimarca	1,6	0,7	1,3	3,6	0,7
Repubblica federale di Germania	19,8	8,1	21,3	49,2	9,3
Grecia	21	8,3	40	69,3	13,1
Spagna	55,4 (32,5)	21,9 (12,1)	20 (14,6)	96,7 (59,2)	18,3
Francia	32,1 (1,7)	15,2 (0,8)	14,8 (0,7)	62,1 (3,2)	11,7
Irlanda	11,6	4	10	25,6	4,8
Italia	50,2 (17,6)	22,7 (7,2)	13,5 (4)	86,4 (28,8)	16,3
Lussemburgo	0,2	0,1	0,1	0,4	0,1
Paesi Bassi	8	3,2	3,9	15,1	2,8
Portogallo	25,5	11,6	16	53,1	10,0
Regno Unito	33,4 (2,1)	6,8 (1)	15,6 (0,7)	55,8 (3,8)	10,5
Totale parziale	265 (112)	106 (45)	159 (86)	530 (243)	100
Riserva	30	12	18	60	
Assistenza tecnica	5	2	3	10	
Totale	300	120	180	600	

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1825/91

dell'on. Winfried Menrad (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/96)

Oggetto: Mantenimento nel mercato interno europeo dopo il gennaio 1993 di norme particolari sulle porte di sicurezza

In base al diritto tedesco i produttori di porte anticendio e di porte antifumo in legno devono conformarsi a severe norme (DIN 4102 o DIN 18095) che prevedono una procedura di collaudo e omologazione dispendiosa sia in termini di tempo che di denaro. Per questi produttori tedeschi è importante sapere di quali ripercussioni concrete dovranno tener conto dopo la prevista uniformazione delle norme che si avrà nella scia del mercato interno del 1993.

Si vuol pertanto sapere dalla Commissione:

1. È pensabile che i criteri di collaudo e omologazione previsti dalle norme tedesche DIN 4102 e DIN 18095 verranno mantenuti nel mercato interno europeo e vedranno esteso il proprio campo di applicazione a tutta l'Europa?
2. Quali modifiche e quali disposizioni transitorie sono previste? Per quali periodi?

3. Dopo il gennaio 1993, o anche prima, presso quali istituti di collaudo di paesi europei potranno essere effettuati collaudi conformi alla disciplina CEN?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

La direttiva 89/106/CEE⁽¹⁾ in materia di prodotti da costruzione, che doveva essere recepita nelle legislazioni degli Stati membri entro il 27 giugno 1991, fissa i requisiti essenziali per le opere di costruzione. Attraverso i cosiddetti documenti interpretativi, tali requisiti costituiscono la base per l'elaborazione di specifiche europee armonizzate per i prodotti da costruzione, cioè le norme europee e i benestare tecnici europei.

Conformemente alle disposizioni della suddetta direttiva, le procedure per il rilascio degli attestati di conformità dei singoli prodotti da costruzione vengono fissate dalla Commissione, sentito il parere del comitato permanente per la costruzione.

Quando i documenti interpretativi saranno stati adottati e pubblicati, la Commissione conferirà agli organismi europei di normalizzazione i necessari mandati per elaborare norme europee armonizzate, indicando anche la procedura da seguire per il rilascio degli attestati di conformità.

1. I criteri stabiliti nelle norme DIN 4102 e DIN 18095 per le prove e il rilascio del benestare tecnico costituiscono una regolamentazione complessa, che si articola sui seguenti elementi:

- a) prova preliminare di resistenza al fuoco e di impermeabilità al fumo;
- b) prova di durata;
- c) classificazione;
- d) controllo interno ed esterno (controllo della conformità).

Questo sistema sarà adottato anche nella normativa europea. Sarà lasciata agli Stati membri la facoltà di fissare il proprio livello di protezione in base ai criteri europei. Per le prove di cui al punto a) è in preparazione un mandato per il CEN e si prevede che le relative norme siano pronte entro il 1994. Si potrà stabilire in che misura le norme europee siano diverse da quelle tedesche soltanto quando i lavori di normalizzazione saranno conclusi.

Per i criteri b)-d), finora non è stato conferito alcun mandato né al CEN né all'EOTA.

Viste le esperienze precedenti, non si può essere certi che norme e prove nazionali siano recepite nella normativa europea senza modifiche. Questo vale anche per le norme DIN 4102 e DIN 18095 in questione.

- 2. Per i motivi esposti sopra, non si può sapere, allo stato attuale, quali possano essere le modifiche rispetto alle norme tedesche né le eventuali norme transitorie. La direttiva stessa prevede che, finché non esistono norme europee armonizzate, si continuano ad applicare le specificazioni nazionali.
- 3. Gli Stati membri, considerata la situazione qui delineata, non hanno ancora notificato l'elenco degli organismi competenti in materia. Finché la direttiva sui prodotti da costruzione non sarà recepita nelle legislazioni degli Stati membri e finché non si saranno adottate norme armonizzate, non si può eseguire nessuna prova né rilasciare benestare tecnici che autorizzino l'uso del marchio CE.

(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1861/91

dell'on. Roberto Barzanti (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/97)

Oggetto: Cambiamento delle date del Festival cinematografico di Cannes

La Commissione può smentire o confermare le informazioni riportate recentemente dalla stampa, secondo le quali il Festival cinematografico di Cannes verrebbe spostato al mese di settembre, il che lo farebbe coincidere con la Biennale di Venezia?

In tal caso la Commissione non riterrebbe opportuno intervenire presso gli organizzatori del Festival di Cannes, per indurli ad adottare un'estrema prudenza nei confronti di un'eventuale modifica delle date che sarebbe senz'altro dannosa per la promozione cinematografica in Europa, visto che la programmazione tra i Festival di Berlino, Cannes e Venezia in generale si è dimostrata finora equilibrata?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(6 novembre 1991)

Il Festival di Cannes 1992, che festeggerà il suo 45° anniversario, avrà luogo in maggio come negli anni precedenti, e più precisamente dal 7 al 18 maggio.

Il Consiglio d'amministrazione del Festival deve riunirsi prossimamente per esaminare se non sia opportuna una modifica del calendario.

Tuttavia, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, non si è mai pensato di rinviare il Festival al mese di settembre.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1875/91

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/98)

Oggetto: Il lavoro dei disabili nella Comunità europea

La Commissione pensa di prendere nuove iniziative per aiutare i disabili a trovare un lavoro?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(30 settembre 1991)

Con la raccomandazione del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità (¹), e con le conclusioni del 12 giugno 1989, pure concernenti l'occupazione dei minorati nella Comunità (²), il Consiglio ha definito la politica comunitaria a favore dell'inserimento dei minorati nel mondo del lavoro.

In tale contesto il 6 febbraio 1991 (³) la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e delle condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di lavoro dei lavoratori con ridotte capacità motorie. Tale proposta ha appena ricevuto parere favorevole da parte del Comitato economico e sociale ed è attualmente in esame presso il Parlamento europeo.

Parallelamente, il 18 dicembre 1990 la Commissione ha deciso di procedere a un'iniziativa comunitaria relativa

alle persone handicappate e a taluni gruppi svantaggiati (programma HORIZON) ⁽¹⁾, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio ⁽²⁾.

Infine la Commissione prepara attivamente il futuro programma HELIOS II (1992-1996), inteso a proseguire, nel settore del lavoro, l'azione intrapresa con il programma HELIOS I (1988-1991).

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 8. 1986.

⁽²⁾ GU n. C 173 dell'8. 7. 1989.

⁽³⁾ Doc. COM(90) 588 def. — SYN 327 del 28. 2. 1991.

⁽⁴⁾ GU n. C 327 del 23. 12. 1990.

⁽⁵⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1878/91

dell'on. Elio Di Rupo (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/99)

Oggetto: Contratto tipo per l'ingaggio di calciatori professionisti

Nel corso di una riunione dell'ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo, svoltasi il 24 aprile 1991 e dedicata alla libera circolazione dei calciatori professionisti, il commissario Bangemann ha dichiarato in sostanza che la Commissione europea avrebbe tratto dalla sentenza della causa Bosman contro URBSFA le conclusioni opportune in vista dell'elaborazione di un contratto tipo tra i giocatori professionisti e i rispettivi club.

Alla luce della sentenza emessa lo scorso 28 maggio dalla corte d'appello di Liegi, che accorda a Jean-Marc Bosman la libertà di trasferimento, può la Commissione indicare le conclusioni cui è giunta in rapporto all'elaborazione di un contratto tipo valido nei dodici paesi della Comunità?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(6 novembre 1991)

Il vicepresidente Bangemann ha effettivamente proposto l'elaborazione di un contratto tipo contenente i principi generali che disciplinano taluni aspetti dei rapporti contrattuali tra club e calciatori professionisti.

Nel 1990 ha inviato un questionario ai responsabili dell'UEFA e alle associazioni nazionali di calcio per ottenere l'accordo di tutte le parti interessate in merito ad un contratto tipo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee avrebbe senz'altro fornito elementi utili di cui tener conto nell'elaborazione di tale contratto tipo se il tribunale di prima istanza di Liegi non avesse ritirato la domanda pregiudiziale presentata in relazione alla causa Bosman.

È evidente che la questione del contratto tipo richiederà discussioni approfondite con tutte le parti interessate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1879/91

dell'on. Elio Di Rupo (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 38/100)

Oggetto: Organizzazione di lotterie nei locali dei club di calcio professionisti portoghesi

Secondo diverse fonti i club di calcio professionisti del Portogallo godono di entrate considerevoli derivanti da una lotteria denominata «Bingo» organizzata da uno sponsor privato con l'accordo dei suddetti club, che a tal fine mettono a disposizione i loro locali.

Non pensa la Commissione che, se tale notizia verrà confermata, ci si troverà in presenza di un grave pregiudizio arrecato ai club omologhi negli altri paesi comunitari, nonché di un flagrante caso di distorsione della concorrenza?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(23 ottobre 1991)

Alla Commissione non è nota l'organizzazione di lotterie nei locali dei club di calcio professionisti portoghesi, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Alla luce degli elementi forniti nell'interrogazione la Commissione non vede in che modo una tale pratica possa arrecare pregiudizio ai club di calcio degli altri Stati membri e costituire un'infrazione alle norme di concorrenza fissate negli articoli 85 e 86 del trattato CEE.

Senza considerare che i club degli altri Stati membri potrebbero seguire l'esempio portoghese e che le entrate provenienti da tale attività costituiscono solo una delle risorse — senza dubbio relativamente marginale — dei club professionisti in questione, la Commissione non ha elementi per giudicare se tale attività si configuri come un accordo ai sensi dell'articolo 85.

Poiché la lotteria è organizzata da uno sponsor privato, come viene specificato nel testo dell'interrogazione scritta, la Commissione non riconosce nemmeno elementi

che consentano di concludere che i club portoghesi beneficino di aiuti illeciti ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1902/91

dell'on. Juan Colino Salamanca (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(2 settembre 1991)
(92/C 38/101)

Oggetto: Benessere degli animali da allevamento

Nell'aprile 1990 la Commissione ha presentato proposte modificate che tenevano ampiamente conto di vari aspetti contenuti in pareri del Parlamento, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli animali destinati alla macellazione.

A meno di due anni dall'istituzione del mercato unico, scarso o nullo è stato tuttavia il progresso registrato in seno al Consiglio dei ministri in merito a tali importanti proposte.

Si vuol sapere dal Consiglio:

1. Si rende conto dell'enorme preoccupazione del pubblico per il benessere degli animali da allevamento e dell'esigenza di rafforzare la legislazione comunitaria, soprattutto nel quadro del mercato unico?
2. Non ritiene che, per stabilire i necessari regolamenti di applicazione e istituire il promesso ispettorato veterinario in tempo utile, sia indispensabile un rapido accordo sulle proposte della Commissione modificate dal Parlamento europeo?
3. Intende pertanto dare carattere di assoluta urgenza all'accordo sulle proposte in materia di benessere degli animali?
4. Che tipo di iniziativa intende adottare per garantire che gli animali bloccati alle frontiere a causa di azioni sindacali o ritardi delle dogane non abbiano a soffrire?

Risposta

(15 gennaio 1992)

Il Consiglio ha compiuto negli ultimi anni un notevole sforzo nei settori veterinario e zootecnico per la realizzazione del mercato interno. L'adozione di un gran numero di regolamentazioni attesta i risultati ottenuti per quanto riguarda la tutela della salute sia degli uomini che degli animali.

L'attenzione del Consiglio è concentrata anche sui problemi del benessere degli animali. Per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto sono attualmente in vigore la direttiva 77/489/CEE e la direttiva

81/389/CEE che ha tra l'altro introdotto dei controlli alle frontiere interne della Comunità al fine di garantire l'attuazione della protezione prevista. Ora, nel quadro della realizzazione del mercato interno, occorre modificare questa normativa per sopprimere i controlli sistematici alle frontiere. È questo l'obiettivo perseguito dalla proposta della Commissione del luglio 1989, sulla quale il Parlamento europeo ha espresso un parere nell'aprile del 1990.

Affinché il Consiglio potesse essere in grado di far progredire l'esame di detta proposta era auspicabile risolvere, in via prioritaria, il problema dei controlli da istituire nel quadro del mercato interno per il trasporto di animali vivi.

Questo problema è stato attualmente risolto mediante l'adozione, in data 26 giugno 1990, della direttiva 90/425/CEE, che ha sostituito i controlli alle frontiere con controlli all'origine e mediante sondaggio sul luogo di destinazione. Il Consiglio ha pertanto potuto intraprendere l'esame della proposta relativa al benessere degli animali durante il trasporto, che è stata modificata in seguito al parere formulato dal Parlamento europeo ed in considerazione della direttiva del giugno 1990. Nell'ambito dei suoi lavori il Consiglio dovrà in particolare provvedere a garantire l'applicazione del principio della libera circolazione e ad offrire la possibilità di controlli operativi. Il necessario è stato ormai predisposto per consentire al Consiglio di deliberare entro i prossimi mesi, e la presidenza, da parte sua, si adopererà in tal senso.

Le proposte relative al benessere dei vitelli e dei suini allevati con sistemi di produzione intensiva sono state presentate dalla Commissione nel giugno del 1989. Esse sono state soggette a modifiche da parte della Commissione in data 6 giugno 1990 in seguito al parere formulato in aprile dal Parlamento europeo. Il Consiglio ha immediatamente avviato un dibattito a decorrere dalla sessione del 25-26 giugno 1990. Ne è emerso un netto consenso per l'adozione di una regolamentazione comunitaria in questo settore. Dato che la discussione sui dettagli delle misure da adottare ed in particolare sulle disposizioni transitorie non era stata conclusa, la Commissione era stata invitata ad effettuare uno studio d'impatto sulle implicazioni finanziarie ed economiche dei sistemi di allevamento proposti.

Nella sessione del Consiglio del 4-5 febbraio 1991 si è accennato a tale invito e la Commissione ha presentato alla fine del mese di maggio una relazione che deve formare oggetto di uno studio approfondito nell'ambito degli organi del Consiglio. Nel mese di settembre gli esperti hanno ripreso i lavori con l'intento di raggiungere una decisione entro i prossimi mesi su un argomento di cui il Consiglio riconosce tutta l'importanza sia per gli operatori che per l'opinione pubblica nella prospettiva del completamento del mercato interno.

Per quanto riguarda infine l'ultimo quesito, il Consiglio rammenta al Parlamento che dal 1° gennaio 1993 saranno abolite tutte le frontiere interne. Sino a quella data, spetterà agli Stati membri garantire la continuità dei loro servizi pubblici conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1945/91**dell'on. Christopher Jackson (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 settembre 1991)**(92/C 38/102)*

Oggetto: Responsabilità dei vettori per i controlli alle frontiere

Con la legge sull'immigrazione (responsabilità dei vettori) del 1987 il governo britannico ha reso i proprietari o agenti di navi o velivoli in arrivo nel Regno Unito responsabili del controllo dei passaporti o altri documenti di viaggio e, se necessario, dei visti. Se una persona cerca di entrare nel Regno Unito senza il richiesto documento o visto, il vettore è multato fino a un massimo di 2 000 £.

A quanto risulta, in altri Stati membri vigono sistemi analoghi che non fanno distinzione fra vettori operanti tra Stati membri ovvero nell'ambito della Comunità europea e vettori operanti in paesi terzi.

Per fare un esempio, lo scrivente, allorché si accingeva a lasciare l'aeroporto di Gatwick per Bruxelles, ha dovuto mostrare tre volte il passaporto che è stato esaminato accuratamente in due riprese dal personale dell'aeroporto, mentre un funzionario addetto all'immigrazione ha preso visione della copertina.

1. Quali Stati membri prevedono la responsabilità dei vettori per il controllo dei documenti di viaggio?
2. Quali Stati membri fanno distinzione fra viaggiatori comunitari e viaggiatori provenienti da paesi terzi?
3. Secondo la Commissione è compatibile con l'Atto unico europeo il fatto che singoli Stati membri prevedano la responsabilità del vettore per i controlli in ambito comunitario?
4. In caso negativo, cosa pensa di fare la Commissione al riguardo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(22 ottobre 1991)

Secondo i dati di cui dispone la Commissione gli Stati la cui legislazione prevede la responsabilità dei trasportatori riguardo ai documenti di viaggio e ai visti in possesso dei passeggeri da essi trasportati sono il Belgio, la Danimarca, la Germania e il Regno Unito. La Commissione non è però in grado di fornire particolari sulle modalità concrete dei controlli previsti a tal fine dalle legislazioni nazionali in questione.

Riguardo alla compatibilità con il diritto comunitario in vigore dei controlli operati dai trasportatori sui documenti di viaggio e sui visti si invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1134/89 ⁽¹⁾ e n. 1537/90 ⁽²⁾ dell'on. Brian Cassidy.

Per quanto riguarda la situazione successiva al completamento del mercato interno, il progetto di convenzione «frontiere esterne» prevede che gli Stati membri s'impegnino a introdurre nelle loro legislazioni nazionali disposizioni relative alle società di trasporti. Tali disposizioni obbligano il trasportatore a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurarsi che le persone diverse dai cittadini di uno Stato membro in provenienza da paesi terzi siano in possesso di documenti di viaggio validi e dei visti eventualmente richiesti e prevedono adeguate sanzioni a carico dei trasportatori che non si conformino a tale obbligo.

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 21. 5. 1990.

⁽²⁾ GU n. C 63 dell'11. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1948/91**dell'on. Concepció Ferrer (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 settembre 1991)**(92/C 38/103)*

Oggetto: Protezione dell'industria conciaria europea

L'industria conciaria europea ha denunciato il rigido sistema protezionistico seguito dal Giappone, che impone un dazio doganale con un'aliquota generale del 60%, proibitiva per i produttori europei, e, come concessione, alcune quote equivalenti a un giorno di produzione comunitaria con un'aliquota ridotta del 20%, mentre i dazi comunitari per le pelli conciate sono intorno al 5%.

Considerando che tale situazione chiude il mercato giapponese all'industria europea, che deve inoltre fronteggiare talune esportazioni extracomunitarie che coprono circa la quarta parte del mercato di pelli conciate nella CE, e sono spesso direttamente o indirettamente sovvenzionate, può la Commissione illustrare la sua posizione di fronte al problema, nonché le misure che pensa di adottare per risolverlo?

In tale contesto ha valutato la Commissione le richieste dell'industria conciaria europea concernenti una riduzione del dazio od aliquota generale dal 60% a un minimo del 25% e di quello ad aliquota ridotta dal 20% al 10%, come pure un aumento delle quote comunitarie qualora non sia possibile l'abolizione di questo ingiusto sistema quote-tariffe?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(14 ottobre 1991)

La Commissione è pienamente consapevole della situazione come indica la risposta comune alle interrogazioni scritte n. 920/91 dell'onorevole Muscardini e n. 1136/91 dell'onorevole Gasóliba i Böhm (¹). I negoziati proseguono, a livello sia bilaterale che multilaterale, perché si raggiunga una soluzione soddisfacente.

Per definire la sua posizione, la Commissione ha naturalmente esaminato, tra le altre, la soluzione proposta dall'industria conciaria europea.

(¹) GU n. C 259 del 4. 10. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1954/91

dell'on. José Mendes Bota (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 38/104)

Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione di candidature al progetto LEADER

È soprattutto nelle regioni rurali e frontaliere che si trovano le zone meno sviluppate della Comunità e che si evidenziano maggiormente le grandi disparità socio-economiche che sussistono nell'Europa comunitaria. La bassa densità demografica, l'alta età media delle popolazioni, la scarsa produttività in agricoltura, industria e servizi nascenti e deboli infrastrutture di accesso, sanità, risanamento ed istruzione sono tutti aspetti che mettono a repentaglio l'obiettivo del mercato unico nonché la coesione economica e sociale della Comunità e che giustificano un investimento indirizzato in via prioritaria verso questi settori, facenti tutti parte degli obiettivi 1 e 5 b della riforma dei fondi strutturali.

Il programma LEADER, finalizzato ad uno sviluppo diversificato di regioni a carattere rurale, è l'ultima di una serie di iniziative comunitarie che chiudono il ciclo 1990-1993 e precede la preannunciata nuova riforma dei fondi strutturali.

La bontà dei suoi obiettivi, la validità dei suoi criteri e la giustezza delle sue misure, espresse nel testo approvato dalla Comunità, sarebbero di natura tale da rilanciare la speranza di molte regioni cui questo programma è destinato.

Purtroppo la sua divulgazione in Portogallo è stata nettamente insufficiente, non essendo arrivata a conoscenza dei potenziali destinatari, in particolare organismi, associazioni ed operatori economici e sociali operanti a livello locale e quindi con ampio seguito presso le popolazioni rurali.

Poiché gli Stati membri dispongono di un lasso di tempo alquanto limitato, cioè fino al 19 settembre prossimo, con tutti gli svantaggi del periodo estivo, per presentare le loro proposte di sovvenzione, c'è da temere che vengano presi in considerazione progetti non prioritari e tralasciate alcune delle regioni più svantaggiate, come sta avvenendo secondo quanto a conoscenza del firmatario, alle zone sulla riva sinistra del fiume Guadiana, nel Basso Alentejo (Portogallo).

Per rettificare questo stato di cose, può la Commissione far sapere se:

1. Accetterebbe di prorogare di ulteriori tre mesi il termine per la presentazione delle proposte degli Stati membri nel quadro del programma, onde consentire che venga condotta una vera e propria campagna di informazione dell'opinione pubblica e stilata una nuova graduatoria dei progetti da selezionare?
2. Sarebbe possibile almeno raddoppiare lo stanziamento di 400 Mecu previsto per il programma LEADER, che è chiaramente insufficiente di fronte ad obiettivi tanto ampi quanto giustificati?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

Come sottolineato dall'onorevole parlamentare, il programma d'iniziativa comunitaria LEADER vuole offrire un sostegno alle iniziative varate dalle comunità rurali a favore di uno sviluppo equilibrato ed integrato. Tale programma ha formato oggetto, previo parere del Parlamento europeo, di una comunicazione agli Stati membri, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (¹). Il termine di sei mesi (scaduto il 20 settembre 1991) per la presentazione delle proposte da parte degli Stati membri è identico a quello previsto per le altre iniziative comunitarie. Il paragrafo 22 della comunicazione indica che «la Commissione delle Comunità europee prenderà in considerazione le proposte pervenute posteriormente a tale termine solo in casi eccezionali, debitamente giustificati».

Spetta quindi alle autorità di ciascuno Stato membro fornire, ove del caso, gli elementi giustificativi che possono indurre la Commissione a prendere in considerazione le proposte nazionali pervenute dopo il 20 settembre 1991.

Per quanto concerne la dotazione finanziaria del programma, la Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che lo stanziamento di 3 800 milioni di Ecu, previsto per le dodici iniziative comunitarie approvate dopo l'entrata in vigore della riforma dei fondi strutturali e riferito al periodo 1989-1993, è stato completamente ripartito e che non esiste quindi alcuna riserva di fondi disponibili.

(¹) GU n. C 73 del 19. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1989/91**dell'on. Gerd Walter (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 settembre 1991)**(92/C 38/105)***Oggetto:** Stanziamenti CE destinati allo Schleswig-Holstein

Per quale importo e per quali azioni/progetti o programmi sono stati destinati negli esercizi 1989 e 1990 stanziamenti allo Schleswig-Holstein provenienti:

1. dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
2. dal Fondo sociale europeo (FSE),
3. dal Fondo europeo agricolo, sezione Garanzia,
4. dal Fondo europeo agricolo, sezione Orientamento, comprese ristrutturazione della pesca e promozione dell'acquacultura,
5. dai programmi di ricerca della Comunità europea,
6. dai programmi della Comunità europea nel settore dell'energia,
7. dai programmi della Comunità europea nel settore dell'ambiente,
8. nonché da programmi di altro tipo o da titoli di bilancio della Comunità europea (ad esempio cultura, sostegno delle minoranze, scambio di giovani, ecc.)?

Risposta data dal sig. Christophersen**in nome della Commissione***(6 dicembre 1991)*

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2001/91**dell'on. Christine Oddy (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 settembre 1991)**(92/C 38/106)***Oggetto:** Pensionati britannici residenti in Belgio

La Commissione è a conoscenza del fatto che pensionati britannici residenti in Belgio, con pensione belga e britannica, devono affrontare una situazione economicamente

difficile a causa dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 2615/79 ⁽²⁾, secondo cui la pensione britannica deve essere cambiata in franchi belgi, ad un tasso meno favorevole rispetto a quello effettivo?

La Commissione pensa di procedere a un riesame dei suddetti regolamenti?

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 301 del 28. 11. 1979, pag. 5.**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione***(27 settembre 1991)*

L'effetto dell'articolo 46(3) del regolamento (CEE) n. 1408/71, secondo l'interpretazione della Corte europea di giustizia ⁽¹⁾, è quello di fornire una garanzia ai lavoratori migranti nella misura in cui esso fissa dei limiti entro cui possono applicarsi i provvedimenti nazionali anticumulativi. I provvedimenti nazionali, dunque, non possono produrre l'effetto che il lavoratore migrante riceva in totale, dai diversi Stati membri, un importo minore dell'indennità massima che avrebbe ottenuto se avesse trascorso tutta la sua vita lavorativa soggetto alla legislazione di uno degli Stati membri interessati.

Il metodo delle revisioni trimestrali dei tassi di cambio, prescritto dal regolamento (CEE) n. 2615/79, è stato adottato allo scopo di fornire una misura di riferimento per le istituzioni di previdenza sociale dei vari Stati membri, che devono calcolare le indennità sulla base del suddetto regolamento. L'attuale metodo basato sulla media mensile dei tassi di cambio notificata alla Commissione ai fini del sistema monetario europeo non ha sollevato alcuna critica durante il lungo periodo della sua applicazione.

⁽¹⁾ Causa 296/84 (Sinatra II), 13. 3. 1986, Raccolta 1986.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2007/91****dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 settembre 1991)**(92/C 38/107)***Oggetto:** Incenerimento di pneumatici usati

Oltre ad essere distrutti nei forni inceneritori, in numerosi settori di attività professionale (ad esempio da parte dei ferravecchi) i pneumatici usati vengono tuttora bruciati all'aperto.

1. Può la Commissione far sapere se ritiene accettabile che tali pneumatici vengano impiegati come combustibile per i forni inceneritori, e se tale pratica si ripercuote negativamente sulla qualità delle emissioni nell'atmosfera?
2. Può la Commissione far sapere cosa pensa della pratica della combustione di tali pneumatici all'aperto, e precisare se intende o meno proporre misure restrittive al riguardo?
3. Può infine la Commissione elencare gli Stati membri che hanno già provveduto a vietare questo metodo di distruzione dei pneumatici usati, indicando per ciascuno di essi l'alternativa prescritta?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(25 ottobre 1991)**

I pneumatici usati sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE ⁽¹⁾ recentemente modificata dalla direttiva 91/156/CEE ⁽²⁾. Di conseguenza è necessario garantire che i pneumatici usati siano recuperati o distrutti senza mettere in pericolo la salute dei cittadini e senza utilizzare procedimenti o metodi che possano recare danno all'ambiente e, in particolare:

- senza alcun rischio per l'acqua, l'aria, il suolo, le piante e gli animali,
- Senza causare inconvenienti da rumori od odori,
- senza avere conseguenze nocive su zone rurali o località di interesse particolare.

Per questa ragione i pneumatici usati possono essere utilizzati come combustibile in impianti di incenerimento o in altri impianti solo se questi soddisfano le suddette disposizioni e la specifica legislazione comunitaria in materia (per es. la direttiva 84/360/CEE ⁽³⁾ se si tratta di impianti di fabbricazione del cemento).

Sono vietati lo scarico e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti (articolo 4 della direttiva 75/442/CEE modificata). La Commissione, tuttavia, ritiene che l'incenerimento all'aperto di pneumatici usati rappresenti una forma di eliminazione di rifiuti priva di controllo.

Conformemente alla politica della CEE relativa al trattamento dei rifiuti (risoluzione del Consiglio sulla gestione dei rifiuti ⁽⁴⁾), la prevenzione dei rifiuti nonché il riutilizzo ed il riciclo degli stessi sono da privilegiare rispetto all'incenerimento (che comporta dispendio di energia) o sulla discarica controllata. Un gruppo di esperti creato dalla Commissione e al quale partecipano le parti interessate sta preparando un progetto di provvedimenti sulla base di questa politica.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984.

⁽⁴⁾ GU n. C 122 del 19. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2012/91

**dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 settembre 1991)

(92/C 38/108)

Oggetto: Valutazione del programma ERASMUS

Nella valutazione del programma ERASMUS, per la cui realizzazione ha pubblicato una richiesta di aiuti tecnici, terrà conto la Commissione delle proposte presentate dal Parlamento europeo per migliorare il programma? Di quali in particolare?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
(4 ottobre 1991)**

L'onorevole parlamentare si riferisce allo studio di valutazione esterna del programma ERASMUS intrapreso dalla Price Waterhouse per incarico della Commissione: si tratta di un progetto di rilievo, che richiederà 18 mesi per essere ultimato. Lo scopo perseguito è che le ricerche al riguardo risultino in raccomandazioni intese a migliorare ulteriormente il programma, in modo da conseguire gli scopi indicati dal Consiglio nelle decisioni del 15 giugno 1987 ⁽¹⁾ e del 14 dicembre 1989 ⁽²⁾.

Nella prima fase della valutazione saranno in primo piano la gestione e l'organizzazione del programma, mentre nella seconda fase ci si incentrerà sulla sua strutturazione generale e sulle singole componenti. L'esame delle prassi e azioni attuali fornirà le basi per studiare le opzioni possibili e i cambiamenti auspicabili per migliorare il funzionamento del programma, così da renderlo consono ai suoi obiettivi e finalità.

In entrambe le fasi i valutatori si avvarranno di altri studi intrapresi per conto della Commissione, relativi a questioni specifiche o ad azioni facenti parte del programma. Al tempo stesso i valutatori sono stati informati appieno delle questioni di particolare interesse individuate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri, di cui tener adeguato conto nel processo di valutazione: in particolare, si considereranno gli effetti delle prassi attuali relative alla partecipazione degli studenti ad ERASMUS, nonché la più ampia incidenza del programma sugli istituti d'istruzione superiore e la dimensione europea dei corsi di lezioni per gli studenti non mobili.

La relazione finale della prima fase di valutazione dovrà giungere alla Commissione nei primi mesi del 1992: le raccomandazioni che ne risulteranno saranno sottoposte al Parlamento europeo, perché si esprima al riguardo.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2025/91**dell'on. James Ford (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 settembre 1991)**(92/C 38/109)***Oggetto:** Politica dei prezzi della rivista *The European*

Belgio	1,418
Germania	1,36
Paesi Bassi	1,295
Regno Unito	0,71
Danimarca	1,511
Francia	1,433
Italia	1,281
Irlanda	0,846
Grecia	1,243
Spagna	1,404
Portogallo	1,42

Può la Commissione formulare un suo parere sulla tabella dei prezzi (in Ecu) sopra presentata concernente la rivista *The European*?

Tale politica dei prezzi non induce a ritenere che vi siano sussidi occulti volti a migliorare l'atteggiamento del Regno Unito nei confronti dell'Europa?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(13 novembre 1991)

Esiste effettivamente una differenza nel prezzo al dettaglio di *The European* nel Regno Unito e negli altri Stati membri.

La Commissione non dispone attualmente di elementi che possano indicare che la differenza sia eventualmente dovuta a una sovvenzione del tipo descritto. Si suppone che l'onorevole parlamentare faccia riferimento ad una sovvenzione da parte dell'editore. Copia dell'interrogazione è stata inoltrata a quest'ultimo, con richiesta di osservazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2035/91**dell'on. Christine Crawley (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 settembre 1991)**(92/C 38/110)*

Oggetto: Discriminazione nei confronti delle donne anziane

Consta alla Commissione la discriminazione nei confronti delle donne anziane nel Regno Unito che dipendono dalla pensione del marito, allorché questi soffre di una malattia invalidante? Infatti, se il marito deve entrare in una casa di cura perde i diritti alle pensioni di anzianità e di vecchiaia

lasciando alla moglie soltanto una pensione di vecchiaia di 31,25 sterline alla settimana. D'altronde nel caso in cui sia la moglie a soffrire di una malattia invalidante, al reddito familiare viene sottratta soltanto la sua pensione di 31,25 sterline. Qualora il marito abbia un recupero parziale e sia in grado di ritornare a casa, la situazione finanziaria del reddito rimane tale e quale era prima della malattia. Può la Commissione confermare che queste disposizioni complesse sono contrarie alla legislazione europea sulla parità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(5 novembre 1991)

La Commissione non era al corrente della discriminazione di cui sono vittime, nel Regno Unito, le donne anziane titolari di una pensione di reversibilità.

Essa intende, quindi, chiedere al governo britannico ulteriori informazioni in materia per valutare la compatibilità della situazione ricordata con le disposizioni comunitarie in vigore nel settore della parità di trattamento tra uomini e donne.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2048/91**dell'on. Pierre Bernard-Reymond (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 settembre 1991)**(92/C 38/111)*

Oggetto: Concessione di un finanziamento CE per la costruzione di un autosilo

Corrisponde al vero che il comune di Como ha ottenuto un finanziamento comunitario per la costruzione di un autosilo in via Ambrosoli?

In caso affermativo, può la Commissione precisare a che titolo ha potuto essere accordata detta sovvenzione?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1991)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 146/91 dell'onorevole Amendola e dell'onorevole Bettini ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 241 del 16. 9. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2090/91

dell'on. Edward Kellett-Bowman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 38/112)

Oggetto: Agenzie private di investigazione e di sorveglianza

Intende la Commissione proporre l'introduzione di norme regolamentari di controllo per le agenzie private di investigazione e di sorveglianza?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(21 novembre 1991)

La Commissione non prevede di introdurre misure d'armonizzazione nel settore dei servizi di sicurezza e di investigazione. Non ravvisa motivi validi per discostarsi dall'approccio orizzontale della direttiva 89/48/CEE del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni⁽¹⁾. Tale direttiva dovrebbe essere completata dalla direttiva — per ora allo stadio di proposta — relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali⁽²⁾.

Le due direttive istituiranno un sistema di riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativo a tutti i livelli di qualifica, salvo i titoli richiesti per l'esercizio di una professione già oggetto di una direttiva specifica: tale sistema consentirà ai cittadini comunitari che hanno ricevuto una formazione in uno Stato membro di esercitare la professione cui tale formazione dà accesso, in qualsiasi altro Stato membro ove la professione stessa sia disciplinata.

La direttiva 67/43/CEE⁽³⁾ dispone fin d'ora il riconoscimento dei certificati di onorabilità e di assenza di dichiarazione di fallimento.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

⁽²⁾ Proposta modificata, GU n. C 217 dell'1. 9. 1990.

⁽³⁾ GU n. 10 del 19. 1. 1967.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2102/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 38/113)

Oggetto: Applicabilità della normativa comunitaria alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Il fatto che in taluni paesi della Comunità europea si registri un crescente ricorso alla figura giuridico-commerciale delle società a responsabilità limitata con un unico socio, che in altri incontra scarso favore, richiede un bi-

lancio delle ripercussioni che la diffusione di questo tipo di società ha avuto nell'insieme dei paesi membri, come area di applicazione della suddetta normativa comunitaria.

La diffusione, l'estensione e l'applicazione di tale normativa in paesi privi di tradizione al riguardo richiedono logicamente una modifica delle misure comunitarie al fine di incoraggiare il ricorso a tale tipo di società unipersonali.

Può la Commissione far sapere qual è attualmente il grado di applicabilità raggiunto dalla normativa comunitaria nell'insieme dei paesi membri? Quali misure di promozione ritiene opportuno adottare perché questo tipo di società trovi maggiore diffusione in paesi con scarse tradizioni in merito? Quale potrebbe essere il bilancio complessivo delle esigenze comunitarie al riguardo?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(26 novembre 1991)

La dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di diritto delle società⁽¹⁾, che autorizza in tutti gli Stati membri la costituzione di società a responsabilità limitata a socio unico, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 1° gennaio 1992. Fino ad oggi soltanto la Francia ha comunicato alla Commissione che le proprie disposizioni nazionali sono conformi alla direttiva.

Non è quindi possibile, per ora, prevedere quale interesse susciterà la società unipersonale negli Stati membri che attualmente ignorano tale forma di società. Soltanto dopo che la direttiva sarà stata recepita in tutti gli Stati membri si potrà procedere ad un bilancio globale per determinare se gli obiettivi comunitari in materia siano stati conseguiti e per valutare l'opportunità di intraprendere altre iniziative.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2257/91

dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1991)

(92/C 38/114)

Oggetto: Sorveglianza multilaterale e consulenza comunitaria

Nel suo opuscolo pubblicato il 5 settembre 1991 l'Agenzia Europa informa che alcuni funzionari della Commissione svolgeranno una funzione di consulenza presso i ministri italiani del tesoro, dell'economia e delle finanze in merito alla legge finanziaria del 1992. Tale azione si situerebbe nel quadro della sorveglianza multilaterale.

È disposta la Commissione a rivelarmi se esistono precedenti e quali Stati hanno beneficiato o si sono dichiarati pronti a beneficiare di tale consulenza?

È disposta inoltre a precisare qual è la missione affidata agli esperti comunitari?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**
(14 novembre 1991)

Dall'estate scorsa si sono svolti vari incontri tra la Commissione e i ministeri italiani competenti, precedentemente alla presentazione al parlamento da parte del governo italiano del progetto di bilancio per il 1992. Si è trattato di incontri preparatori in vista di far pervenire il programma di convergenza dell'Italia agli altri partner comunitari. Nel corso di dette discussioni i funzionari della Commissione hanno sottolineato quanto sia importante ed urgente per l'Italia riuscire a ridurre in maniera consistente il proprio disavanzo di bilancio, in modo da invertire la tendenza al rialzo del rapporto tra debito pubblico e PIL e progredire verso una situazione della finanza pubblica e un tasso di inflazione convergenti con quelli degli altri partner dell'Italia nel meccanismo di cambio e compatibili con la partecipazione alla terza fase dell'UEM. In tale contesto si è discusso degli eventuali campi in cui sono possibili interventi. Si è richiamata l'attenzione anche sulle caratteristiche dei programmi di risanamento del bilancio già attuati con esito positivo in altri paesi della Comunità. Il governo italiano è l'unico responsabile del contenuto del programma di convergenza presentato, che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Consultazioni analoghe hanno avuto luogo nel 1989 tra la Commissione e alcuni funzionari portoghesi durante la preparazione della strategia di aggiustamento della politica fiscale a medio termine da parte del governo portoghese. Molto probabilmente scambi di questo tipo interesseranno anche vari altri paesi nei prossimi mesi, nel corso della preparazione dei rispettivi programmi di convergenza e sono destinati a diventare un aspetto normale del processo di sorveglianza multilaterale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2368/91
dell'on. Heinz Köhler (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 ottobre 1991)
(92/C 38/115)

Oggetto: Stanziamenti destinati alla Baviera

Può la Commissione far sapere quali incentivi finanziari sono stati destinati al Land Baviera dalla data della risposta all'interrogazione orale n. 1422/90 ⁽¹⁾ sul medesimo argomento?

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 12. 11. 1990, pag. 44.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**
(12 dicembre 1991)

A causa dell'ampiezza della risposta la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2424/91
dell'on. Willem van Velzen (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 ottobre 1991)
(92/C 38/116)

Oggetto: Premio giornalistico europeo sul tema dell'immigrazione

È noto alla Commissione che, in Germania e nei Paesi Bassi, viene assegnato ogni anno un premio ai giornalisti che si siano distinti nei mass media per il loro approccio verso la problematica dell'immigrazione e delle minoranze etniche?

Ritiene la Commissione possibile, nel quadro delle sue attività contro il razzismo, introdurre un premio analogo a livello europeo?

Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione
(13 novembre 1991)

La Commissione ritiene che il suggerimento dell'onorevole parlamentare potrebbe rientrare più opportunamente nelle attività del Consiglio d'Europa.

La relazione finale del progetto sui rapporti fra le comunità di immigrati del Consiglio d'Europa, concernente gli immigrati e i mezzi di informazione, raccomanda fra l'altro ⁽¹⁾:

«La creazione di un premio europeo annuale dei mezzi di informazione per quell'organo di stampa o quella rete radiotelevisiva che abbiano dato il miglior contributo (a) nel fornire una immagine completa ed equilibrata delle comunità etniche degli immigrati, (b) nel promuovere la partecipazione delle minoranze ai mezzi di informazione e (c) nel migliorare i rapporti fra le diverse comunità».

⁽¹⁾ Doc. NG-CR(91) 1 def.